

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	22
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	23
FINANZE (VI)	»	80
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	83
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	93
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	95
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	98
AFFARI SOCIALI (XII)	»	111
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	115
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	119
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	120

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE; NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto++ Europa: Misto++E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	<i>Pag.</i> 121
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE	» 122
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 123

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) 3

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*.
C. 1341 Governo (Parere alla X Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) . 4
ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 19

SEDE REFERENTE:

DL 144/2023: Disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum. C. 1491 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) 13
ALLEGATO 2 (*Correzioni di forma approvate*) 21

Modifica all'articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di revoca delle onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. C. 110 Panizzut, C. 883 Rizzetto e C. 886 Rampelli (*Esame e rinvio*) 14

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 18

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 30 novembre 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 9.20.

DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.

Emendamenti C. 1474-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

Il Comitato inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, le proposte emendative riferite al disegno di legge C. 1474-A, di conversione del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. In qualità di relatore, segnala come le proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: ritiene pertanto possibile esprimere su di esse nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata del relatore

La seduta termina alle 9.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 30 novembre 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*.

C. 1341 Governo.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il Comitato è chiamato ad esprimere il parere sul disegno di legge C. 1341, recante *Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy*, nel testo derivante dall'esame in sede referente presso la Commissione e ricorda, anzitutto, che il disegno di legge è stato dichiarato, a completamento della manovra di bilancio 2023-2025, collegato alla decisione di bilancio con il Documento di economia e finanza 2023 e che, in base alla relazione illustrativa mira a sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi e delle connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del *made in Italy*.

Descrivendo il contenuto del provvedimento evidenzia che il disegno di legge, a seguito delle modifiche approvate in Commissione, consta di sei titoli e 59 articoli. In particolare, ricorda che il titolo I, composto dagli articoli da 1 a 3, enuncia i « Principi e obiettivi » del disegno di legge e che l'articolo 1 chiarisce che il disegno di legge reca disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni d'eccellenza, le bellezze storico artistiche e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare

non solo a fini identitari ma anche per la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell'Unione europea. Quanto al successivo articolo 2 fa presente che esso prevede che le amministrazioni centrali e locali, nell'ambito dell'attuazione della legge, orientano la propria azione ai principi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri, del sostegno ai giovani, che operano o intendono impegnarsi nei settori che determinano il successo del *made in Italy*, nonché alla promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche e del turismo. Le attività di tutela e di valorizzazione all'estero dell'eccellenza produttiva e culturale italiana dovranno essere svolte in sinergia con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura e gli uffici all'estero di ICE-Agenzia, nel quadro delle linee guida e di indirizzo strategico definite dalla Cabina di regia per l'internazionalizzazione. Le stesse amministrazioni sono chiamate ad assicurare che le proprie misure di incentivazione siano coerenti con i principi della sostenibilità ambientale, della digitalizzazione e dell'ecoinnovazione, della inclusione sociale e della valorizzazione del lavoro femminile e giovanile. L'articolo 3 istituisce la Giornata nazionale del *made in Italy* per celebrare la creatività e l'eccellenza italiana, con ricorrenza il 15 aprile di ciascun anno. Per celebrare la Giornata, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere – nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, compresa l'Associazione marchi storici d'Italia e quelle operanti nel settore del *design*, anche industriale, iniziative finalizzate alla promozione della creatività in tutte le sue forme e alla difesa e alla valorizzazione del *made in Italy*.

Passando a trattare il titolo II, rubricato « Crescita e consolidamento delle filiere strategiche nazionali », evidenzia che esso consta di 14 articoli suddivisi in due capi. Il capo I, composto dagli articoli da 4 a 6-*bis* prevede « Misure generali », rivolte a tutti i

settori produttivi. In particolare, l'articolo 4 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale del *made in Italy*, con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024, con finalità di sostegno alla crescita, al rafforzamento e al rilancio delle filiere strategiche nazionali, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale ed economica azionale, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento, riciclo e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare. L'articolo 5 istituisce un'apposita riserva, per un importo di euro 15 milioni, a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del decreto ministeriale 30 novembre 2004, destinata al finanziamento di iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili. L'articolo 6 prevede, per l'anno 2024, la concessione alle *start up* innovative e alle micro imprese del Voucher 3I per l'acquisizione di servizi di consulenza utili alla brevettazione di un'invenzione. Autorizza, a tal fine, la spesa di 8 milioni di euro per il 2023 e di un milione di euro per il 2024. L'articolo 6-bis obbliga l'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni, o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l'attività svolta, a notificare preventivamente al Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività e i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la medesima cessazione, al fine di consentire al Ministero di subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio, qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso. Una specifica disciplina è detta per i marchi che risultino non utilizzati da almeno cinque anni. Sottolinea poi che il Capo II, composto dagli articoli da 7 a 12, detta « Misure settoriali », a sostegno di specifiche filiere. In particolare, l'articolo 7 dispone che il Ministero

delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuove lo sviluppo delle certificazioni della gestione forestale sostenibile e sostiene gli investimenti per la vivaistica forestale, la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e delle imprese della filiera della prima lavorazione del legno attraverso l'incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di incollaggio; a tal fine, stanziava 25 milioni di euro per l'anno 2024 per la concessione di contributi a fondo perduto (per 15 milioni di euro) e di finanziamenti a tasso agevolato (per 10 milioni di euro). Le modalità attuative sono rimesse ad un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame. L'articolo 7-bis prevede che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), al fine di valorizzare la filiera degli oli di oliva vergini, definisce con proprio decreto non regolamentare, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale, le modalità di registrazione delle consegne delle olive da olio ai frantoi oleari. L'articolo 8 prevede che il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuove e sostiene gli investimenti sul territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo, nonché dei processi di concia della pelle con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto

concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l'impatto ambientale. A tale fine, stanZIA 15 milioni di euro per l'anno 2024. L'articolo 8-bis stanZIA 5 milioni di euro nel 2023 e 10 milioni di euro nel 2024 per la promozione di investimenti sul territorio nazionale finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori. L'articolo 9 prevede una misura di semplificazione per la nautica da diporto, disponendo la riduzione del termine da 60 a 7 giorni per il rilascio dell'iscrizione provvisoria di navi o imbarcazioni da diporto. L'articolo 9-bis istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo, con una dotazione di 3 milioni per l'anno 2024, per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica. L'articolo 9-ter prevede la possibilità di iscrivere i natanti da diporto nell'archivio telematico centrale (ATCN) mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, e consente ai soggetti italiani possessori di natanti, in navigazione in acque territoriali straniere, di attestarne il possesso, la nazionalità ed i dati tecnici dell'unità attraverso la Dichiarazione di Costruzione o Importazione. L'articolo 10 prevede l'individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, delle aree di interesse strategico nazionale in relazione alle quali consentire, ai fini del rilascio degli atti concessori o autorizzativi utili ad aumentare la produzione di materie prime critiche della filiera della ceramica, l'esercizio di poteri sostitutivi, in caso di inerzia degli organi competenti, da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy* o, nel caso di atti di competenza di enti territoriali, da parte di un soggetto individuato dal Consiglio dei ministri. L'articolo 11 prevede l'adozione, da parte del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di linee guida volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, compresi gli aspetti relativi alla so-

stenibilità, da valutare da parte delle stazioni appaltanti. Viene altresì disposto che il livello di ottemperanza a tali parametri qualitativi può essere considerato dalla stazione appaltante tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'articolo 12 istituisce – presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* – una Commissione tecnica avente la finalità di effettuare indagini, approfondimenti tecnici e redigere linee guida che identifichino le lavorazioni di particolare qualità nell'ambito del processo produttivo del pane fresco e della pasta di semola di grano duro.

In relazione al titolo III del disegno di legge, fa presente che esso reca disposizioni in materia di « Istruzione e formazione » e si compone di due articoli. In particolare, evidenzia che l'articolo 13 introduce il percorso liceale del « *made in Italy* » nell'ambito dell'articolazione del sistema dei licei, e nel rispetto delle Linee guida per le discipline STEM, al fine di promuovere le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al *made in Italy*. Demanda a un regolamento, sul quale dovrà essere acquisito il parere della Conferenza unificata, la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale. L'articolo 14 istituisce la Fondazione « Imprese e competenze per il *made in Italy* », con il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del *made in Italy* ivi compresi quelle titolari di Marchi Storici, e i Licei del *made in Italy*. La finalità della Fondazione è diffondere la cultura d'impresa del *made in Italy* tra gli studenti e favorire iniziative mirate ad un inserimento rapido degli stessi studenti nel mondo del lavoro. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'istruzione e del merito sono designati membri fondatori della fondazione e ne definiscono gli obiettivi strategici mediante atti di indirizzo.

Il successivo titolo IV, composto dagli articoli da 15 a 30-bis, reca « Misure di promozione ». In merito sottolinea che l'articolo 15 istituisce l'Esposizione nazionale permanente del *made in Italy*, affidandone

la cura e la gestione alla fondazione « Imprese e competenze per il *made in Italy* ». L'articolo 16 attribuisce al Ministero della Cultura, nonché – per i profili di competenza – al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alle altre amministrazioni, il compito di valorizzare e salvaguardare il patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese. L'articolo 17 stabilisce che gli istituti e i luoghi della cultura possano registrare il marchio che li caratterizza e concederne l'uso a terzi a titolo oneroso, al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e la propria capacità di autofinanziamento. L'articolo 18 prevede che il Ministero della cultura stipula protocolli con l'organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionali riferibili a istituti e luoghi della cultura per rafforzarne la tutela e individuare eventuali abusi. L'articolo 18-*bis* modifica la legge n. 323 del 2000, di riordino del settore termale: le modifiche attengono rispettivamente alle definizioni riconducibili al settore termale e al profilo sanzionatorio. L'articolo 19 reca la definizione di « imprese culturali e creative », rinviando ad un decreto attuativo la definizione delle modalità e delle condizioni del riconoscimento della medesima qualifica. L'articolo 20 istituisce presso il Ministero della cultura l'albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale. L'iscrizione nell'albo importa anche la registrazione nel portale del Sistema archivistico nazionale (SAN) del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane, in particolare delle imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritti nell'apposito registro, e di valorizzare le imprese culturali e creative. L'articolo 20-*bis* reca la definizione dei creatori digitali quali artisti che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale e demanda a un decreto del Ministro della cultura, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l'istituzione di un apposito repertorio nel registro pubblico delle opere

protette, per tutelare i diritti delle opere originali ad alto contenuto digitale. L'articolo 20-*ter* dispone che il Ministero della cultura adotta le opportune linee guida affinché le opere musicali, audiovisive e librerie conservate nelle discoteche, cine-teche e biblioteche pubbliche siano conservate e fruibili anche nella loro versione originale, oltre che nelle eventuali rielaborazioni successive, al fine di evitare che operazioni creative di riadattamento con nuovi linguaggi comunicativi e divulgativi sostituiscano l'originale, facendone perdere la memoria. L'articolo 21 stanziava 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033 per la concessione da parte del Ministero della cultura di contributi a favore delle imprese culturali e creative. Si rinvia ad un decreto del Ministro della cultura, da adottarsi di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché previa intesa in Conferenza unificata, l'individuazione delle condizioni, dei termini e delle modalità per la concessione dei contributi in conto capitale in favore di dette imprese. L'articolo 22 prevede l'adozione, ogni tre anni, di un « Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative ». Il Piano strategico è adottato dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. L'articolo 23 istituisce, presso il Ministero del turismo, un comitato nazionale presieduto da un rappresentante dello stesso Ministero e composto da un delegato per ciascuna regione e provincia autonoma e da un delegato dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Il comitato ha come compito quello di assicurare il raccordo politico, strategico e operativo per coordinare le campagne di promozione all'estero dell'Italia, anche nel caso in cui oggetto diretto dell'attività pubblicitaria sia una sola parte del territorio nazionale. L'articolo 23-*bis*, al fine di potenziare gli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di

flussi turistici verso l'Italia, autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad effettuare nell'anno 2024 assunzioni di personale temporaneo a contratto da destinare esclusivamente in tali sedi, in deroga ai limiti del contingente previsti dalla legislazione vigente. I contratti stipulati con il personale di cui al primo periodo cessano in ogni caso alla data del 31 dicembre 2024. L'articolo 24 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per la promozione dello sviluppo dei mercati regionali e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 per la promozione dello sviluppo del settore fieristico. Le modalità attuative dei finanziamenti e il riparto delle risorse sono demandate ad un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro del turismo – sentita la Conferenza unificata – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. L'articolo 25 prevede la possibilità, per i ristoratori che operano all'estero ed i cui esercizi commerciali offrono prodotti enogastronomici tradizionali italiani, di ottenere la certificazione distintiva di « ristorante italiano nel mondo ». L'articolo 26 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste, un Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, finalizzato a promuovere il consumo all'estero di prodotti nazionali di qualità, nonché alla formazione del personale, anche attraverso scambi culturali, per la corretta preparazione dei piatti e l'utilizzo dei prodotti. I criteri e le modalità di utilizzo del fondo saranno definiti da un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. L'articolo 27 reca disposizioni in materia di mutui a tasso agevo-

lato concessi da ISMEA in favore delle imprese agricole finalizzati all'acquisizione di imprese operanti nel medesimo settore. L'articolo 28 istituisce, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. L'articolo 29 istituisce presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato a sostenere le iniziative dei comuni per il ripristino, la manutenzione e la valorizzazione delle infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l'alpeggio e altre pratiche tradizionali locali. L'articolo 30 istituisce presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) il Fondo per i distretti del prodotto tipico italiano, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. I distretti del prodotto tipico italiano sono riconosciuti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sulla base della proposta della regione o della provincia autonoma competente, formulata sentiti gli enti locali coinvolti. A valere sul Fondo, sono concesse agevolazioni nella forma di contributi in conto capitale per investimenti e progetti di ricerca, cofinanziati dalla regione per una quota pari al 30 per cento, come specificati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero per le imprese e del *made in Italy*, sentita la Conferenza unificata. L'articolo 30-bis istituisce presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) il Registro delle Associazioni nazionali delle città d'identità, al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promo-

zione delle produzioni agricole di pregio e di alta rinomanza.

Passando a descrivere il titolo V, rubricato « Tutela dei prodotti *made in Italy* », evidenzia che è composto da sedici articoli ripartiti in tre capi. Ricorda che, in particolare, il capo I, composto dagli articoli da 31 a 36, detta disposizioni in materia di « *Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta* ». L'articolo 31 dispone l'istituzione di un contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci, che le imprese che producono beni sul territorio nazionale possono, su base volontaria, apporre sui predetti beni. Il contrassegno è istituito con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto – secondo quanto specificato in sede referente – della normativa doganale europea sull'origine dei prodotti. L'articolo 32, in vista della definizione di un sistema di protezione uniforme a livello europeo basato sulle indicazioni geografiche, demanda alle regioni la possibilità di effettuare una ricognizione delle produzioni artigianali e industriali tipiche già oggetto di forme di riconoscimento o tutela, ovvero per le quali la reputazione e la qualità sono fortemente legati al territorio locale. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai fini della definizione, con decreto adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, di un regime di protezione, uniformemente valido e applicabile per il riconoscimento e la protezione, a livello nazionale, dei prodotti tipici. L'articolo 33 consente alle associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica l'adozione di disciplinari di produzione e la presentazione alla regione di una dichiarazione di manifestazione di interesse ai fini della ricognizione dei prodotti artigianali e industriali tipici di cui all'articolo 32. L'articolo 34 prevede che, a tal fine, dette associazioni possono essere costituite in qualsiasi forma giuridica, purché perseguano, tra gli scopi sociali, la valorizzazione del

prodotto oggetto del disciplinare. L'articolo esplicita altresì i compiti di dette associazioni: l'elaborazione del disciplinare, l'esecuzione dei controlli interni, l'esercizio delle azioni legali a tutela dell'indicazione geografica e di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale direttamente collegato al prodotto, la promozione di iniziative di sostenibilità e il compimento di azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica. L'articolo 35 indica gli elementi minimi che deve possedere il disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici e ne prevede l'obbligo di deposito, da parte delle associazioni dei produttori, presso le Camere di Commercio del territorio di riferimento. L'articolo 36 prevede il riconoscimento alle associazioni di produttori di un contributo per le spese di consulenza sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione. A tale fine, autorizza la spesa di 3 milioni di euro per il 2024. Quanto al Capo II, composto da due articoli, fa presente che esso è dedicato alle « *Nuove tecnologie* ». In particolare, l'articolo 37 autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 26 milioni di euro per l'anno 2024 affinché il Ministero delle imprese e del *made in Italy* promuova la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo della tecnologia *blockchain* per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del *made in Italy*. L'articolo 38 autorizza la spesa di 5 milioni di euro in conto capitale per il 2024, per promuovere e sostenere gli investimenti in strumenti e tecnologie c.d. acceleranti per la digitalizzazione dell'industria e dell'artigianato nelle varie fasi della filiera produttiva e od o utili per lo sviluppo di nuovi modelli di commercio elettronico e di *marketing*. Il Capo III, composto dagli articoli da 39 a 46, reca disposizioni in materia di « *Lotta alla contraffazione* ». In particolare, l'articolo 39 attribuisce al procuratore della Repubblica distrettuale la competenza ad esercitare le funzioni del pubblico ministero per i casi di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. L'articolo 40 prevede misure volte a implementare la formazione specialistica di magistrati e degli altri opera-

tori della giustizia offerta dalla Scuola superiore della magistratura in materia di contrasto alla contraffazione. L'articolo 41 modifica il sistema sanzionatorio relativo all'acquisto e all'introduzione nel territorio nazionale di merci contraffatte, aumentando la misura minima della sanzione amministrativa prevista e disponendo che gli introiti delle sanzioni comminate da organi di polizia locale siano versati per intero all'ente locale competente. L'articolo 42 estende il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'articolo 517 del codice penale, anche a chi detiene la merce per la vendita. L'articolo 43 modifica l'articolo 260 del codice di procedura penale, in materia di distruzione di cose sequestrate, ampliando la possibilità di procedere alla distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro. L'articolo 44 prevede specifiche disposizioni volte a semplificare l'attività di verbalizzazione delle operazioni di inventario dei beni contraffatti sequestrati. L'articolo 45 estende la normativa in materia di operazioni sotto copertura alla repressione del delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari. L'articolo 46 prevede che, nei casi di condanna dello straniero per i reati in materia di contraffazione, ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, si debba tener conto della collaborazione prestata dallo straniero all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna.

Per quanto riguarda, infine, il titolo VI, fa presente che esso reca le « Disposizioni finali ». In particolare, l'articolo 47 stanziava un milione di euro per l'anno 2023 e due milioni di euro per l'anno 2024 per lo svolgimento di attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti di cittadini e imprese rispetto agli interventi in materia di *made in Italy* previsti dalla legge in esame e per rafforzare la comunicazione istituzionale, anche in inglese, attraverso il sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. L'articolo 47-bis prevede che le disposizioni della legge si

applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del Titolo V della Costituzione. L'articolo 48 reca le disposizioni per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni del disegno di legge.

Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni di cui ai titoli I e II sono riconducibili alla materia a competenza esclusiva statale della tutela della concorrenza di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione; ciò soprattutto in considerazione della definizione che ne dà la Corte costituzionale. Richiama in particolare l'orientamento espresso dalla Corte con la sentenza n. 14 del 2004 in base alla quale la tutela della concorrenza « non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali ». Pertanto, « l'inclusione di questa competenza statale nella lettera e) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese; strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico ». Sempre secondo la Corte costituzionale, « appartengono, invece, alla competenza legislativa concorrente o residuale delle regioni gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva regionale tali comunque da non creare ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose fra le

regioni e da non limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale (articolo 120, primo comma, della Costituzione) ». Evidenzia poi che taluni interventi inseriti in sede referente, quali quelli contenuti nell'articolo 6-bis, relativo alla disciplina dei marchi d'impresa di rilevanza nazionale registrati da almeno 50 anni, appaiono riconducibili alle materie di competenza esclusiva dello Stato delle opere di ingegno (articolo 117, secondo comma, lettera r) e dell'ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l)). Fa presente che il successivo titolo III reca norme generali sull'istruzione, materia di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, comma 2, lettera n)) mentre il titolo IV reca misure di promozione di diversa natura. L'articolo 15, nonché gli articoli da 19 a 20 e da 21 a 22, da 24 a 28 e gli articoli 30 e 30-bis recano disposizioni riconducibili alla materia della tutela della concorrenza. Con specifico riferimento agli articoli da 19 a 22, rileva anche la materia, a competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, della valorizzazione dei beni culturali, così come per l'articolo 20-ter, inserito in sede referente, sulla salvaguardia dell'autenticità storica delle opere artistiche. L'articolo 16 reca disposizioni in materia di organi dello Stato e di tutela dei beni culturali (materie di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera f) e s). Gli articoli 17 e 18 recano ulteriori disposizioni per la tutela dei beni culturali. L'articolo 20-bis, inserito in sede referente, sui creatori digitali, il quale demanda ad un decreto del Ministro della cultura l'istituzione di un apposito repertorio nel registro pubblico delle opere protette, per tutelare i diritti delle opere originali ad alto contenuto digitale, rinviando espressamente alla legge sul diritto d'autore, appare anche riconducibile alla materia delle opere dell'ingegno (articolo 117, secondo comma, lettera r) e dell'ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l)).

Evidenzia poi che l'articolo 23 reca disposizioni riguardanti organi dello Stato, prevedendo l'istituzione di un comitato na-

zionale presso il Ministero del turismo. Sottolinea che quanto alle funzioni di tale comitato, esse afferiscono alla materia del turismo. Ricorda che il turismo rientra tra le materie a competenza residuale delle regioni; tuttavia, l'assetto costituzionale non impedisce l'avocazione allo Stato di taluni funzioni in base al principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, con conseguente esercizio anche della funzione legislativa in materia, purché sia garantito il giusto coinvolgimento delle regioni. Secondo la formulazione dell'articolo il comitato nazionale è presieduto da un rappresentante del Ministero del turismo ed è composto da un delegato per ciascuna regione e provincia autonoma e da un delegato ANCI, per il coordinamento delle campagne di promozione all'estero dell'Italia come destinazione turistica. Il comitato ha, quindi, un ruolo di coordinamento e vede la partecipazione diretta delle regioni. Per quanto riguarda la definizione delle modalità di istituzione del comitato, l'articolo 23 la rimette a un decreto del Ministro del turismo. In merito ritiene che, in considerazione delle competenze attribuite alle regioni in materia di turismo dall'articolo 117 della Costituzione, occorrerebbe valutare l'opportunità di prevedere, anche nell'ambito dell'iter di adozione del decreto attuativo, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

Per quanto riguarda l'articolo 23-bis, inserito in sede referente, sottolinea che esso riguarda l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione, disponendo un potenziamento di uffici consolari all'estero. Infine, l'articolo 29 reca disposizioni inquadrabili nell'ambito delle materie della tutela e della valorizzazione dell'ambiente e dei beni culturali, rispettivamente di competenza esclusiva statale (la tutela) e concorrente (la valorizzazione).

Fa presente poi che il titolo V reca, agli articoli dal 31 al 38, disposizioni riconducibili prevalentemente alla materia di competenza esclusiva statale della tutela della concorrenza di cui all'articolo 117, secondo

comma, lettera *e*) della Costituzione. Gli articoli da 39 a 46 attengono alla materia di competenza esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa ». Ricorda che nel corso dell'esame in sede referente, è stata inserita, con l'articolo 47-*bis*, la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Segnala come, a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento già preveda forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare: l'articolo 7 prevede il parere in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire le modalità attuative per l'erogazione dei contributi per la filiera del legno; l'articolo 10 prevede il parere in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di approvvigionamento di materie prime critiche della filiera della ceramica; l'articolo 11 prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione delle linee guida in materia di sostenibilità ambientale dei prodotti acquistati dalle amministrazioni pubbliche; l'articolo 12 prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del regolamento di delegificazione relativo all'istituzione del liceo del *made in Italy*; l'articolo 21 prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare l'erogazione del contributo per le imprese culturali e creative; l'articolo 22 prevede il parere in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato ad adottare il piano nazionale strategico per le imprese culturali e creative; l'articolo 24 prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale attuativo delle misure per il sostegno del settore fieristico; l'articolo 27 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale attuativo delle misure agevolative per l'ac-

quisizione di imprese agricole da parte di imprese dello stesso settore; l'articolo 28 prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale attuativo per il funzionamento del fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo; l'articolo 29 prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale attuativo delle misure per la valorizzazione delle pratiche tradizionali e del paesaggio rurali; l'articolo 30 prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di riparto dei contributi del fondo per i distretti del prodotto tipico italiano; l'articolo 30-*bis* prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale attuativo del registro delle associazioni nazionali delle città di identità per la valorizzazione delle produzioni agricole di pregio; l'articolo 32 prevede l'accordo in sede di Conferenza unificata per la definizione delle modalità di svolgimento delle attività di ricognizione dei prodotti industriali e artigianali tipici.

Quanto poi al rispetto degli altri principi costituzionali, evidenzia che le disposizioni contenute nel disegno di legge, accomunate dalla finalità di valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni d'eccellenza, le bellezze storico artistiche e le radici culturali nazionali, intersecano una serie di principi costituzionali che vengono in rilievo di volta in volta per ciascuno dei settori o delle misure considerate. In merito richiama le misure che presentano riflessi positivi per l'artigianato – articoli da 32 a 36 –, al cui sviluppo e alla cui tutela l'articolo 45, secondo comma della Costituzione dispone che la legge provveda. Segnala ancora le misure volte alla promozione della ricerca tecnica e scientifica – quali l'articolo 6 –, la tutela del patrimonio storico e artistico della nazione – articoli da 16 a 22 e articolo 29 – e dell'ambiente e della biodiversità – richiama tra gli altri gli articoli 8-*bis* e 9 –, oggetto dell'articolo 9 della Costituzione.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 30 novembre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 13.55.

DL 144/2023: Disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum C. 1491 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 novembre scorso.

Nazario PAGANO, *presidente*, dopo aver dato conto delle sostituzioni, avverte che venerdì 24 novembre è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative al disegno di legge di conversione, senza che ne fossero presentate, e comunica che sono stati acquisiti, oltre al parere del Comitato per la legislazione, i pareri favorevoli delle Commissioni II, V, VI e XI.

Prima di procedere alla deliberazione del mandato, sottopone alla Commissione la proposta di correzione di forma ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di correzione di forma.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) interviene molto brevemente in dichiarazione di voto per esprimere l'auspicio che le disposizioni del provvedimento, con particolare riguardo all'articolo 2, finalmente consentano di rendere operativa, con quasi due anni di ritardo, la piattaforma digitale

per la raccolta delle firme e la loro autenticazione sia per i referendum abrogativi ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione sia per quelli propositivi in materia di riforma costituzionale sia infine per le proposte di leggi di iniziativa popolare. Nel ricordare che il termine originariamente fissato per l'operatività della piattaforma era gennaio 2022, spera che nel giro di pochi mesi si possa finalmente darvi attuazione.

Carmela AURIEMMA (M5S) preannuncia che il Movimento 5 Stelle si asterrà dalla votazione sul conferimento del mandato al relatore per due ordini di ragioni. Segnala in primo luogo che con il provvedimento in esame si deroga ulteriormente all'attivazione di una piattaforma fondamentale per la partecipazione attiva dei cittadini, consentendo la raccolta delle firme e della loro autenticazione in forma digitale senza costi per le associazioni. Rileva che allo stato tale operazione è possibile soltanto per i privati, evidenziando come la mancata piena operatività della piattaforma introduca una discriminazione tra le associazioni che possono sostenere o meno i relativi costi. Aggiunge che nello scorso mese di marzo il Governo, sollecitato dal suo gruppo, aveva assicurato che entro pochi mesi avrebbe reso operativa la piattaforma, cosa che a tutt'oggi non è successa. In secondo luogo, sottolinea che il Movimento 5 Stelle, pur favorevole al rafforzamento degli uffici della Cassazione, non condivide la scelta del Governo di ricorrere alla procedura dell'interpello, determinando di conseguenza un depauperamento del personale di altre amministrazioni, avendo invece preferito il ricorso a nuove assunzioni. Per questi motivi, ribadisce l'astensione del suo gruppo dalla deliberazione sul conferimento del mandato al relatore.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Paolo Emilio Russo, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di nominare i com-

ponenti del Comitato dei nove per la discussione in Assemblea, sulla base delle designazioni dei rappresentanti dei Gruppi.

Modifica all'articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di revoca delle onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana.

C. 110 Panizzut, C. 883 Rizzetto e C. 886 Rampelli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, fa presente che la Commissione avvia l'esame delle abbinata proposte di legge C. 110 Panizzut, C. 883 Rizzetto e C. 886 Rampelli, che si compongono ciascuna di due articoli e modificano la legge 3 marzo 1951, n. 178 che ha istituito le onorificenze dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana » per dare una particolare attestazione a coloro che abbiano speciali benemeritenze verso la Nazione.

In via preliminare, e rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici, ricorda che le onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica, suddivise in vari gradi onorifici, possono essere conferite a cittadini italiani e a stranieri per ricompensare benemeritenze acquistate verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari, ovvero per ragioni di cortesia internazionale. Rammenta poi che l'Ordine è retto da un Consiglio e che a capo dell'Ordine è posto il Presidente della Repubblica. Quanto al procedimento di conferimento delle onorificenze, ricorda che esso prevede una prima fase in cui ciascun ministero invia alla

Presidenza del Consiglio le segnalazioni individuali per il conferimento, corredate dagli atti istruttori. Le segnalazioni cui si intende dar corso sono trasmesse al Consiglio che esprime parere su ciascuna proposta come prescritto dalla legge. Dopo i pareri il Presidente del Consiglio predisporre le proposte da sottoporre all'approvazione del Presidente della Repubblica.

Evidenzia che tutte e tre le proposte all'esame della Commissione modificano la disciplina della revoca delle onorificenze, intervenendo sull'articolo 5 della legge n. 178 del 1951 ai sensi del quale, fatte salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine. Quindi fa presente che attualmente la revoca dell'onorificenza è ammessa solo in due casi: anzitutto, nei casi previsti dalla legge penale. Il rinvio riguarda in particolare le ipotesi in cui sia disposta la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, tanto perpetua quanto temporanea. Quindi ricorda che la revoca può essere disposta per indegnità: al riguardo rammenta che l'articolo 5 della legge n. 178 è completato dalle previsioni dell'articolo 10 del regolamento di attuazione della legge, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, ai sensi del quale si comunica all'interessato la proposta di revoca e gli si contestano i fatti su cui essa si fonda, prefiggendogli un termine, non inferiore a 20 giorni, per presentare per iscritto le sue difese, da sottoporre alla valutazione del Consiglio dell'Ordine. Decorso il termine assegnato per la presentazione delle difese, il cancelliere sottopone gli atti al Consiglio dell'Ordine, per il parere prescritto dall'articolo 5 della legge.

Rispetto alla normativa vigente, sottolinea che la proposta di legge C. 110 modifica il citato articolo 5, aggiungendo al suo unico comma un periodo in base al quale la revoca può essere disposta anche dopo la morte dell'insignito mentre le proposte di legge C. 883 e C. 886, tra loro identiche,

introducono un secondo comma al fine di prevedere la perdita dell'onorificenza nel caso in cui l'insignito si sia macchiato di crimini crudeli e contro l'umanità, specificando che solo in tale ipotesi l'onorificenza può essere revocata anche in caso di morte dell'insignito.

Fa presente che la *ratio* che accomuna le proposte di modifica della legge del 1951 è esplicitata dalle relazioni illustrative e consiste nell'eliminazione degli ostacoli giuridici, consistenti nella mancata previsione legislativa della revoca *post mortem*, che avrebbero finora impedito di poter revocare l'onorificenza di Cavaliere di Gran croce dell'Ordine al merito della Repubblica italiana, decorato di Gran Cordone che è stata conferita nel 1969 al dittatore Josip Broz, noto come maresciallo Tito. Evidenzia che le relazioni illustrative riportano infatti l'appello rivolto il 20 maggio del 2013 dall'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia all'allora Presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano, chiedendo di revocare l'onorificenza al dittatore Tito, riportando che in risposta, dalla Presidenza della Repubblica, si sottolineò come ai sensi dell'articolo 5 delle legge n. 178 del 1951 non sia possibile applicare la revoca delle onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica Italiana » a persone non più in vita.

Nel merito delle soluzioni adottate, evidenzia che la pdl C. 110 non interviene sulle ipotesi di revoca, ma si limita ad introdurre solo la possibilità di una revoca *post mortem*. Le identiche pdl C. 883 e C. 886 prevedono invece che la revoca si abbia in tutti i casi in cui l'insignito si sia macchiato di crimini crudeli e contro l'umanità. Ricorda che nel diritto internazionale i crimini contro l'umanità hanno trovato da ultimo definizione nell'articolo 7 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge n. 232 del 1999 e che in particolare tale disposizione dà una elencazione tassativa degli illeciti che ricadono nella definizione di crimini contro l'umanità. Rammenta che essi sono caratterizzati da gravi fatti perpetrati nell'ambito di un attacco generalizzato o sistematico nei confronti di una

popolazione civile, come l'omicidio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione, il trasferimento coatto, la prigionia intesa come illecita detenzione, la tortura, la violenza e la schiavitù sessuale, l'induzione alla prostituzione e la gravidanza forzate, la sterilizzazione forzata, la persecuzione per motivi politici, razziali, etnici, culturali, religiosi o sessisti, la sparizione forzata di persone, l'*apartheid* ed ogni altro atto inumano volto a causare intenzionalmente gravi sofferenze o gravi pregiudizi all'integrità fisica o mentale.

Sottolinea poi che, ai sensi dell'articolo 2 di tutte le proposte in esame, il Governo è autorizzato ad apportare le modifiche necessarie alle norme di attuazione della legge n. 178 del 1951, contenute nel regolamento adottato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 458 del 1952 e rimarca che, a tal fine, la proposta C. 110 prevede un termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, mentre le proposte C. 883 e 886 stabiliscono un più ampio termine di 90 giorni a decorrere dalla medesima data. Le modifiche necessarie saranno recate con regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Infine, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che, pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, le onorificenze della Repubblica, che richiedono una disciplina unitaria a livello nazionale, appaiono riconducibili alla materia « *ordinamento civile* », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Matteo MAURI (PD-IDP) chiede al relatore un chiarimento in ordine all'espressione « crimini crudeli »; in particolare chiede se tale espressione abbia uno specifico significato giuridico, come ad esempio accade per i « crimini contro l'umanità », o se invece si tratti di una aggettivazione priva di una specifica definizione nell'ordinamento.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente all'onorevole Mauri che nel *dossier* del Servizio studi si rileva come nell'ordinamento non sia rinvenibile una definizione di « crimini crudeli » ma si ricordi la presenza nel codice penale dell'aggravante comune dell'aver agito con crudeltà.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), premettendo che la materia oggetto delle proposte di legge all'esame della Commissione impone al Parlamento una rigorosa attenzione ai fatti della storia, ricorda anzitutto di essere nato a Trieste e di essere stato, nel 1989, il primo esponente del Partito comunista italiano di quelle terre a rendere omaggio, a nome del partito, alle vittime dell'eccidio della Foiba di Basovizza. Richiamando la definizione di Predrag Matvejevic, per il quale se l'Atlantico è il mare della distanza e il Mediterraneo è il mare della vicinanza, allora l'Adriatico è il mare dell'intimità, sottolinea quanto, nonostante quell'intimità, ci si sia potuti odiare, quanti e quali conflitti siano deflagrati in un territorio che per secoli ha mescolato lingue, religioni, culture e identità. E invita tutti a conoscere la storia di quei conflitti prima di affrontare, anche dal punto di vista politico, quelle vicende.

Ricorda anzitutto che dal 2004 il Giorno del ricordo delle vittime delle Foibe è stato individuato nel 10 febbraio e ciò perché in tale data, nel 1947, furono firmati i trattati di Parigi che assegnavano alla Jugoslavia i territori di Istria, Zara e del Quarnaro, dando avvio alla drammatica vicenda degli oltre 300 mila esuli partiti da quelle terre, prevalentemente italiani ma anche sloveni e croati. Evidenziando come per anni su quella vicenda sia calato un silenzio colpevole tanto da parte della Democrazia cristiana quanto da parte del Partito comunista italiano, rileva che dal 2004 ad oggi il dibattito abbia sovrapposto la memoria dello scontro tra fascismo e antifascismo al riconoscimento della complessità di quella pagina di storia, caratterizzata dallo scontro tra opposte aspirazioni nazionali, dalle più diverse appartenenze politiche.

Rimarca il fatto che su quel confine orientale non si sono consumate deportazioni, espulsioni o pulizie etniche bensì

fenomeni di sostituzione nazionale, senza con questo voler ritenere tali fatti meno gravi della pulizia etnica: prima, in esito alla Prima guerra mondiale, il regime fascista ha allontanato migliaia di sloveni e croati dalle regioni italiane, poi gli accordi di pace del 1947 hanno prodotto l'esodo dall'Istria. Ritiene che ciò sia accaduto perché se nella lotta politica può sempre esserci spazio per i compromessi, quando la lotta è nazionalistica ciò non è consentito, perché il nazionalismo – per definizione e storia – incuba e semina odi che alla fine possono solo esplodere. Richiama a titolo esemplificativo l'impresa di Fiume, ricordando i conseguenti *pogrom* verso cittadini croati da parte dei legionari, per affermare che, nonostante Dannunzio abbia definito tali stermini come « impeti di passione », non chiederebbe mai per questo di rimuovere il movimento a Dannunzio presente a Trieste. Ricorda poi ulteriori vicende storiche, dall'incendio per mano fascista dell'hotel *Balkan* del 13 luglio 1920, sede delle istituzioni slave a Trieste, con conseguente *pogrom* antisloveno e rogo di 134 edifici, all'italianizzazione dei cognomi sloveni del 1927, quale tentativo di sradicare l'identità di un popolo fino all'esplosione, il 10 febbraio 1930, di una bomba nella sede del quotidiano fascista « Il Popolo » di Trieste, con conseguente rappresaglia e condanna a morte di quattro irredentisti slavi. In merito, rammenta che proprio a Basovizza, nel 2020, dinanzi alla lapide che ricorda l'esecuzione di quelle condanne a morte, si sono tenuti per mano il Presidente Mattarella e il presidente sloveno Pahor, perché fortunatamente gesti di riconciliazione non sono mancati, da entrambe le parti.

Sottolinea come la seconda guerra mondiale abbia scomposto assetti, etnie e comunità, e ciò soprattutto nelle terre di confine, ricordando l'offensiva tedesca sulla Jugoslavia, la persecuzione di due milioni di serbi, l'eccidio di ebrei e rom, la resistenza jugoslava, il caos che ha fatto seguito all'armistizio dell'8 settembre, l'uccisione dell'istriana Norma Cossetto, infoibata nell'autunno del 1943, e la nascita di opposte retoriche negazioniste, per arrivare negli anni Settanta al Trattato di Osimo e all'in-

contro a Trieste nel 1998 tra il Presidente della Camera, Luciano Violante, e il *leader* della destra, Gianfranco Fini, per tentare di ricomporre un quadro storico complesso e la gravità di una storia che ha visto vittime e carnefici da entrambe le parti.

Sottolineando come il suo intento non sia quello di difendere la memoria di Tito, ma di palesare la complessità di una vicenda storica, si dichiara colpito dal fatto che la maggioranza abbia presentato sulla revoca delle onorificenze tre proposte di legge, delle quali due – C. 883 e C. 886 – identiche, sostanzialmente anche nei firmatari. Teme che ciò sia indice di un uso parziale e politico del passato, mentre il Paese avrebbe bisogno della consapevole coscienza della complessità della storia, che certamente non emerge dalla lettura delle relazioni illustrative che accompagnano le proposte di legge. Di tali relazioni, in particolare, stigmatizza la totale rimozione delle responsabilità storiche del regime fascista in quelle terre, con la persecuzione e la repressione della popolazione slovena.

In conclusione si chiede se queste proposte siano solo il frutto di una campagna politica e propagandistica, del tentativo di riabilitare ciò che non è riabilitabile, come sembra, o se esistano le condizioni o anche solo le premesse per affrontare una riflessione più seria sul piano storico, culturale, politico e umano.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, ritiene opportuno svolgere alcune riflessioni a seguito degli stimoli scaturiti dall'analisi del collega Cuperlo. In primo luogo, rivolgendosi al presidente e indirettamente al collega Cuperlo, fa presente che si tratta di una vicenda tutta interna alla storia repubblicana. Rileva quindi come l'onorificenza al dittatore Tito sia stata riconosciuta dalla Repubblica italiana che oggi sente tutto il peso della storia e delle proprie responsabilità a seguito di un percorso di analisi confluito nell'istituzione della giornata della memoria delle vittime delle foibe. Si tratta di una celebrazione della Repubblica italiana che, facendo i conti con la propria storia, introduce una giornata in cui i cittadini italiani ricordano altri cittadini ita-

liani vittime innocenti di un'azione che ha inciso profondamente nella comunità, anche sul piano storico e culturale, e che costituisce una pesante eredità del passato. Aggiunge che i provvedimenti in esame, volti al superamento degli ostacoli giuridici posti dalla normativa vigente alla revoca dell'onorificenza al dittatore Tito, rappresentano il verdetto dell'ampio processo di analisi che ha riguardato le vicende del confine orientale del Paese. Non negando la necessità di avviare una riflessione più ampia relativa anche ai periodi precedenti, ritiene che oggi vi sia comunque il dovere morale di onorare tali vicende. Richiamando le parole del collega Cuperlo, fa presente che oggi, grazie a un processo di pacificazione che ha consentito di superare un odio dalle radici profonde, l'Adriatico è davvero il mare dell'intimità. Chiede quindi di completare il processo in atto con l'iniziativa in esame, ben conoscendo per esperienza personale cosa significhi convivere in una terra di confine tra persone di lingua e cultura diverse. Pur consapevole della complessità del tema evidenziata dall'intervento del collega Cuperlo, ritiene che l'interpretazione da lui fornita faccia torto alla sua formazione e alla sua collocazione politica, aggiungendo che derubricare tali vicende sotto la voce delle opposte teorie negazioniste o dell'uso a fini politici non faccia onore allo sforzo di pacificazione compiuto dalla nostra comunità. A suo avviso oggi ci si trova di fronte a una scelta radicale, vale a dire quella di revocare un'onorificenza che grida vendetta, frutto di un'analisi del processo di pulizia etnica e di annientamento fisico messo in atto in Istria e Dalmazia. In conclusione, dichiara con sincerità e anche con un po' di incredulità che, per il collega Cuperlo non fare proprio il principio che esattamente di pulizia etnica e di annientamento fisico si è trattato, fa torto alla sua storia personale e al suo profilo.

Alfonso COLUCCI (M5S) sottolinea che, se l'espressione di un giudizio critico della storia è compito che spetta agli intellettuali e anche ai politici, occorre evitare che il giudizio critico della storia diventi strumento di lotta politica, di revisionismo po-

litico. Ritiene che la proposta di revocare l'onorificenza a Tito, per come sono presentati e articolati i testi e per il contenuto delle relazioni illustrative, presti il fianco al sospetto dell'utilizzo politico dell'approccio critico agli eventi storiografici. Stigmatizza il fatto che, mentre la Commissione dovrebbe affrontare temi di primario interesse per la vita dei cittadini, la maggioranza avverte il bisogno di impegnarla su temi di questa natura, che non esprimono altro che un tentativo di strumentalizzazione politica. Ricordando un'altra proposta di legge della quale la maggioranza ha imposto la calendarizzazione, relativa all'inserimento dell'inno nazionale in Costituzione, invita a valutare l'accantonamento di queste proposte di legge, per consentire alla Commissione Affari costituzionali di lavorare su questioni che davvero interessano la vita dei cittadini, abbandonando la mera propaganda politica.

Federico FORNARO (PD-IDP), nel dichiarare di condividere le riflessioni del collega Alfonso Colucci, ritiene che il relatore non abbia colto l'invito, ragionevole, documentato e argomentato storicamente in maniera ineccepibile, dell'onorevole Cuperlo a riflettere prima di aprire un capitolo che presenta grandi elementi di complessità. Fa quindi presente che il provvedimento in esame, una volta approvato, consentirà di revocare l'eventuale onorificenza non soltanto a Tito ma anche a chiunque si sia macchiato di crimini crudeli e contro l'umanità. Nel ritenere che tutti convengano nel giudicare le leggi razziali del 1938 un crimine contro l'umanità, dà lettura di un testo in favore del razzismo nazionale, scritto dall'allora redattore della rivista *La difesa della razza* Giorgio Almirante cui la maggioranza ancora oggi intitola strade e piazze italiane. Nel richiamare il riconoscimento venuto dal Presidente Mattarella al ruolo giocato da Almirante nell'evoluzione della destra italiana dal neofascismo a una dimensione democratica, ritiene che con il provvedimento in

esame si apre una discussione che rischia di far perdere la cognizione della complessità delle vicende.

Invita quindi i colleghi a non usare le leggi per riaprire o riscrivere capitoli complessi della nostra storia passata, sottolineando come la scelta sofferta di istituire la giornata in memoria delle vittime delle foibe, che ha visto peraltro l'ampio consenso del Parlamento, dimostri che è necessario favorire in quelle occasioni riflessioni e non ricostruzioni ad uso politico. Nel sottoscrivere fino all'ultima parola il giudizio che l'onorevole Cuperlo ha espresso sulla figura di Tito, ritiene che d'altro canto debba essere anche ricordato il ruolo straordinariamente positivo avuto dalla resistenza jugoslava nella lotta al nazismo. Nell'invitare il relatore ad evitare di incidere nella memoria relativamente ad una questione, quale quella dell'onorificenza a suo tempo conferita a Tito, nota soltanto a pochi addetti ai lavori, rileva la singolarità di due proposte di legge praticamente identiche, sottoscritte in entrambi i casi dai medesimi esponenti di Fratelli d'Italia, con l'unica differenza del primo firmatario, come se vi fosse una corsa alla primazia all'interno del gruppo su questo tema. Ritiene in conclusione che sia interesse di tutti riflettere, ragionare ed evitare di aprire in modo poco utile un dibattito che non tiene conto della corretta trasmissione della memoria né della complessità della storia e dei drammi del confine orientale.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 30 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

ALLEGATO 1

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*. C. 1341 Governo.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1341, recante « Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* », nel testo risultante dalle modifiche approvate dalla X Commissione nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che:

il disegno di legge, che consta di sei titoli e 59 articoli, è volto a sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi e delle connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del *made in Italy*, ed è stato dichiarato, a completamento della manovra di bilancio 2023-2025, collegato alla legge di bilancio con il Documento di economia e finanza 2023;

il titolo I enuncia i « Principi e obiettivi » del disegno di legge; il titolo II, rubricato « Crescita e consolidamento delle filiere strategiche nazionali », consta di 14 articoli suddivisi in due capi di cui il primo prevede « Misure generali », rivolte a tutti i settori produttivi, e il secondo detta « Misure settoriali », a sostegno di specifiche filiere; il titolo III reca disposizioni in materia di « Istruzione e formazione »; il titolo IV, composto dagli articoli da 15 a 30-*bis*, reca « Misure di promozione »; il titolo V, rubricato « Tutela dei prodotti *made in Italy* », è composto da sedici articoli ripartiti in tre capi dei quali il primo detta disposizioni in materia di « Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta », il secondo è dedicato alle « Nuove tecnologie » e il terzo alle disposizioni in materia di « Lotta alla contraffazione »; il titolo VI, infine, reca le « Disposizioni finali »;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del disegno di legge sono prevalentemente riconducibili alla materia « tutela della concorrenza » di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

assumono inoltre rilievo, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione, ulteriori materie di competenza legislativa esclusiva statale quali « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato » (lettera g)), « opere di ingegno » (lettera r)), « giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile » (lettera l)), « norme generali sull'istruzione » (lettera n)) e « tutela dei beni culturali » (lettera s));

con specifico riferimento agli articoli da 19 a 22 e all'articolo 29, rileva anche la materia della valorizzazione dei beni culturali, di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

a fronte di questo intreccio di competenze il provvedimento prevede ampie forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali (articoli 7, 10, 11, 12, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 30-*bis* e 32);

l'articolo 23 prevede l'istituzione di un comitato nazionale presso il Ministero del turismo, con funzioni che attengono alla materia del turismo, che rientra tra le materie a competenza residuale delle regioni, rimettendo le modalità di istituzione del comitato a un decreto del Ministro del turismo senza prevedere nell'ambito dell'*iter* di adozione del decreto attuativo, forme

di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali:

le disposizioni contenute nel disegno di legge, accomunate dalla finalità di valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni d'eccellenza, le bellezze storico artistiche e le radici culturali nazionali (articolo 1), intersecano una serie di principi costituzionali che vengono in rilievo di volta in volta per ciascuno dei settori o delle misure considerate;

le misure relative all'artigianato (articoli da 32 a 36) danno attuazione alle disposizioni dell'articolo 45, secondo comma, della Costituzione;

le misure di promozione della ricerca tecnica e scientifica (articolo 6), di tutela del patrimonio storico e artistico della nazione (articoli da 16 a 22 e l'articolo 29), dell'ambiente e della biodiversità (articoli 8-*bis* e 9), si muovono nell'ambito dell'articolo 9 della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la commissione di merito l'opportunità di prevedere, anche nell'ambito dell'*iter* di adozione del decreto attuativo previsto dall'articolo 23 del disegno di legge, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

ALLEGATO 2

DL 144/2023: Disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum. C. 1491 Governo.**CORREZIONI DI FORMA APPROVATE***All'articolo 1:*

al comma 1, le parole: « di cui al medesimo articolo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « del medesimo articolo 1 » e dopo le parole: « nel Comparto Ministeri » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 2, le parole: « alla Area » sono sostituite dalle seguenti: « all'Area » e le parole: « già inquadrati nel Comparto Ministeri seconda area » sono sostituite dalle seguenti: « , già inquadrati nel Comparto Ministeri, seconda area »;

al comma 3, le parole: « all'ufficio centrale » sono sostituite dalle seguenti: « all'Ufficio centrale ».

*All'articolo 2:**al comma 1:*

alla lettera a), capoverso 342-bis, primo periodo, le parole: « della Giustizia » sono sostituite dalle seguenti: « della giustizia »;

alla lettera b), la parola: « aggiunte » è sostituita dalla seguente: « inserite »;

al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: « comma 341 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e, al secondo periodo, le parole: « tramite Consip S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « tramite la Consip S.p.A. »;

al comma 3, le parole: « Fondo speciale » sono sostituite dalle seguenti: « fondo speciale » e dopo le parole: « del bilancio triennale 2023-2025 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro informale con una delegazione del Consiglio degli Affari parlamentari dell'Assemblea Nazionale della Repubblica socialista del Vietnam	22
---	----

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI

Giovedì 30 novembre 2023.

Incontro informale con una delegazione del Consiglio degli Affari parlamentari dell'Assemblea Nazionale della Repubblica socialista del Vietnam.

L'incontro informale si è svolto dalle 8.45 alle 9.55.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	24
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. C. 1515 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	44
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia. C. 113 (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora. C. 433 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	35
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	57

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi. Atto n. 88 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	36
ALLEGATO 3 (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	61
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati del gruppo Avs</i>)	71
ALLEGATO 5 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati del gruppo M5s</i>)	75
Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Atto n. 90 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 30 novembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottose-

gretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 9.10.

DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.

C. 1474-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI) *relatrice*, osserva preliminarmente che il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è già stato esaminato dalla Commissione nella seduta del 15 novembre 2023, che ha espresso in tale sede un parere favorevole. Segnala, altresì, che gli emendamenti e i subemendamenti approvati in sede referente non sono corredati di relazione tecnica, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo 5.100, del Governo, cui invece è stata allegata una relazione tecnica.

Passando quindi all'illustrazione delle modifiche introdotte dalla competente Commissione in sede referente aventi carattere finanziario, rileva preliminarmente che l'articolo 5, comma 2-*bis* prevede che il Presidente della Regione Campania, in qualità di Commissario straordinario per l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, trasmetta al Governo una relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto medesimo, comprendente l'indicazione delle risorse disponibili, impegnate ed erogate, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da applicare ai relativi interventi di adeguamento. Rileva che, secondo quanto asserito dalla relazione tecnica, le disposizioni hanno ad oggetto un'incombenza procedimentale da adempiere nell'esercizio delle ordinarie funzioni istituzionali, con la conseguenza che dalla

relativa attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, pertanto, non ha osservazioni da formulare. Fa, inoltre, presente che ai sensi della medesima disposizione la regione Campania individua le risorse, tra quelle disponibili in esito alle attività sopra delineate, da destinare al comune di Pozzuoli come contributo per l'apertura al transito delle gallerie di collegamento tra il porto di Pozzuoli e la viabilità di accesso alla tangenziale di Napoli e per la manutenzione per l'anno 2024 delle medesime gallerie. Segnala che per tali attività il comune di Pozzuoli potrà avvalersi, anche mediante sottoscrizione di apposita convenzione, di ANAS Spa, cui è dovuto esclusivamente il recupero degli oneri effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle predette attività nel limite delle risorse disponibili. Al riguardo, rileva preliminarmente che quest'ultima disposizione, introdotta con un subemendamento non corredato di relazione tecnica, individua una nuova ulteriore destinazione di risorse già stanziata e destinata a spesa, e sotto questo profilo non ha osservazioni da formulare. Sul punto, ritiene tuttavia che andrebbe assicurato che tale destinazione, essendo di carattere obbligatorio, sia comunque subordinata alla presenza di risorse disponibili all'esito della predetta ricognizione.

Con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 6, rileva preliminarmente che le disposizioni in oggetto integrano la dotazione finanziaria prevista per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei. In particolare, rileva che le modifiche approvate dalla Commissione di merito prevedono che, nel quadro della ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati coordinata dalla Città metropolitana di Napoli, possa essere reclutato personale per un arco temporale di ventiquattro mesi, in luogo dei dodici originariamente previsti. Parallelamente, le modifiche in esame elevano da 4 a 6,8 milioni di euro, sempre per l'anno 2023, il limite massimo della spesa autorizzata in favore dei comuni che procederanno al predetto reclutamento. Rammenta, inoltre, che du-

rante l'esame del testo originario del presente decreto-legge presso la Commissione Bilancio in sede consultiva, è stata avanzata una richiesta di chiarimenti circa il fatto che l'intero onere fosse stato imputato al 2023, sebbene l'impiego di personale fosse previsto anche nell'anno 2024. Ricorda che, con riguardo a tali rilievi, la rappresentante del Governo nella citata seduta del 15 novembre 2023 ha affermato che le risorse saranno trasferite ai comuni interessati nell'anno 2023 e saranno impiegate secondo il profilo temporale dei relativi interventi e che l'utilizzo delle risorse non determina effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente negli andamenti tendenziali di finanza pubblica. Alla luce di quanto premesso, reputa necessario che il Governo chiarisca se anche l'ulteriore spesa di 2,8 milioni di euro, trasferita ai comuni nel 2023 e prevedibilmente impiegata nel 2024 e 2025, in forza del prolungamento dell'arco temporale di utilizzo del personale, non determini effetti sui saldi di indebitamento e fabbisogno come sembra evincersi dal testo della disposizione. In particolare, in tal caso dovrebbe essere chiarito sulla base di quale procedura possano essere già state imputate ai tendenziali di fabbisogno e di indebitamento netto negli esercizi 2024 e 2025 spese ancora non autorizzate dalla legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che, a seguito delle modifiche apportate in sede referente, al comma 1 dell'articolo 7 è stato incrementato l'importo degli oneri di parte corrente derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, commi 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, relativamente all'analisi di vulnerabilità, e 4, nonché agli articoli 3, 4, 5 e 6, prevedendosi che agli ulteriori oneri, pari a euro 2,8 milioni di euro per l'anno 2023, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo, fermo restando quanto osservato in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare dal momento che da un'interrogazione alla

banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che sul citato Fondo sono disponibili per l'anno 2023 circa 10,3 milioni di euro.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, con riferimento ai chiarimenti richiesti dalla relatrice fa presente che, per quanto attiene all'articolo 5, comma 2-*bis*, la regione Campania provvederà a destinare al comune di Pozzuoli un contributo per l'apertura al transito delle gallerie di collegamento tra il porto di Pozzuoli e la viabilità di accesso alla tangenziale di Napoli e per la manutenzione delle medesime gallerie per l'anno 2024 solo qualora dalla ricognizione effettuata ai sensi della medesima disposizione risulti effettivamente la presenza di risorse disponibili.

Precisa, inoltre, che al fine di assicurare la corrispondenza anche sotto il profilo temporale tra gli oneri derivanti dalle modifiche introdotte all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, che consentono il reclutamento di personale per un arco temporale di ventiquattro mesi, in luogo dei dodici originariamente previsti, e la relativa copertura finanziaria, la riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, del presente provvedimento deve essere riferita agli esercizi finanziari 2024 e 2025 e ripartita tra i medesimi esercizi secondo il profilo temporale dei relativi oneri.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, alla luce di quanto indicato dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1474-A, di conversione in legge del decreto-legge n. 140 del 2023, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento all'articolo 5, comma 2-*bis*, la Regione Campania provvederà a

destinare al comune di Pozzuoli un contributo per l'apertura al transito delle gallerie di collegamento tra il porto di Pozzuoli e la viabilità di accesso alla tangenziale di Napoli e per la manutenzione delle medesime gallerie per l'anno 2024 solo qualora dalla ricognizione effettuata ai sensi della medesima disposizione risulti effettivamente la presenza di risorse disponibili;

al fine di assicurare la corrispondenza anche sotto il profilo temporale tra gli oneri derivanti dalle modifiche introdotte all'articolo 6, comma 1, lettera a), che consentono il reclutamento di personale per un arco temporale di ventiquattro mesi, in luogo dei dodici originariamente previsti, e la relativa copertura finanziaria, la riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del presente provvedimento deve essere riferita agli esercizi finanziari 2024 e 2025 e ripartita tra i medesimi esercizi secondo il profilo temporale dei relativi oneri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 6, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di 4.050.000 euro per l'anno 2023, di 467.000 euro per l'anno 2024 e di 2.333.000 euro per l'anno 2025, che sono trasferiti, sulla base del piano di cui al comma 2, per l'importo di 4 milioni di euro per l'anno 2023, di 467.000 euro per l'anno 2024 e di 2.333.000 euro per l'anno 2025, direttamente ai comuni interessati nella misura spettante ai sensi di quanto previsto dal comma 2 e, per l'importo di 50.000 euro per l'anno 2023, alla regione Campania ai sensi di quanto previsto dal comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri di parte corrente derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 3, lettere a), b) e c), relativamente all'analisi di vulnerabilità, e 4, nonché dagli articoli 3, 4, 5 e 6, pari a euro 14.142.858 per l'anno 2023, a euro 1.324.142 per l'anno 2024 e a euro 2.333.000 per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a euro 14.142.858 per l'anno 2023 e a euro 857.142 per l'anno 2024, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) quanto a euro 467.000 per l'anno 2024 e a euro 2.333.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relattrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relattrice riferita al testo del provvedimento.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relattrice*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Caso 2.5, che prevede, tra l'altro, l'effettuazione di un'analisi della vulnerabilità delle strutture degli istituti e dei luoghi della cultura, stabilendo a tal fine che le strutture del Ministero della cultura possano avvalersi di esperti entro il limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2024, senza tuttavia individuare la necessaria copertura finanziaria;

Sarracino 2.13, che prevede che per gli interventi antisismici realizzati nell'area dei Campi Flegrei sia possibile beneficiare di una detrazione pari al 110 per cento

delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026, utilizzabile anche mediante cessione del credito o sconto in fattura, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano né indicare la relativa copertura finanziaria;

Santillo 2.48, che riconosce una detrazione fiscale pari al 110 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026 per interventi effettuati su edifici ubicati nella zona individuata all'esito della delimitazione speditiva di cui al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 2, utilizzabile anche mediante cessione del credito o sconto in fattura, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano né indicare la relativa copertura finanziaria;

Santillo 2.49, che riconosce una detrazione fiscale pari al 110 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026 per interventi di mitigazione del rischio sismico sugli edifici privati individuati dall'analisi della vulnerabilità sismica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), utilizzabile anche mediante cessione del credito o sconto in fattura, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano né indicare la relativa copertura finanziaria;

gli identici emendamenti Ruffino 2.52 e Bonelli 2.54, che riconoscono una detrazione fiscale pari al 110 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026 per interventi di mitigazione del rischio sismico sugli edifici privati individuati dall'analisi della vulnerabilità sismica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano né indicare la relativa copertura finanziaria;

Ilaria Fontana 2.02, che riconosce una detrazione fiscale, utilizzabile anche mediante cessione del credito o sconto in fattura, pari al 110 per cento delle spese relative alla classificazione e alla verifica sismica degli immobili ad uso abitativo o produttivo ubicati nei territori ricadenti

nella zona rossa, fino a un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per ciascuna unità immobiliare, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano né indicare la relativa copertura finanziaria;

De Luca 5.4, che prevede che nelle attività di ricognizione delle criticità della rete infrastrutturale di cui all'articolo 5 sia data priorità al completamento, alla realizzazione e all'apertura delle opere del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale, attraverso lo stanziamento di risorse aggiuntive poste a carico del bilancio dello Stato, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria.

Per altre proposte emendative ritiene, invece, necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai rispettivi effetti finanziari.

In primo luogo, segnala l'emendamento Caso 2.23, che prevede che nel piano straordinario di vulnerabilità di cui all'articolo 2 sia inclusa l'istituzione di un Osservatorio permanente dei Campi Flegrei entro il limite di spesa di 250.000 euro per l'anno 2024 e 200.000 euro a decorrere dall'anno 2025, ponendo i relativi oneri a carico delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *a*). Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.

Richiama, quindi, l'emendamento Caso 2.1001, che prevede che nel piano straordinario di vulnerabilità di cui all'articolo 2 sia incluso il potenziamento del sistema di monitoraggio sismico e vulcanico gestito dall'Osservatorio Vesuviano, ponendo i relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, a carico della quota del Fondo per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinata alla realizzazione di interventi di prevenzione del rischio sismico. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle ri-

sorse utilizzate a copertura, nonché una assicurazione circa il fatto che il loro impiego non pregiudichi la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulla predetta quota del Fondo.

Parimenti fa presente che l'emendamento Caso 2.1000 prevede che nel piano straordinario di vulnerabilità di cui all'articolo 2 sia incluso il potenziamento del sistema di monitoraggio delle deformazioni del fondale marino denominato MEDUSA gestito dall'Osservatorio Vesuviano, ponendo i relativi oneri, pari a 500.000 euro per l'anno 2024, a carico della quota del Fondo per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinata alla realizzazione di interventi di prevenzione del rischio sismico. Anche con riferimento a tale proposta emendativa ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura nonché una assicurazione circa il fatto che il loro impiego non pregiudichi la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulla predetta quota del Fondo.

Segnala, poi, l'emendamento Toni Ricciardi 2.29, che è volto a prevedere che nel piano straordinario di vulnerabilità di cui all'articolo 2 sia inserito anche un elenco degli immobili pubblici e privati vulnerabili siti nell'area dei Campi Flegrei. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, dal momento che per tutti gli altri interventi inclusi nel piano sono state previste specifiche autorizzazioni di spesa.

Fa presente, quindi, che gli identici emendamenti Ruffino 2.38 e Graziano 2.40 prevedono che, al solo fine di accedere agli specifici finanziamenti pubblici per gli enti territoriali ricadenti in zone sismiche 1, l'area rossa che delimita il rischio vulcanico dell'area flegrea è equiparata alla zona sismica 1. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative in esame, che appaiono suscettibili di determinare un am-

pliamento della platea dei soggetti destinatari di misure di incentivazione previste a legislazione vigente.

Richiama, poi, l'emendamento Morfino 2.44, che prevede l'incremento, in misura pari a 100.000 euro per l'anno 2024 e a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, delle risorse destinate alla realizzazione del programma di implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), ponendo i relativi oneri a carico della quota del Fondo per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinata alla realizzazione di interventi di prevenzione del rischio sismico. Anche con riferimento a tale proposta emendativa, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura nonché una assicurazione circa il fatto che il loro impiego non pregiudichi la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulla predetta quota del Fondo.

Fa presente, quindi, che l'articolo aggiuntivo Ilaria Fontana 4.01 prevede che la regione Campania, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e con i comuni dell'area flegrea, rendano disponibili e accessibili, mediante pubblicazione in una apposita piattaforma di monitoraggio e nei rispettivi siti istituzionali, i dati, i documenti e le informazioni in base ai quali sono stati elaborati i piani e i programmi previsti dal presente decreto, nonché i dati riferiti al relativo stato di avanzamento e attuazione. Al riguardo, reputa necessario che il Governo chiarisca se le amministrazioni pubbliche interessate possano effettivamente provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Evidenzia, poi, che l'emendamento Caso 5.1009 incrementa l'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 5, in misura pari a 100.000 euro per l'anno 2023 e a 300.000 euro per l'anno 2024, da destinare in parte alle attività di ricognizione di cui al comma 1, in parte all'aggiornamento della pianificazione di emergenza, ponendo

i relativi oneri a carico delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *a*). Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.

Segnala, poi, l'emendamento Ruffino 5.7, che prevede che nelle attività di ricognizione delle criticità della rete infrastrutturale di cui all'articolo 5 sia data priorità al completamento, alla realizzazione e all'apertura delle opere del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale, attraverso lo stanziamento da parte della regione Campania delle risorse necessarie anche alla copertura dei costi di gestione e manutenzione delle opere. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, che sembrerebbe porre in capo alla regione Campania nuovi o maggiori oneri connessi al reperimento delle risorse finanziarie aggiuntive da destinare agli interventi ivi previsti.

Fa presente, poi, che l'emendamento Speranza 5.9 autorizza il comune di Pozzuoli ad affidare alla società Tangenziale di Napoli Spa le attività di monitoraggio e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle gallerie di collegamento tra la tangenziale di Napoli e il porto di Pozzuoli, quantificando i relativi oneri in 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e individuando la relativa copertura finanziaria a carico delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *a*). Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo circa la correttezza della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.

Segnala, quindi, gli identici emendamenti Ruffino 5.12 e Speranza 5.13, che prevedono l'affidamento diretto e definitivo alla società Tangenziale di Napoli Spa della gestione delle opere necessarie a garantire l'immediato avvio all'esercizio delle gallerie di collegamento tra la tangenziale di Napoli

e il porto di Pozzuoli, specificando che ai relativi costi di gestione si provvede attraverso appositi stanziamenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assegnati alla predetta società. Al riguardo, considera necessario che il Governo chiarisca se siano effettivamente disponibili, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, risorse destinate a legislazione vigente agli interventi indicati dalla proposta emendativa, ovvero se si tratti di stanziamenti ulteriori, come tali privi di quantificazione e copertura.

Fa presente, poi, che l'emendamento Speranza 5.1006 è volto a prevedere che il comune di Pozzuoli possa avvalersi, a decorrere dall'anno 2025, della società ANAS Spa per l'esecuzione delle attività concernenti l'apertura al transito delle gallerie di collegamento tra il porto di Pozzuoli e la viabilità di accesso alla tangenziale di Napoli e la manutenzione delle medesime gallerie. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa, considerato che alle attività ivi previste si dovrà provvedere nei limiti delle risorse disponibili e che il comma 2-bis dell'articolo 5 sembra limitare i finanziamenti previsti all'anno 2024.

Rileva che l'emendamento Scotto 6.3 prevede, da un lato, l'estensione a trentasei mesi della durata dei contratti a tempo determinato che possono essere stipulati per il potenziamento della struttura di protezione civile nei comuni della Città metropolitana di Napoli, e, dall'altro, consente ai comuni di assumere personale con contratti a tempo determinato di tre anni, prorogabili, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, ponendo i relativi oneri, quantificati in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a carico delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *a*). Osserva che la proposta emendativa prevede, inoltre, il reclutamento di agenti di polizia locale a tempo determinato, in deroga ai vigenti tetti di

spesa, a valere sulle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo circa la correttezza, anche sotto il profilo temporale, della quantificazione degli oneri indicata dalla proposta emendativa, tenuto altresì conto che essa consente assunzioni con contratti a tempo determinato di tre anni, suscettibili di proroga, nonché in merito all'effettiva disponibilità delle corrispondenti risorse utilizzate a copertura. Reputa, inoltre, necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria degli oneri per il reclutamento degli agenti di polizia locale, peraltro non quantificati.

Segnala, quindi, che l'emendamento Ruffino 6.10 prevede la possibilità per i comuni della Città metropolitana di Napoli di reclutare, per le attività di presidio del territorio interessato e in deroga ai vigenti tetti di spesa, agenti di polizia locale a tempo determinato a valere sulle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal Codice della strada, di cui all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria, a fronte di spese di personale peraltro prive di quantificazione.

Da ultimo, rileva che l'articolo aggiuntivo Caso 6.01000 è volto ad autorizzare l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) ad assumere, anche in deroga ai vincoli di spesa e assunzionali, per la sezione di Napoli dell'Osservatorio Vesuviano, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quattro nuove unità di personale, provvedendo ai relativi oneri, pari complessivamente a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 250.000 euro annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa co-

pertura finanziaria, tenuto conto della natura permanente della spesa di personale ivi prevista.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Sandra SAVINO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente indicate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura, mentre non ha rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) richiamando le considerazioni già svolte in precedenti sedute della Commissione, evidenzia su un piano generale come nel vaglio delle proposte emendative all'esame dell'Assemblea questa Commissione e il rappresentante del Governo debbano attenersi in modo rigoroso ed esclusivo a una verifica di ordine tecnico-finanziario, con particolare riguardo alla congruità delle quantificazioni e delle coperture indicate nelle singole proposte emendative, prescindendo dunque da qualsiasi valutazione di merito sul contenuto delle stesse.

Ciò posto, osserva che le motivazioni addotte dalla sottosegretaria Savino a sostegno dei pareri contrari in precedenza espressi non siano state minimamente argomentate, come nel caso, ad esempio, dell'emendamento Caso 2.23, sul quale la relatrice aveva richiesto di circostanziare l'eventuale inidoneità della copertura finanziaria dei relativi oneri a carico delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Parimenti, osserva che anche l'emendamento Ruffino 5.7 non appare, a suo avviso, in alcun modo suscettibile di comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in considerazione del carattere prettamente ordinamentale delle sue disposizioni, che si limitano a individuare un ordine di priorità nell'ambito delle attività coordinate dalla

regione Campania ai sensi dell'articolo 5, comma 1, senza comunque recare impegni vincolanti in capo agli enti a vario titolo interessati.

Ritiene, altresì, opportuna una maggiore delucidazione in merito ai presunti profili di onerosità dell'articolo aggiuntivo Ilaria Fontana 4.01, posto che la rappresentante del Governo ha in sostanza eluso la richiesta di chiarimenti formulata dalla relatrice in ordine alla possibilità per le pubbliche amministrazioni coinvolte di assicurare la disponibilità dei dati e delle informazioni ivi previste, tramite pubblicazione in un'apposita piattaforma di monitoraggio. Al riguardo, evidenzia come tali attività dovrebbero peraltro rientrare nello svolgimento dei compiti istituzionali ordinariamente affidati alle medesime amministrazioni.

Reputa discutibile, infine, l'asserita onerosità delle disposizioni di cui all'emendamento Ruffino 5.12, rilevando come la previsione di adeguate risorse finanziarie da destinare alla manutenzione delle gallerie di collegamento tra la tangenziale di Napoli e il porto di Pozzuoli, sia sostanzialmente inevitabile, dal momento che sarebbe impensabile non assicurare l'operatività dell'infrastruttura una volta che essa sia completata e messa in esercizio.

Marco GRIMALDI (AVS) chiede ulteriori delucidazioni in merito al parere contrario espresso sull'emendamento Bonelli 2.54, con specifico riferimento alla necessità di procedere ad una previa quantificazione degli oneri, dal momento che la citata proposta emendativa si limita a richiamare l'applicazione della vigente disciplina relativa al cosiddetto *sismabonus*.

La sottosegretaria Sandra SAVINO conferma i pareri contrari in precedenza formulati, precisando che la valutazione espressa deriva esclusivamente dall'esame dei profili inerenti alla quantificazione degli oneri derivanti dalle proposte emendative o alla relativa copertura finanziaria. Con specifico riguardo all'emendamento Ruffino 5.7, cui ha fatto prima cenno il deputato Dell'Olio, precisa che esso pre-

vede che la realizzazione delle priorità ivi indicate sia comunque assistita dai correlati finanziamenti nonché dallo stanziamento di apposite risorse destinate a fronteggiare i costi di gestione e manutenzione delle opere infrastrutturali interessate, mentre con riferimento all'emendamento Bonelli 2.54 rileva che la proposta emendativa prevede l'estensione dell'applicazione della disciplina relativa al cosiddetto *sismabonus* al 110 per cento senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei relativi oneri né all'individuazione della corrispondente copertura finanziaria.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, preso atto della valutazione espressa dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 2.5, 2.13, 2.23, 2.29, 2.38, 2.40, 2.44, 2.48, 2.49, 2.52, 2.54, 2.1000, 2.1001, 2.02, 4.01, 5.4, 5.7, 5.9, 5.12, 5.13, 5.1006, 5.1009, 6.3, 6.10 e 6.01000, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 9.35.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 30 novembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 13.55.

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate

dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti.

C. 1515 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ylenia LUCASELLI (FDI), *relatrice*, nel ricordare che il disegno di legge, di iniziativa governativa, già approvato dal Senato della Repubblica, conferisce al Governo deleghe legislative in materia di interventi a sostegno della competitività dei capitali, fa presente che il testo iniziale del provvedimento era corredato di relazione tecnica e che sul testo del disegno di legge, come modificato dal Senato, il Governo ha predisposto una relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Passando ad esaminare gli aspetti di competenza della Commissione bilancio, con riferimento agli articoli 1 e 2, evidenzia preliminarmente che le norme in esame intervengono in materia di tecniche alternative per l'ammissione a negoziazione di strumenti finanziari ed ampliano la categoria delle piccole e medie imprese emittenti azioni quotate. In proposito non ha osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni stesse.

Con riferimento all'articolo 3, evidenzia preliminarmente che le disposizioni permettono e disciplinano la dematerializzazione delle quote di piccole e medie imprese. Rileva che, in conseguenza di tale dematerializzazione, la relazione tecnica stima una perdita di gettito erariale, quantificata in misura pari a 3,3 milioni di euro annui, derivante dal fatto che, a legislazione vigente, gli atti di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata sono soggette a imposta di registro, imposte di bollo e pagamento di diritti di segreteria. In proposito, non ha osservazioni da formulare riguardo alla quantificazione degli oneri che appare verificabile, sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica, e pru-

denziale giacché sono stati selezionati tutti gli atti negoziali nei quali il dante causa ha natura giuridica di società a responsabilità limitata. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 27 prevede agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, pari a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, conseguentemente autorizzando il Ministro medesimo ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo, in merito alla capienza delle risorse utilizzate con finalità di copertura, segnala che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S. 926, recante il bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, attualmente all'esame del Senato. Tutto ciò considerato, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che l'approvazione definitiva del provvedimento si perfezioni entro il corrente esercizio finanziario, rilevando tuttavia che, giacché gli oneri di cui all'articolo 3 consistono in minori entrate, gli stessi dovrebbero più propriamente essere indicati in termini di oneri « valutati », anziché come limite massimo di spesa.

Con riferimento agli articoli da 4 a 19, evidenzia che le norme recano semplificazioni in materia di accesso e regolamentazione dei mercati di capitali di carattere ordinamentale, peraltro assistite dalla specifica clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, pertanto non ha osservazioni da formulare.

Per quanto attiene agli articoli da 20 a 24, osserva che l'articolo 20 interviene sulla disciplina del risarcimento del danno da parte chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità previste a legislazione vigente, l'articolo 21 disciplina l'inconferibilità di incarichi per i componenti degli organi di vertice e per i dirigenti della Consob, della

Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, riducendo il periodo di inconferibilità da due anni ad un anno, l'articolo 22 reca l'attribuzione di nuovi poteri alla Consob in materia di contrasto di attività pubblicitarie, mentre l'articolo 23 interviene sull'esercizio dei poteri sanzionatori della Consob e l'articolo 24 disciplina lo svolgimento dell'attività dei consulenti finanziari, mediante l'introduzione di norme di interpretazione autentica. Tanto premesso, non ha osservazioni da formulare in merito agli articoli 22 e 24, considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni ivi contenute, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, nonché in ordine all'articolo 23, posto che, da un lato, la relazione tecnica ha chiarito che i compiti richiamati dal citato articolo rientrano tra le attività istituzionali della Consob, dall'altro, che quest'ultima si finanzia con contributi a carico dei soggetti vigilati ed è esterna al conto consolidato della pubblica amministrazione. Riguardo invece agli articoli 20 e 21 che intervengono, rispettivamente, in materia di risarcimento del danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità previste a legislazione vigente e in materia di inconferibilità di incarichi per i componenti degli organi di vertice e per i dirigenti della Consob, della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – il primo, prevedendo che il danneggiato possa agire per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza è mancata la vigilanza dell'Autorità stessa, il secondo, riducendo il periodo di inconferibilità degli incarichi da due ad un anno – ritiene invece opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito alla conformità di tali disposizioni alla disciplina europea anche al fine di escludere effetti finanziari derivanti dall'eventuale apertura di procedure di infrazione. Rileva, infatti, che se da un lato la relazione illustrativa del disegno di legge presentato al Senato, con riferimento all'originario articolo 17, ora articolo 20, precisa che tale articolo è volto a

specificare la risarcibilità del danno conseguenza immediata e diretta delle violazioni di leggi e di regolamenti, in coerenza con una giurisprudenza consolidata in materia e, con riguardo all'articolo 18, ora articolo 21, segnala che l'OCSE, con riferimento all'Italia, ha suggerito di rivalutare il vigente regime di *cooling off period* ritenuto eccessivamente penalizzante, dall'altro lato, va tenuto conto che, come evidenziato dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame in sede referente del presente provvedimento presso la Commissione Finanze, nella seduta dello scorso 23 novembre, il Governo ha provveduto ad attivare la procedura di consultazione della Banca centrale europea, in osservanza degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulle disposizioni rientranti nelle sue competenze, ovvero sugli articoli 20 e 21 del provvedimento. Osserva, in particolare, che il rappresentante del Governo ha rammentato che, benché si tratti di tematiche già oggetto di preventiva negoziazione con la BCE in occasione della stesura del Libro verde del Ministero dell'economia e delle finanze sulla competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita, e benché, in ogni caso, il parere della BCE su tali disposizioni, sebbene obbligatorio, non sia vincolante, il Governo ritiene opportuno attendere l'espressione del parere – del quale ha segnalato l'urgenza alla Banca centrale europea – prima dell'approvazione definitiva del disegno di legge da parte dell'Assemblea della Camera.

Con riferimento all'articolo 25, evidenzia che le norme del comma 1 includono la tematica dell'educazione finanziaria nell'ambito dei contenuti previsti dalle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, insegnamento già impartito a legislazione vigente. Evidenzia altresì che il comma 2 stabilisce che il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria nel deliberare il piano triennale di attività tiene conto degli accordi stipulati dal Ministero dell'istruzione con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare giacché, come sottolineato anche dalla relazione tecnica, le attività previste devono essere svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito all'articolo 26, non ha osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni, che si limitano sostanzialmente ad ampliare il novero delle società che possono essere destinatarie delle risorse del Patrimonio Destinato impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano.

Osserva, infine, che l'articolo 27, comma 2, reca una clausola di invarianza di carattere generale volta a prevedere che, fatto salvo quanto stabilito dal comma 1, dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvederanno ai relativi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni in ordine alla formulazione letterale della disposizione.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato 1*) già anticipata per le vie brevi, e, in risposta alle richieste di chiarimento della relatrice, assicura che le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi derivanti da eventuali procedure di infrazione.

Ylenia LUCASELLI (FDI), *relatrice*, preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata testé depositata nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dalla rappre-

sentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1515, approvato dal Senato della Repubblica, recante interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi derivanti da eventuali procedure di infrazione,

nel presupposto che l'*iter* del provvedimento si concluda entro l'esercizio finanziario in corso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia.

C. 113.

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 novembre 2023.

La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente che la relazione tecnica richiesta alle amministrazioni competenti è in corso di valutazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e che, pertanto, non si è ancora completata l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, preso atto di quanto rappresentato dalla sottosegretaria Savino, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora.

C. 433 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 novembre 2023.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nel ricordare che, nella seduta del 13 settembre 2023, la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento in titolo, deliberando di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da trasmettere entro il termine di trenta giorni, segnala che, da ultimo, nella seduta dello scorso 8 novembre, la rappresentante del Governo aveva fatto presente che la relazione tecnica non era ancora stata trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di competenza, impegnandosi a sollecitare le amministrazioni competenti a fornire i necessari elementi istruttori entro le successive due settimane.

Chiede quindi alla rappresentante del Governo di voler aggiornare la Commissione in ordine alla trasmissione della predetta relazione tecnica.

La sottosegretaria Sandra SAVINO deposita agli atti della Commissione una nota

contenente alcuni elementi di valutazione rispetto ai profili tecnici e finanziari della proposta, predisposta dal Ministero della salute, e una nota sottoscritta dal Ragioniere generale dello Stato nella quale si evidenzia che, sulla base di quanto rappresentato dal Ministero della salute, non è possibile formulare valutazioni attendibili dei maggiori costi recati dal provvedimento in esame, osservandosi altresì che il testo normativo è carente nella parte relativa all'individuazione degli oneri (*vedi allegato 2*).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, preso atto della documentazione depositata dalla rappresentante del Governo, fa presente che provvederà ad informare la presidenza della Commissione Affari sociali delle valutazioni espresse sul provvedimento dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero della salute, in modo che la Commissione di merito possa valutare le conseguenti modifiche e integrazioni al testo trasmesso che, allo stato, non reca una idonea copertura finanziaria.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), nel segnalare che l'assistenza sanitaria per le persone senza dimora è già riconosciuta in alcune regioni come la Toscana, che pertanto hanno provveduto ad una stima, seppur di massima dei potenziali oneri, ritiene inaccettabile che il Ministero dell'economia e delle finanze motivi la propria contrarietà alla prosecuzione dell'*iter* del provvedimento sulla base dell'impossibilità di fornire una stima attendibile della platea dei potenziali beneficiari dell'assistenza sanitaria e, quindi, dei maggiori costi che ne derivano.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, con riferimento alle osservazioni della deputata Roggiani, precisa che, alla luce degli elementi forniti dai Ministeri competenti, ha proposto di informare opportunamente la Commissione di merito in modo che in quella sede possano essere condotti ulteriori approfondimenti.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) reputa che l'interlocuzione con la Commissione Affari sociali sia inutile dal momento che il soggetto competente a valutare gli effetti finanziari del provvedimento è la Ragioneria generale dello Stato. Aggiunge, inoltre, che tutta l'attività dello Stato è fondata su previsioni di spesa basate su stime che possono risultare anche erranee, ma ciò non impedisce certo di erogare le prestazioni.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, fa presente che, qualora la Commissione lo ritenga preferibile, si potrebbe ipotizzare di richiedere nuovamente la predisposizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento.

Ylenja LUCASELLI (FDI) condivide la proposta originariamente avanzata dal presidente di trasmettere una nota al presidente della Commissione Affari sociali per evidenziare le criticità presenti nel provvedimento, quali risultanti dalla documentazione testé depositata, dal momento che, in quella sede, si potranno ulteriormente approfondire le diverse implicazioni del provvedimento, eventualmente anche attraverso un confronto con la Conferenza Stato-regioni. Una volta completata questa fase e introdotte eventuali modifiche al testo del provvedimento, potrebbe quindi valutarsi l'opportunità di procedere alla richiesta di una ulteriore relazione tecnica.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, preso atto degli esiti del dibattito, concorde la Commissione, fa presente che trasmetterà al presidente della Commissione Affari sociali una nota per informarlo delle criticità evidenziate dalla documentazione testé depositata dal Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 30 novembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo

MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.

Atto n. 88.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 23 novembre 2023.

La sottosegretaria Sandra SAVINO deposita agli atti della Commissione la documentazione predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze contenente le risposte alle richieste di chiarimento della relatrice, che contiene anche il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento predisposto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (*vedi allegato 3*).

Marco GRIMALDI (AVS) chiede alla rappresentante del Governo di voler precisare in modo più puntuale i chiarimenti forniti rispetto alle richieste formulate dalla relatrice nella precedente seduta.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, con riferimento a quanto richiesto dal deputato Grimaldi, richiama puntualmente i contenuti della documentazione depositata agli atti della Commissione.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, preso atto del contenuto della documentazione testé depositata dalla rap-

presentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (Atto n. 88);

preso atto che il Governo ha trasmesso il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

considerati i chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il modello di microsimulazione utilizzato ai fini della quantificazione degli effetti finanziari delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, relative alla revisione della disciplina dell'IRPEF e delle detrazioni fiscali, utilizza una base dati censuaria costituita dai dati analitici di tutte le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo anno disponibile e, mediante l'utilizzo di specifici algoritmi, ricostruisce il processo di determinazione dell'imposta dovuta secondo la normativa vigente in base alla situazione di ogni contribuente applicando, quindi, le modifiche normative previste, in modo da determinare la nuova imposta dovuta da ciascun contribuente;

gli effetti di minor gettito relativi ai trattamenti di fine rapporto sono stati quantificati dalla relazione tecnica a partire dai dati dichiarati nelle certificazioni uniche presentate nell'ultimo anno disponibile ed elaborati per ciascun contribuente, applicando la nuova curva delle aliquote e degli scaglioni IRPEF per l'anno 2024;

in particolare, ai fini delle quantificazioni, è stato considerato che circa 17,8 milioni di contribuenti si collocano nella classe di reddito imponibile fino a 15.000

euro, circa 13,4 milioni di contribuenti si collocano nella classe compresa tra 15.000 e 28.000 euro, circa 8 milioni di contribuenti si collocano nella classe compresa tra 28.000 e 50.000 euro e circa 2,4 milioni di contribuenti si collocano nella classe superiore a 50.000 euro;

l'innalzamento della detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera *a*), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, disposto dall'articolo 1, comma 2, si applica a una platea di circa 4,2 milioni di contribuenti e comporta un incremento delle detrazioni riconosciute valutato in circa 289 milioni di euro;

gli effetti di minor gettito delle addizionali regionali e comunali per effetto delle modifiche alla disciplina dell'IRPEF relativa all'anno 2024 si manifestano nell'esercizio 2025, in quanto ciascun anno è versata l'imposta dovuta sui redditi del precedente periodo d'imposta;

ai fini della quantificazione di tali effetti, per quanto riguarda le addizionali comunali, si è tenuto conto del fatto che la normativa prevede il versamento di un acconto riferito all'anno successivo, determinato sulla base di quanto versato nell'anno in corso, per effetto del quale, in relazione al minore acconto versato, si produce un recupero di gettito, in sede di conguaglio, nell'anno 2026;

con riferimento alla quantificazione degli effetti delle disposizioni dell'articolo 2, in materia di detrazioni fiscali, circa 1,5 milioni di contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro indicano nelle proprie dichiarazioni dei redditi detrazioni per oneri di cui al medesimo articolo 2, comma 1, lettere da *a*) a *e*), per un ammontare medio di circa 283 euro;

per quanto attiene agli effetti di gettito riferiti alle modifiche alla disciplina dell'IRPEF, la relazione tecnica ha considerato, con riferimento all'anno 2024, l'ef-

fetto delle variazioni dell'aliquota dell'imposta e della misura della detrazione per lavoro dipendente disposte dall'articolo 1 sulle ritenute di imposta operate dai sostituti di imposta per i lavoratori dipendenti e per i pensionati, mentre con riferimento all'anno 2025 gli effetti complessivi derivano, da un lato, dalla perdita di gettito dovuta all'applicazione delle aliquote di cui all'articolo 1 ai lavoratori non dipendenti e, dall'altro, dalle maggiori entrate rivenienti dalla riduzione di 260 euro delle detrazioni fiscali, disposta dall'articolo 2, e, per quanto riguarda l'anno 2026, gli effetti negativi sono esclusivamente riferibili al recupero del maggior acconto versato nel 2025 dai soggetti interessati dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2;

con riferimento agli effetti del provvedimento sulla pressione tributaria, la rimodulazione delle aliquote dell'IRPEF prevista dall'articolo 1 con riferimento all'intera platea dei contribuenti, i cui effetti sono parzialmente neutralizzati per i contribuenti con redditi superiori a 50.000 euro dall'intervento sulle detrazioni previsto dall'articolo 2, determina una riduzione del carico tributario, fermo restando che una valutazione degli effetti complessivi derivanti dall'attuazione della legge n. 111 del 2023 potrà essere svolta solo sulla base di un esame di tutti i provvedimenti che saranno adottati in esecuzione delle deleghe legislative ivi previste, assicurando comunque che non si determini un incremento della pressione tributaria, in linea con quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, della medesima legge n. 111 del 2023;

la quantificazione degli oneri derivanti dalla maggiorazione delle deduzioni relative al costo del lavoro prevista dall'articolo 4 è stata effettuata sulla base di un modello di microsimulazione che assume come riferimento le dichiarazioni dei singoli contribuenti relative al periodo di imposta 2021, integrate dalle comunicazioni UNIEMENS, considerando in particolare gli incrementi occupazionali registrati nel 2021 rispetto all'anno 2020, procedendo in questo modo a una valutazione prudentiale, dal momento che detto incremento è

il più elevato tra quelli registrati negli ultimi anni;

ai fini della medesima quantificazione sono stati considerati i dati relativi al numero di dipendenti aggiuntivi e alla corrispondente retribuzione media, ripartiti per categorie di contribuenti e per tipologia di attività economica, riportati nella documentazione messa a disposizione della Commissione;

la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'abrogazione dell'agevolazione dell'aiuto alla crescita economica, disposta dall'articolo 5, differisce dalle stime indicate in precedenti interventi normativi in quanto, da un lato, il capitale sul quale calcolare il rendimento dell'agevolazione è incrementato nel corso del tempo e, pertanto, mentre la relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 287, della legge n. 160 del 2019 utilizzava dati riferiti all'anno di imposta 2017, la relazione tecnica allegata al presente provvedimento utilizza dati riferiti all'anno 2021, e, dall'altro, i modelli di microsimulazione utilizzati aggiornano il rendimento dell'agevolazione all'anno 2024;

nell'ambito della quantificazione degli effetti finanziari di cui al medesimo articolo 5, i modelli di microsimulazione, escludendo la deduzione del rendimento dell'agevolazione nel periodo di riferimento, considerano la capienza fiscale generata, simulando l'utilizzo dei relativi spazi su eccedenze pregresse e su altre eventuali deduzioni, mentre non tengono conto degli eventuali effetti comportamentali riferiti all'eventuale anticipo di incrementi di capitale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) in riferimento all'abrogazione dell'Aiuto alla cre-

scita economica (ACE) a decorrere dall'anno 2024 prende atto che la rappresentante del Governo, nella documentazione depositata, ha evidenziato che i modelli di microsimulazione utilizzati simulano l'utilizzo della capienza fiscale generata dall'abrogazione su eccedenze pregresse e su altre eventuali deduzioni. Ritiene che tale aspetto meriterebbe ulteriore approfondimento, anche alla luce delle difformità esistenti tra le stime del Governo e quelle di altri soggetti previsori.

Marco GRIMALDI (AVS) fa presente che il proprio gruppo ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 4*) e ne illustra puntualmente i contenuti. Annuncia, quindi, il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione della relatrice.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nell'annunciare il voto contrario del Movimento 5 stelle sulla proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione della relatrice e la presentazione di una proposta alternativa di parere del proprio gruppo (*vedi allegato 5*), evidenzia, in primo luogo, che l'intervento recato dal provvedimento con riferimento alla disciplina dell'IRPEF è limitato al solo anno 2024 e non rappresenta, pertanto, una misura strutturale, mentre ha carattere permanente l'abrogazione dell'agevolazione fiscale dell'Aiuto alla crescita economica.

Per quanto attiene, inoltre, alla nuova modulazione delle aliquote IRPEF introdotta dall'articolo 1, segnala che le simulazioni realizzate evidenziano che i maggiori benefici saranno conseguiti dai soggetti che dichiarano redditi compresi tra i 28.000 e i 50.000 euro, tradendo la finalità della legge di delega fiscale di agevolare le fasce a reddito più basso. In particolare, osserva che l'intervento normativo reca benefici estremamente limitati ai soggetti con redditi inferiori ai 15.000 euro. A suo avviso, tale impostazione conferma che il Governo ha introdotto la revisione dell'IRPEF più per riconoscere un beneficio compensativo ai contribuenti esclusi dalla ri-

duzione del cuneo fiscale che per riformare effettivamente in modo strutturale l'imposizione tributaria.

Nel rilevare che mancano informazioni sugli effetti della riforma sulla pressione tributaria dopo l'anno 2024, sostiene che lo schema di decreto attua in modo parziale e contraddittorio i principi della legge delega n. 111 del 2023, che prevedono una graduale riduzione dell'IRPEF, accentuando in definitiva la complessità e l'iniquinà del sistema fiscale.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nell'associarsi alle considerazioni svolte dai colleghi che l'hanno preceduta, si sofferma in particolare sulle conseguenze per la finanza pubblica delle disposizioni contenute nello schema di decreto.

Anzitutto sottolinea l'anomala previsione di una riforma fiscale che viene attuata soltanto in parte e in via temporanea, con una copertura finanziaria di oltre 4 miliardi per l'anno 2024, giacché si dovrebbe trattare di un intervento di carattere strutturale. In proposito, osserva che la previsione di coperture finanziarie di carattere annuale, ancorché ripetute nel tempo, come avvenuto per gli interventi di riduzione del cuneo fiscale, riporta alla mente il ricorso alle clausole di salvaguardia che, in assenza di successivi interventi correttivi, al termine di ciascun esercizio finanziario, avrebbero comportato l'incremento delle aliquote IVA, con ciò costringendo tutti i Governi ad individuare annualmente le risorse necessarie alla loro disattivazione. Sottolinea come tale prassi, protrattasi fin troppo a lungo, è stata finalmente superata dal Governo Conte II, evidenziando che sarebbe, pertanto, pericoloso avviarne una analoga. Ritiene, infatti, che con i provvedimenti adottati dal Governo si ingenerano evidentemente aspettative circa il fatto che gli interventi realizzati vengano rinnovati in futuro, senza tuttavia aver reperito le occorrenti risorse finanziarie, costituendo di fatto un'ipoteca per le finanze pubbliche, che, per quanto riguarda il provvedimento in esame, è pari a circa 4,3 miliardi di euro.

Evidenzia che, a suo avviso, l'idea sottesa alla revisione delle aliquote IRPEF

contenuta nello schema di decreto in esame è l'introduzione progressiva di una tassa piatta, che concretizzerebbe una proposta ampiamente promossa dalle forze politiche di maggioranza durante la campagna elettorale dello scorso anno. Riguardo a tale intendimento, prospetta come probabile forma di copertura finanziaria della riduzione di gettito che ne deriverebbe una consistente contrazione della spesa per il *welfare*. Ritiene che tale ipotesi sia confermata dalla constatazione che, nei pochi Paesi europei nei quali la tassa piatta è prevista, la spesa per *welfare* è inferiore in media del 10 per cento rispetto a quella del nostro Paese, anche in considerazione del fatto che tale forma di tassazione è prevalentemente diffusa in Stati economicamente meno sviluppati.

Aggiunge, altresì, che i rischi di intaccare la spesa sociale derivano dal fatto che, nella stessa legge n. 111 del 2023, non sono indicati in alcun modo gli strumenti che dovrebbero assicurare il finanziamento della riforma fiscale e la riduzione della pressione tributaria.

Nell'affermare che lo schema di decreto in esame manca di trasparenza e risulta poco coerente con la politica di controllo dei conti pubblici, annuncia il voto convintamente contrario del Partito Democratico sulla proposta di parere formulata dal presidente, in sostituzione della relatrice.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole sul provvedimento formulata precedentemente, avvertendo che, in caso di sua approvazione, le proposte alternative di parere presentate dai deputati del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra e del gruppo Movimento 5 Stelle devono intendersi precluse.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal presidente in sostituzione della relatrice, risultando conseguentemente precluse le proposte alternative di parere presentate dai deputati del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra e del gruppo Movimento 5 Stelle.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.

Atto n. 90.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, osserva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame, che reca attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, è corredato di una relazione tecnica.

Passando ad illustrare gli aspetti di competenza della Commissione Bilancio, per quanto riguarda gli articoli 1 e 2, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame intervengono in materia di determinazione della residenza fiscale ai fini delle imposte sui redditi. In proposito non formula osservazioni prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame che, recando interventi definitivi, troveranno applicazione nelle diverse attività di accertamento.

Relativamente agli articoli da 3 a 6, evidenzia che le norme intervengono in materia di fiscalità internazionale prevenendo, tra l'altro, la modifica della disciplina relativa alle società estere controllate, un nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori rimpatriati e un regime agevolativo a favore delle attività economiche trasferite in Italia. In proposito, con riferimento all'articolo 3, evidenzia che la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati e degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica. Con riferimento all'articolo 5, evidenzia che la relazione tecnica, analogamente ai precedenti interventi normativi, non stima una perdita di gettito, affermando che gli effetti positivi sul gettito determinati dalla tassazione dei redditi dei soggetti che decidono il rientro in Italia appaiono più che adeguati a compensare gli eventuali modesti effetti negativi riscontrabili sul tendenziale riferiti alla ipotesi di eventuale rientro spontaneo dei

soggetti interessati. Non ha pertanto osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che la normativa introdotta appare più restrittiva di quella vigente oggetto ora di abrogazione. Analogamente non ha osservazioni da formulare con riferimento all'articolo 6.

Evidenzia tuttavia, in linea generale, che il provvedimento non è corredato di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del fabbisogno di cassa e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, diversamente da quanto espressamente previsto dal comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. In proposito, anche tenendo conto dei rilevanti effetti finanziari ascritti al provvedimento nel suo complesso, ritiene pertanto necessario che il Governo fornisca il predetto prospetto.

Evidenzia poi che gli articoli da 8 a 60, al fine di garantire un livello impositivo minimo dei gruppi multinazionali o nazionali di imprese, recano il recepimento della direttiva UE 2022/2523, in materia di imposizione minima globale, disponendo una imposizione integrativa che viene prelevata attraverso un insieme di imposte, complementari tra di loro – ossia l'imposta minima integrativa, l'imposta minima suppletiva e l'imposta minima nazionale – congegnato in modo tale che esse non si sovrappongano e non creino problemi di doppia imposizione. In particolare, segnala che l'imposta minima integrativa è dovuta dalle controllanti, localizzate in Italia, tipicamente la capogruppo di un gruppo multinazionale o di un gruppo nazionale, in relazione alle entità, appartenenti al medesimo gruppo che scontano una bassa tassazione nel Paese in cui sono localizzate. L'imposta minima suppletiva, invece, è dovuta da una o più imprese del gruppo multinazionale localizzate in Italia, in relazione a quelle imprese del gruppo che sono localizzate in Paesi a bassa imposizione, quando non è stata addebitata, in tutto o in parte l'imposta minima equivalente in altri Paesi. L'imposta minima nazionale è dovuta in relazione a tutte le

imprese di un gruppo multinazionale o nazionale localizzate in Italia e soggette in Italia ad una bassa imposizione, ossia ad una aliquota minima di imposta inferiore 15 per cento.

Al riguardo, osserva che la relazione tecnica prudenzialmente non ascrive maggiori entrate all'imposta minima integrativa e all'imposta minima suppletiva, giacché entrambe si fondano sul presupposto dell'applicazione alle entità del gruppo coinvolte di una bassa tassazione nel Paese estero in cui esse sono localizzate, presupposto che tuttavia potrebbe non verificarsi nell'ipotesi di una diffusa attuazione nei Paesi esteri della disciplina in materia di imposizione minima globale.

Sottolinea, invece, che la relazione tecnica ascrive maggiori entrate all'imposta minima nazionale in relazione a quelle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale localizzate in Italia che, sebbene assoggettate ad un livello di prelievo elevato in termini nominali, in ragione delle agevolazioni fiscali di cui fruiscono, possono ridurre l'imposizione effettiva, calcolata in base alle regole della citata direttiva, portandola al di sotto del 15 per cento.

Ciò posto, evidenzia che la relazione tecnica, sebbene riporti in modo dettagliato le fonti delle informazioni e la metodologia utilizzate ai fini della stima delle predette maggiori entrate, non fornisce i dati quantitativi che sono alla base della stima medesima. Ritiene pertanto necessario che il Governo fornisca i dati quantitativi, quantomeno a livello di macro aggregati, utilizzati per la stima delle maggiori entrate derivanti dall'imposta nazionale minima di cui all'articolo 18, riportate, in termini di competenza economica e di cassa, al punto 6 della relazione tecnica ed impiegate, al successivo articolo 61, ai fini della copertura degli oneri ascrivibili al provvedimento in esame, vale a dire la semplificazione della disciplina delle società estere controllate, di cui all'articolo 3, e l'istituzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 61, comma 1.

Relativamente all'articolo 61, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la norma in esame prevede

l'istituzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale provvedendo ai relativi oneri, unitamente a quelli derivanti dalla semplificazione della disciplina delle società estere controllate di cui all'articolo 3, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'introduzione dell'imposta nazionale minima di cui all'articolo 18.

In merito all'istituzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale, pur non formulando osservazioni con riferimento agli aspetti di quantificazione, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento, evidenzia tuttavia che un Fondo con la medesima denominazione e allocazione contabile è previsto dall'articolo 6 dello schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, tuttora in corso di esame presso le Commissioni della Camera e del Senato per l'espressione dei pareri. Tutto ciò considerato, rileva l'opportunità di procedere a un coordinamento tra le due disposizioni, in sede di adozione definitiva dei decreti legislativi in cui tali disposizioni sono contenute, ai fini della corretta iscrizione contabile delle relative risorse.

Per quanto attiene agli effetti finanziari complessivi del provvedimento in esame, sulla base degli elementi forniti dalla relazione tecnica, evidenzia che, per quanto riguarda la semplificazione della disciplina delle società estere controllate prevista all'articolo 3, questa comporta una perdita per il 2025 di 7,4 milioni di euro e di 4,2 milioni di euro per le annualità successive. L'imposta minima nazionale di cui all'articolo 18, invece, registra un incremento di 381,3 milioni di euro nel 2025, 427,9 milioni di euro nel 2026, 432,5 milioni di euro nel 2027, 437,3 milioni di euro nel 2028, 442,2 milioni di euro nel 2029, 454,3 milioni di euro nel 2030, 467,7 milioni di euro nel 2031, 481,9 milioni di euro nel 2032 e 496,4 milioni di euro a partire dal 2033. Infine, il fondo per l'attuazione della delega fiscale, di cui all'articolo 61, comma 1, registra una perdita di 373,9 milioni di euro nel 2025, 423,7 milioni di euro nel 2026, 428,3 milioni di euro nel 2027, 433,1

milioni di euro nel 2028, 438 nel 2029, 450,1 milioni di euro nel 2030, 463,5 milioni di euro nel 2031, 477,7 milioni di euro nel 2032 e 492,2 milioni di euro a partire dal 2033. Pertanto, si avrebbe un saldo pari a zero per tutte le annualità di riferimento. Tuttavia, poiché il provvedimento medesimo, come precedentemente segnalato, non è corredato di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, ritiene che dovrebbe essere chiarito dal Governo se tali effetti debbano ritenersi stimati nella stessa misura su tutti e tre i saldi di finanza pubblica.

Da ultimo, con riguardo al provvedimento nel suo complesso e come già rilevato con riferimento al già citato schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, rammenta che la legge delega n. 111 del 2023 ha previsto un articolato sistema di disposizioni finanziarie e di copertura sul quale ha inciso, mediante apposite condizioni, la Commissione Bilancio. Nel corso dell'esame parlamentare della legge delega, la Commissione Bilancio della Camera, nella seduta del 5 luglio 2023, ha posto la condizione di integrare il testo dell'atto prevedendo che la relazione tecnica dei decreti legislativi avrebbe dovuto dare conto degli «effetti sulla pressione tributaria, che, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, non dovrà incrementarsi rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente». Detta condizione è stata recepita nel testo della legge delega. In proposito, rileva che andrebbero dunque fornite informazioni da parte del Governo circa gli effetti del presente schema di decreto sulla pressione tributaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 61, comma 2, provvede alla copertura degli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno

2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, nonché agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati in 7,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 18.

In proposito, fermo quanto rilevato con riferimento alla quantificazione degli effetti delle richiamate disposizioni, non formula osservazioni, prendendo atto della corrispondenza tra gli oneri complessivamente riferibili all'articolo 61, comma 1, e all'articolo 3 e l'andamento di cassa quantificato dalla relazione tecnica con riferimento alle maggiori entrate derivanti dall'articolo 18, utilizzate con finalità di copertura.

La sottosegretaria Sandra SAVINO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 30 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.55.

ALLEGATO 1

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti.

C. 1515 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

Pagina 1 di 13

ATTO CAMERA 1515 (già ATTO SENATO 674)**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA AL PASSAGGIO**

(Articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni)

L'articolo 1 (Disposizioni in materia di offerta fuori sede) amplia le esenzioni dalla disciplina della offerta fuori sede ai casi di auto-collocamento per i quali non sussiste un chiaro bisogno di protezione verso l'investitore. A tal fine, si esentano dalla disciplina dell'offerta fuori sede le operazioni di sottoscrizione per importi superiori o uguali a 250.000 euro (la stessa soglia prevista per il collocamento degli strumenti di debito chirografario di secondo livello, c.d. *senior non preferred*), nonché per quelle effettuate da emittenti quotati su mercati regolamentati o MTF a prescindere dall'importo della singola sottoscrizione, tenuto conto degli obblighi di trasparenza cui sono soggetti, fermo restando che i collocamenti legati alla ammissione alle negoziazioni debbono comunque passare attraverso un intermediario ai fini di verifica dell'integrità del flottante.

All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 (Estensione della definizione della categoria di PMI emittenti azioni quotate) prevede l'innalzamento della soglia delle PMI con capitalizzazione inferiore a 1 miliardo di euro.

La disposizione ha natura ordinamentale, con chiara valenza semplificatoria e, comunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 (Dematerializzazione delle quote di PMI) prevede varie misure volte a permettere e a disciplinare la dematerializzazione delle quote di PMI. In particolare, modifica l'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, mediante l'introduzione dei commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*. Segnatamente, il nuovo comma *2-bis* consente l'emissione in forma scritturale delle quote standardizzate di PMI-s.r.l., consentendo di accedere, su base volontaria, al regime di dematerializzazione previsto dall'articolo *83-bis* del TUF, in alternativa ai regimi stabiliti dall'articolo 2470 del Codice civile e dall'articolo 36, comma *1-bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché al regime speciale di cui all'articolo *100-ter*, comma *2-bis*, del TUF, e di ridurre di conseguenza i costi e gli oneri amministrativi legati all'emissione e al trasferimento delle quote di tale tipologia di società specie laddove decidano di avvicinare il mercato dei capitali.

Il nuovo comma *2-ter* specifica che l'emissione in forma scritturale determina l'applicazione della disciplina di cui alla sezione I del capo IV, del titolo *II-bis*, della parte III del TUF in materia di "Gestione accentrata in regime di dematerializzazione". Invero, una volta che la quota di PMI-s.r.l. standardizzata fa ingresso nel sistema di gestione accentrata, essa deve necessariamente essere trattata allo stesso modo in cui sono gestiti gli altri strumenti finanziari immessi nel sistema. Ciò non solo nella prospettiva della circolazione e della legittimazione all'esercizio dei diritti, ma anche in quella della



costituzione dei vincoli e della disciplina della tutela degli acquisti. Ne consegue, l'applicabilità della intera disciplina della gestione accentrata alle quote in discorso.

Il nuovo comma 2-*quater* prevede l'obbligo di tenuta del libro soci per le società che si avvalgano del nuovo regime di circolazione.

Infine, modifica l'articolo 100-*ter*, comma 2, del TUF aggiungendo un periodo al fine di specificare per le quote standardizzate di PMI- s.r.l. che il regime di circolazione ivi previsto si pone come alternativo non solo nei confronti dei regimi di circolazione attualmente richiamati dalla norma, ma anche rispetto al regime di circolazione in gestione accentrata.

Ai fini della quantificazione degli oneri, si precisa che oggi l'atto di trasferimento di quote di s.r.l. è soggetto all'assolvimento dell'imposta di registro in termine fisso, con applicazione dell'imposta nella misura fissa di 200 euro e all'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di 32 euro. Inoltre, il deposito dell'atto presso il registro delle imprese è assoggettato al pagamento dei diritti di segreteria e sconta l'imposta di bollo di € 65,00.

Attualmente, l'Agenzia delle Entrate, attraverso il proprio sistema Entratel, al termine della registrazione dell'atto restituisce al professionista un file digitale e tale file rappresenta l'atto registrato.

Al fine di valutare l'eventuale perdita di gettito, sono stati elaborati i dati provenienti dagli archivi del Registro individuando i negozi relativi alle compravendite di quote (codice negozio 1114), delle s.r.l. (natura giuridica 2). Sono stati individuati circa 11.000 negozi per un valore totale di imposta di registro e di bollo di 2,5 milioni di euro su base annua.

Codice tributo	Tributo	2021
9802	Imposta di bollo	139.890
9814	Imposta di registro	2.387.190

Considerando anche la tassazione in termini di imposta di bollo sul deposito dell'atto, la perdita massima è quantificabile in 3,3 mln di euro su base annua.

L'articolo 4 (Riforma della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi) prevede una riforma dell'intera disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi. Tali norme prevedono la soppressione di una serie di obblighi che, a oggi, accomunano le società con titoli diffusi a quelle i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati, ritenendo per le prime sufficienti le tutele e i presidi derivanti dalla quotazione su di un MTF.

Per quanto riguarda la disciplina generale prevista dal Codice civile, **viene introdotto un nuovo articolo (l'articolo 2325-*ter*) concernente la nozione di "società emittenti strumenti finanziari diffusi"**.

Ulteriori modifiche riguardano l'eliminazione delle società diffuse dall'ambito di applicazione di alcune norme su cui è intervenuta l'armonizzazione europea, come quella relativa alle operazioni con parti correlate (articolo 2391-*bis*), **e di converso, l'estensione agli emittenti MTF la disciplina in tema di pubblicità dei patti parasociali di cui all'articolo 2341-*ter* del Codice civile.**

Le disposizioni hanno natura ordinamentale, con chiara valenza semplificatoria e, comunque, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'articolo 5 (Estensione alle società aventi azioni negoziate su MTF della facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali) prevede l'introduzione per le società aventi azioni negoziate su MTF della facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali in ragione della progressiva internazionalizzazione delle sedi di negoziazione diverse dal mercato regolamentato.

La disposizione ha natura ordinamentale e, comunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 (Disposizioni in materia di flottante) prevede la soppressione della possibilità per Consob di aumentare il flottante nelle ipotesi in cui un soggetto che detiene una partecipazione superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, sia tenuto a ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.

La disposizione ha natura ordinamentale e, comunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 7 (Modifica alla disciplina in materia di sottoscrizioni di obbligazioni emesse da società per azioni e di titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata) contiene modifiche legislative volte a incentivare la sottoscrizione di titoli di debito da parte di investitori professionali.

Le modifiche agli articoli 2412 e 2483 del Codice civile sono finalizzate ad agevolare l'emissione di titoli di debito da parte delle società di capitale non quotate in mercati regolamentati.

Il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 2412 del Codice civile. Tale intervento comporta che agli investitori professionali così come individuati dalla Consob (le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario); i soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio Paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti di cui sopra; le fondazioni bancarie; le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni relative a strumenti finanziari espressamente dichiarate per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente) non si applichino le limitazioni di cui ai primi due commi dell'articolo 2412 del Codice civile.

Il comma 1, lettera b), modifica l'articolo 2483 del Codice civile comportando che qualora la sottoscrizione di titoli di debito e la successiva circolazione sia riservata a investitori professionali non venga più a sussistere l'obbligo di interposizione, con finalità di garanzia della solvibilità, da parte di un investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale, con chiara valenza semplificatoria e, comunque, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'articolo 8 (Semplificazione delle procedure di ammissione alla quotazione) contiene misure che semplificano le procedure di ammissione alla negoziazione, anche attraverso l'eliminazione di particolari requisiti per la quotazione e, che ampliano la definizione di PMI emittenti azioni quotate. A tal fine, vengono modificati gli articoli 66-*bis* e 66-*ter* del TUF.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale, con chiara valenza semplificatoria e comunque, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 9 (Modifiche alla disciplina di approvazione del prospetto e della responsabilità del collocatore) chiarisce che i termini per l'approvazione del prospetto decorrono dalla data di presentazione della bozza di prospetto come previsto dalla disciplina europea in materia. Inoltre, modifica il regime di responsabilità del collocatore.

La modifica all'approvazione del prospetto ha, quindi, la finalità di ridurre l'incertezza interpretativa in ordine al momento a partire dal quale decorrono i termini per l'approvazione del prospetto, che viene così a coincidere con la data di presentazione del progetto di prospetto e non già nel momento in cui l'Autorità ritiene l'istanza completa.

Con riferimento all'abrogazione della norma recante la disciplina di responsabilità del collocatore, figura introdotta nel 2007 nell'ordinamento italiano e non prevista dalla regolamentazione europea (articolo 11, del regolamento (UE) 2017/1129 cd. regolamento prospetto), si precisa che tale disciplina, senza pregiudicare la tutela degli investitori, trova compiuta regolamentazione nelle disposizioni di seguito riportate, tenuto conto:

- a) dei doveri già previsti dall'articolo 95, comma 2, del TUF a carico dell'emittente, dell'offerente e degli intermediari finanziari incaricati dell'offerta pubblica di prodotti finanziari nonché di coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti; e di cui all'articolo 34-*sexies*, del regolamento Consob n. 11971/1999;
- b) dei doveri dei distributori ai sensi dell'articolo 21 del TUF e dell'articolo 34-*decies* del regolamento Consob n. 11971/1999;
- c) delle disposizioni in tema di abusi di mercato volte a limitare fenomeni di *underpricing* pre-IPO;
- d) della limitata concorrenza in tale segmento di mercato.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e, comunque, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 10 (Abrogazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni effettuate dagli azionisti di controllo) abroga il comma 7 dell'articolo 114 del TUF, recante la disciplina in tema di comunicazioni al pubblico, che impone ai soggetti che detengono azioni in misura almeno pari al dieci per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, l'obbligo di comunicare alla Consob le operazioni da loro effettuate anche per interposta persona.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale, con chiara valenza semplificatoria e, comunque, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 11 (Svolgimento delle assemblee delle società per azioni quotate) consente, ove previsto dallo statuto, lo svolgimento dell'assemblea delle società quotate esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF.



La disposizione rende, di fatto, permanente quanto già previsto dall'articolo 106, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e rubricato "Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società", la cui efficacia cesserà il 31 luglio 2023. Il citato articolo ha previsto che le società quotate possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante designato previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponesse diversamente; inoltre, la medesima disposizione consente alle società di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale potevano essere conferite deleghe o *sub-deleghe* ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF.

La disposizione ha natura ordinamentale e, comunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 12 (Lista del consiglio di amministrazione nelle società per azioni quotate) introduce un nuovo articolo (l'articolo 147-ter.1) al TUF.

In particolare, il comma 1 introduce la possibilità di prevedere, a livello statutario, che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione, secondo le modalità ivi indicate.

Il comma 2 prevede che la Consob stabilisca, con regolamento, le disposizioni attuative del nuovo articolo 147-ter.1, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della norma.

Il comma 3 stabilisce che gli emittenti provvedano all'adeguamento dei rispettivi statuti in modo da consentire l'applicazione della disposizione normativa in esame a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e, comunque, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 13 (Disposizioni in materia di voto plurimo) modifica l'articolo 2351, quarto comma, ultimo periodo del Codice civile prevedendo un limite massimo di dieci voti (anziché gli attuali tre) per evitare che la minoranza possa imporre il proprio potere decisionale.

La disposizione ha natura ordinamentale e comunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 14 (Disposizioni in materia di voto maggiorato) è volto a modificare la disciplina in materia di maggiorazione del voto mediante la modifica degli articoli 127-quinquies e 106 del TUF.

In particolare, viene stabilito che l'obbligo di offerta ai sensi dell'articolo 106 del TUF non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente ad un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione, purché non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto o indiretto, sulla società risultante da dette operazioni (comma 1, lettera a)).

La modifica all'articolo 127-quinquies consiste nella possibilità di prevedere, a livello statutario, l'attribuzione fino ad un massimo di dieci voti secondo le modalità e/o condizioni ivi indicate (comma 1, lettera b)). Le disposizioni hanno natura



ordinamentale e, comunque, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 15 (Disposizioni in materia di Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103) modifica l'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera d), n. 1, del TUF, estendendo agli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 della qualifica di controparti qualificate ai fini della prestazione dei servizi di investimento.

La disposizione ha natura ordinamentale e, comunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 16 (Semplificazione del regime di vigilanza sulle Sicav e Sicaf eterogestite) prevede misure volte a semplificare la disciplina delle Sicav e Sicaf eterogestite.

Si modificano le disposizioni del TUF (in particolare l'articolo 38) applicabili alle Sicav e Sicaf in gestione esterna (c.d. eterogestite) al fine di chiarire che queste società non rientrano tra i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio e allineare la disciplina applicabile a questi soggetti a quella prevista per i fondi comuni di investimento.

All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 17 (Semplificazione delle modalità di rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto in assemblea) modifica l'articolo 24, comma 1, lettera c), del TUF prevedendo la possibilità di conferire a un gestore di portafogli il potere di esercitare i diritti di voto per più assemblee, eliminando qualsiasi riferimento alla procura in forma scritta valida per una sola assemblea.

La disposizione ha natura ordinamentale e, comunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 18 (Disposizioni in materia di limite all'attivo delle banche popolari) modifica l'articolo 29, comma 2-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria prevedendo l'innalzamento del limite dell'attivo delle Banche Popolari da otto miliardi di euro a sedici miliardi di euro, necessario a far scattare l'obbligo di trasformazione in S.p.A..

La disposizione ha natura ordinamentale e, comunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 19 (Delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti) contiene la delega al Governo di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro



dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), e, ove necessario, delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti.

La delega deve essere adottata nel rispetto dei criteri e principi direttivi ivi indicati.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale, con chiara valenza semplificatoria e, comunque, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 20 (Modifiche alla disciplina di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con riferimento al risarcimento del danno) introduce un nuovo comma 6-ter all'articolo 24 della legge 28 febbraio 2005, n. 38, il quale, *fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del medesimo articolo, introduce la possibilità per un terzo di agire direttamente nei confronti dell'Autorità di vigilanza per il solo il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza è mancata la vigilanza dell'autorità stessa.*

All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 21 (Modifiche alla disciplina delle incompatibilità per i componenti e i dirigenti della Consob, della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) contiene norme relative alla disciplina del cooling off e cooling in, ossia delle regole che disciplinano le restrizioni all'uscita del personale o dei membri degli organi direttivi che esercitano attività professionali nel settore regolamentato, contribuiscono a rafforzare l'indipendenza delle Autorità, riducendo il rischio di conflitto di interessi e di interferenza dell'industria nelle attività di supervisione.

Nel dettaglio, si interviene, modificando l'articolo 29-bis della legge n. 262/2005, riducendo, da 2 anni a 1 anno, il periodo di incompatibilità previsto sia nella disciplina del cooling off che del cooling in period delle Autorità di vigilanza.

Si interviene, altresì, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le Autorità amministrative indipendenti, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

In particolare:

- a) riduce il periodo cui fare riferimento per la verifica della sussistenza di cause di inconferibilità a 1 anno antecedente l'assunzione dell'incarico;
- b) rimodula l'inconferibilità in ragione del tipo di incarico svolto in precedenza, pertanto, se l'incarico precedente assume scarsa rilevanza è sufficiente prevedere misure organizzative e di trasparenza post assunzione di incarico presso l'ente pubblico/Autorità amministrativa (*nuovo comma 1-bis dell'articolo 8 citato*);
- c) *estende l'applicabilità di tali presidi organizzativi di cui al comma 1-bis anche ai componenti dell'organo collegiale delle autorità amministrative indipendenti (nuovo comma 1-ter dell'articolo 8 citato).*



Infine, si interviene sull'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con finalità di coordinamento.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e, comunque, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 22 (Poteri di contrasto dell'attività pubblicitaria riferibile a soggetti non autorizzati) attribuisce alla Consob nuovi poteri di contrasto all'attività pubblicitaria avente a oggetto servizi e attività di investimento prestati da soggetti non autorizzati, consentendo così di anticipare la tutela degli investitori a un momento precedente a quello dell'avvenuta adesione alle iniziative di investimento prospettate da operatori finanziari abusivi.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e, comunque, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 23 (Modifiche ai poteri sanzionatori della Consob) introduce specifici poteri in capo alla Consob di emettere decisioni con impegni, mediante l'inserimento nel Testo unico della finanza di un nuovo titolo contenente disposizioni comuni a tutti i provvedimenti sanzionatori irrogabili da Consob, inclusi quelli emessi per violazione della disciplina sugli abusi di mercato.

La possibilità di addivenire a soluzioni negoziali delle vertenze in materia di mercati finanziari condurrebbe a una riduzione del contenzioso.

In particolare, si introduce un nuovo articolo 196-bis.1, replicando, con gli opportuni adattamenti, la corrispondente disciplina in materia di impegni già prevista per l'Antitrust dall'articolo 14-ter della legge n. 287/1990. Tale disposizione si pone, altresì, in linea con l'articolo 9, paragrafi 4, 7 e 8 del regolamento (UE) 2017/2394 in tema di consumer protection (Regolamento CPC).

Precisamente, è riconosciuto alla Consob il potere di emettere una decisione con impegni, definendone il relativo procedimento che ha inizio con la notificazione della lettera di contestazione degli addebiti da parte della Consob. Per converso, al soggetto destinatario della contestazione è riconosciuto un termine di trenta giorni per presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione, la cui gravità delle violazioni e l'idoneità degli impegni assunti sono sottoposti alla valutazione della Consob. Inoltre, in caso di mancato rispetto degli impegni presi, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento. Sono, altresì, definiti i casi in cui è consentita la riapertura, d'ufficio, del procedimento sanzionatorio da parte della Consob. Infine, si rinvia a un provvedimento della Consob per la definizione delle regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione dei suddetti impegni.

All'attuazione dei suddetti compiti, che rientrano fra quelli istituzionali, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 24 (Interpretazione autentica del comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 164 del 2007) è volto ad introdurre una norma d'interpretazione autentica dell'articolo 19, comma 14 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, alla



stregua della quale la possibilità di continuare a svolgere il servizio di consulenza, nel periodo precedente al trasferimento delle funzioni di vigilanza in materia di consulenza dalla Consob all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF), si intende riferita a tutti i soggetti di cui all'articolo 4 del DM 11 novembre 1998, n. 472.

La disposizione ha natura ordinamentale e, comunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 25 (Misure in materia di educazione finanziaria) inserisce tra i principi, le competenze e gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica anche l'educazione finanziaria. A tal fine, vengono previste specifiche modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, avente a oggetto l'insegnamento scolastico dell'educazione civica. Tali modifiche riprendono quelle contenute in alcuni disegni di legge in esame al Senato (Atti Senato n. 155, n. 158, n. 288, n. 363 e n. 421), integrandole con riferimento al ruolo del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.

In particolare, il comma 1: alla lettera *a)* prevede che l'insegnamento dell'educazione civica sia diretto anche a promuovere la partecipazione piena e consapevole dei cittadini nella vita economica della comunità; alla lettera *b)* inserisce l'educazione finanziaria *e assicurativa*, con particolare riferimento alla *planificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro, alle nuove forme di economia e finanza sostenibile e alla cultura d'impresa*, nell'ambito delle conoscenze che l'educazione civica contribuisce ad arricchire. *A seguito delle modifiche apportare al Senato, si integrano le finalità dell'educazione civica, introducendo quella di promuovere i principi dell'educazione finanziaria e assicurativa nonché della pianificazione previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro, alle nuove forme di economia e finanza sostenibile e alla cultura dell'impresa.*

Il comma 1, alla lettera c), n. 1, prevede che le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, siano adottate dal Ministero dell'istruzione e del merito, con particolare riferimento all'educazione finanziaria, d'intesa con la Banca d'Italia e la Consob, l'IVASS e la Covip, sentito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari e assicurativi, al fine di garantire un ampio coinvolgimento degli operatori negli specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento connessi all'educazione finanziaria. A seguito delle modifiche apportare al Senato, si inserisce solamente una modifica formale, sostituendo il riferimento al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il Ministro dell'istruzione e del merito e non prevedendo il procedimento e il coinvolgimento dei soggetti sopra citati, lasciando invariato il contenuto vigente. La norma ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica, in quanto si limita a integrare i principi dell'educazione civica.

A seguito delle modifiche apportare al Senato, alla lettera c) n. 2, si modificano i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi specifici di apprendimento per l'educazione civica, inserendo, tra le tematiche oggetto dell'educazione civica, l'educazione finanziaria e assicurativa e la pianificazione previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle



nuove forme di economia e finanza sostenibile. Alla lettera c), n. 3, si prevede il coinvolgimento di specifici soggetti istituzionali per la definizione dei contenuti delle materie sopra citate che integrano l'insegnamento dell'educazione civica. In particolare, si stabilisce che il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sentito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (che ha il compito di promuovere e programmare iniziative di sensibilizzazione all'educazione finanziaria) e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi. La norma ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica, in quanto, da un lato, si limita ad integrare i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi specifici di apprendimento e, dall'altro, si limita a incidere sull'assetto istituzionale coinvolto nella determinazione dei contenuti dell'insegnamento dell'educazione finanziaria.

Il comma 1, alla lettera d), infine, prevede che l'educazione finanziaria sia promossa nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica attraverso azioni finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.

Il comma 2 modifica l'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio". E precisamente, aggiunge un periodo in fine al comma 10, dell'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, in considerazione della necessità di adottare la programmazione triennale delle attività del Comitato di cui al comma 3 dell'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 con provvedimenti rapidi e procedure snelle e, pertanto, prevede che, a decorrere dal 2023, il Comitato approvi un piano triennale di attività in coerenza con la "Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale" e tenuto conto degli specifici accordi che il Ministero dell'istruzione e del merito può sottoscrivere con la Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e la Covip per la promozione della cultura dell'educazione finanziaria (nuovo comma 10-bis, inserito all'articolo 24-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237).

A seguito delle modifiche apportare al Senato, il comma 2 prevede: alle lettere a) e b), la correzione del riferimento al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il Ministro dell'istruzione e del merito. La modifica ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica, in quanto si limita ad apportare modifiche formali al testo di legge; alla lettera c), si prevede che, a decorrere dal 2023, il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, con propria delibera, approva il piano triennale di attività in coerenza con il programma Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale (adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito). La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica, in quanto ha ad oggetto una specificazione procedimentale; alla lettera d) si aggiunge il comma 10-bis all'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, prevedendosi che il Ministero dell'istruzione e del merito, sentito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, sottoscrive appositi accordi con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione al fine di promuovere la cultura dell'educazione



finanziaria, assicurativa e previdenziale nel rispetto dell'autonomia scolastica e nei limiti delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, si tratta di protocolli che consentono al Ministero dell'istruzione e del merito e alle istituzioni coinvolte di definire e concordare le attività di promozione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tutte le attività connesse alla promozione dell'educazione finanziaria e assicurativa e pianificazione previdenziale sono svolte nel rispetto dell'autonomia scolastica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 26 (Misure per rafforzare l'operatività del Patrimonio Destinato) incide sull'operatività del Patrimonio Destinato.

Il comma 1, alla lettera *a*), integra il disposto normativo di cui al comma *4-quater* prevedendo che, al fine di beneficiare degli interventi a condizioni di mercato del Patrimonio Rilancio, nella forma di operazioni sul mercato primario, tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, le società risultanti da fusioni o scissioni possano utilizzare anche uno o più bilanci pro-forma, certificati da un revisore contabile.

Il comma 1 alla lettera *b*), introduce il comma *4-quinquies* il quale prevede che le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *h*), del Decreto attuativo si applicano solo alle società nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della sanzione ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche non passata in giudicato.

Ne consegue che, con esclusivo riferimento all'operatività a mercato del Patrimonio Rilancio, la disposizione:

- a) da un lato, mantiene impregiudicato il divieto di presentare domanda e mantenere l'intervento per le imprese che, seppur in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dal Decreto attuativo, siano condannate o sanzionate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, con provvedimenti anche non passati in giudicato;
- b) dall'altro lato, consente, anche in ragione dell'approfondita istruttoria che viene svolta sui soggetti che richiedono l'intervento, di presentare domanda alle società che, pur essendo nelle condizioni e in possesso degli altri requisiti, non possano farlo a fronte della sola pendenza di indagini preliminari. Tali indagini potrebbero concludersi con l'archiviazione e senza rinvio a giudizio e, quindi, in assenza di un provvedimento di condanna.

All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e, comunque, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 27 (Disposizioni finanziarie) prevede al comma 1 che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, relativo alla dematerializzazione delle quote di PMI- S.r.l.,



stimati in una perdita di gettito prevista di 3,3 milioni di euro su base annua, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

Si segnala infine che, in riferimento alla copertura finanziaria, non ci sono osservazioni da formulare.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. Masotta



ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora. C. 433 e abb.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

m_ef RGS - Prot Num:0272833/2023 del 30/11/2023 Uscita



All'Ufficio Legislativo Economia

e, p.c. All'Ufficio del Coord. Legislativo

Rif. prot. entrata N. 269844 del 27/11/2023

Allegati:

Rif. Prot. Mittente:

OGGETTO: AC 433 Assistenza sanitaria per le persone senza fissa dimora – testo + RT Ministero della Salute

È stato esaminato il provvedimento in oggetto, unitamente ad una nota contenente alcuni elementi di carattere tecnico finanziario, pervenuta dal Ministero della Salute.

Il disegno di legge prevede la modifica dell'articolo 19, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, stabilendo il diritto delle persone senza fissa dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero, di iscriversi negli elenchi degli assistiti delle aziende sanitarie locali territoriali di riferimento, al fine di accedere alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza garantiti ai cittadini residenti in Italia. Inoltre, l'articolo 3 dispone che con decreto del Ministro della Salute, siano indicate le linee guida per l'attuazione di appositi programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza dimora.


Al riguardo, si fa presente che in assenza della prescritta relazione tecnica, è stata esaminata la menzionata nota predisposta dal Ministero della Salute, dalla quale emerge quanto segue:

- a) non è possibile fornire una stima attendibile della platea dei potenziali beneficiari dell'assistenza sanitaria, considerato che si dispone solo di dati parziali desunti dall'anagrafe nazionale della popolazione residente, dal quale risulterebbero 91.431 cittadini senza fissa dimora;
- b) non è corretto utilizzare il costo medio pro-capite per l'assistenza sanitaria a carico del SSN, pari a 2.166 euro annui, in quanto lo stesso risulta sottostimato in relazione alla particolare tipologia di beneficiari, per i quali sono verosimilmente necessari interventi sanitari di maggiore intensità, tenuto peraltro conto che l'articolo 3 della disposizione introduce ulteriori programmi di monitoraggio, prevenzione e cura rispetto a quelli previsti per la generalità degli assistiti.

Pertanto, poiché sulla base di quanto evidenziato alle precedenti lettere a) e b) non è possibile formulare valutazioni attendibili dei maggiori costi recati dal presente provvedimento e considerato che anche il testo normativo è carente nella parte relativa all'individuazione degli oneri, non può che esprimersi **parere contrario** circa l'ulteriore corso dello stesso.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



A.C. 433

A.C. 433 e abb. - Assistenza sanitaria delle persone senza dimora.**Elementi di quantificazione pervenuti dal Ministero della Salute**

Qualsiasi ipotesi di spesa non può prescindere dalla preventiva individuazione del numero dei potenziali beneficiari. Al riguardo, si rappresenta che il numero delle persone senza dimora, prive della residenza anagrafica, regolarmente soggiornanti e potenziali beneficiarie delle previsioni normative in esame, non costituisce informazione presente o censita nelle banche dati in uso agli organi preposti alla tutela dell'ordine pubblico.

Allo stato si conosce solo il numero di persone senza fissa dimora registrate all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, che è pari a 91.431.

Invero, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, *“nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio”*.

È evidente che tale dato non corrisponde alla platea di beneficiari individuata dal provvedimento in esame, risultando come tale inutilizzabile. Dunque, allo stato, non è possibile stimare con esattezza la platea di tutti i potenziali beneficiari del provvedimento trattandosi solo di dati parziali e come tali non utilizzabili per addivenire al numero complessivo dei beneficiari su tutto il territorio nazionale. Inoltre, si segnala che la difficoltà nell'attività di identificazione dei soggetti aventi diritto rischia di generare iscrizioni multiple, nascenti dall'eventuale mobilità territoriale dei senza fissa dimora.

In relazione alla quantificazione della spesa, si precisa che sulla base degli ultimi dati a disposizione del Ministero della Salute, l'assistenza sanitaria garantita con il Servizio sanitario nazionale ad un singolo cittadino italiano comporta una spesa annua per lo Stato di poco superiore ai 2.150 euro.

Detta somma è stata così determinata: la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard avviene annualmente in applicazione di quanto previsto dagli articoli 25 e ss. del decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. In applicazione della citata normativa, si determina annualmente la quota destinata complessivamente alle regioni, sulla base del calcolo del costo medio standard pro capite a livello nazionale, determinato per ciascuno dei tre macro-livelli di assistenza (assistenza sanitaria collettiva - prevenzione, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera) in relazione ai dati di costo rilevati nelle regioni individuate come regioni di riferimento (desunti dai Modelli ministeriali di rilevazione LA), per poi essere applicato alla popolazione pesata di tutte le regioni. Detto procedimento consente quindi di determinare il costo medio che sopporta il Servizio sanitario nazionale per ogni cittadino residente, per garantire a quest'ultimo tutte le prestazioni sanitarie ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza. La proposta di riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2023, sulla quale è stata sancita la prevista intesa in Conferenza Stato-regioni il 9 novembre u.s. individua un costo medio pro-capite a livello nazionale pari a 2.166 euro ed un costo standard (applicando i valori delle regioni di riferimento a tutte le altre regioni) pari a 2.059 euro.

Tuttavia, si deve rilevare che, anche nell'ipotesi in cui fosse nota la platea individuata dalla norma di riferimento, il costo pro-capite dovrebbe necessariamente essere rivalutato in una misura non definibile, alla luce di quanto previsto dall'articolo 3 del disegno di legge in esame, laddove si demanda ad un successivo decreto del Ministro della Salute l'indicazione delle linee guida per l'attuazione di appositi programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura dei soggetti in argomento.

È facilmente immaginabile che tali soggetti, date le condizioni di vita, siano portatori di patologie che richiedono interventi sanitari di particolare intensità e, pertanto, i programmi previsti dal predetto articolo 3 sarebbero con tutta probabilità più onerosi rispetto al livello della spesa media sopra indicato. Infatti, la platea a cui intende rivolgersi la proposta normativa è costituita da soggetti che

A.C. 433

presentano problemi di alcolismo, di tossicodipendenza o di patologie collegate alle condizioni di una vita vissuta al freddo, all'umidità e con una alimentazione scarsa e non corretta.

È evidente, pertanto che il costo medio pro-capite individuato non può essere utilizzato anche per rappresentare l'esigenza di salute e la spesa sanitaria di tali soggetti allo stesso modo di quanto fa, in media, per il resto della popolazione. Deve essere previsto un onere diverso e maggiore, difficilmente quantificabile, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 del disegno di legge in esame, laddove occorre prevedere appositi programmi di monitoraggio, di prevenzione e cura a favore della citata platea di soggetti.

Dato che i programmi in questione saranno indicati nel decreto ministeriale, adottato successivamente all'eventuale entrata in vigore della norma, attualmente diventa impossibile determinarne l'impatto economico.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi. Atto n. 88.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

m_ef RGS - Prot Num:0269727/2023 del 27/11/2023 Uscita



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale del Bilancio
IGB - UFFICIO V

All'Ufficio Legislativo Finanze

e, p.c. All'Ufficio del Coord. Legislativo

Rif. prot. entrata N. 266712 del 22/11/2023

Allegati: 1

Rif. Prot. Mittente:

All'Ufficio Legislativo Economia

OGGETTO: Atto governo . 88 e Scheda istruttoria della Commissione Bilancio del Senato – Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (Dossier)

E' stato esaminato il Dossier in oggetto, recante le valutazioni e le richieste di chiarimenti avanzate dal Servizio bilancio dello Stato della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Al riguardo, nel trasmettere il prospetto degli effetti finanziari richiesto dagli uffici del Servizio Bilancio, per quanto concerne le richieste afferenti agli ulteriori elementi informativi volti a suffragare le quantificazioni degli effetti finanziari recati dalle singole disposizioni si fa rinvio al competente Dipartimento delle finanze, anche al fine di dare conferma che il predetto schema di provvedimento non modifichi il livello della pressione tributaria.

Per quanto di competenza, in ordine alla richiesta di chiarimenti formulata dal Servizio del bilancio in ordine all'articolo 6, relativamente ad eventuali effetti onerosi, incidenti sull'annualità 2026, derivanti dall'intervento sulla disciplina delle detrazioni fiscali, si rappresenta che l'effetto di minor gettito stimato in 143,6 milioni di euro per l'anno 2026, indicato nella tabella riportata a pagina 3 della relazione tecnica, rappresentativa degli effetti cumulativi degli articoli 1 e 2 del provvedimento, deriva dal maggior acconto titolo di IRPEF versato nel 2025 - rispetto al quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, non opera l'effetto della riduzione delle aliquote ma solo l'effetto di minore detrazione in relazione all'applicazione dell'articolo 2 - con conseguente effetto di recupero nell'annualità successiva.

In ordine alla quantificazione di tale effetto, si rinvia al Dipartimento delle finanze.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ufficio legislativo finanze

Sulla scorta del contributo degli Uffici della fiscalità, si riportano (**in grassetto**) gli elementi di risposta in merito alle osservazioni formulate dalla Commissione Bilancio.

ARTICOLI 1 – 3 Revisione della disciplina dell'IRPEF e delle detrazioni fiscali

La disposizione all' articolo 1, comma 1 determina le nuove aliquote per scaglioni di reddito da utilizzare, per il solo anno 2024, ai fini del calcolo dell'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche in luogo delle aliquote previste dall' articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR - D.P.R. n. 917 del 1986). Il comma 2 dispone l'innalzamento a 1.955 euro (rispetto ai 1.880 euro attuali), per l'anno 2024, della detrazione prevista dall' articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo (redditi di lavoro dipendente – esclusi i redditi di pensione - e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), del TUIR. Il comma 3 modifica, per l'anno 2024, il requisito per la corresponsione della somma a titolo di trattamento integrativo, di cui all' articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 3 del 2020. La disposizione all' articolo 1, comma 4 stabilisce che, nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'IRPEF e relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.

L' articolo 2, comma 1 prevede, inoltre, che, ai fini IRPEF, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000 l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, spettante per l'anno 2024 in relazione ad alcuni oneri, determinato ai sensi dell' articolo 15, comma 3-bis del TUIR, sia diminuito di un importo pari a euro 260. Il comma 2 dispone che ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all' articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

L' articolo 3 prevede norme di adeguamento della disciplina dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni dell'IRPEF stabilita dall' articolo 1.

1. In merito ai profili di quantificazione, la Commissione evidenzia che per la stima degli effetti di gettito, la relazione tecnica utilizza un modello di microsimulazione, dal quale deriva un effetto, in termini di cassa, di minor gettito complessivo pari a circa 4,3 miliardi nel 2024. In proposito rileva che l'utilizzo del modello di microsimulazione non consente di verificare la stima effettuata, dal momento che non vengono forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione dell'onere. La relazione tecnica si limita infatti a fornire la metodologia di stima e i risultati finali della stessa, ciò anche con riferimento alla quota stimata ai fini del TFR, rispetto al quale non sono fornite informazioni circa i parametri utilizzati. Al fine di permettere una verifica degli effetti ascritti alla misura, appare pertanto necessario che siano forniti i dati sottostanti la stima effettuata, con riferimento alle singole componenti che determinano l'effetto complessivo di gettito”.

RISPOSTE MEF

Al riguardo si evidenzia che i modelli di microsimulazione stimano effetti aggregati partendo da una base dati costituita dalle informazioni individuali relative a una specifica platea di soggetti. La base dati può essere campionaria o censuaria. Nel caso specifico, il modello di microsimulazione IRPEF utilizza una base dati censuaria costituita dai dati analitici di tutte le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo anno disponibile. Una serie di procedure informatiche (algoritmi) ricostruisce nel minimo dettaglio il processo di determinazione dell'imposta dovuta secondo le disposizioni della normativa vigente e secondo le specificità di ogni singolo contribuente (redditi, spese deducibili e/o detraibili dichiarate e tutte le altre caratteristiche che determinano effetti sul carico fiscale). Con procedure analoghe si applicano le diverse ipotesi di modifica della normativa, determinando quindi una nuova imposta dovuta da ciascun contribuente. La differenza tra nuova imposta e imposta a normativa vigente determina la variazione delle imposte (Irpef e addizionali) riportate nella RT.

Di seguito si riportano alcune evidenze quantitative relative alla stima effettuata.

CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO	Numero contribuenti (in milioni)
FINO A 15.000	16.4
DA 15.000 A 28.000	13.6
DA 28.000 A 50.000	8.8
OLTRE I 50.000	2.8
TOTALE	41.5

CLASSI DI REDDITO IMPONIBILE PER SCAGLIONI	Numero contribuenti (in milioni)
FINO A 15000	17.8
DA 15000 A 28000	13.4
DA 28000 A 50000	8

OLTRE I 50000	2.4
TOTALE	41.5

Circa 4,2 milioni di contribuenti con reddito complessivo inferiore a 15mila euro fruiscono della detrazione base per lavoro dipendente pari a 1'880 euro che esenta i redditi fino a 8'174 euro; la detrazione base per i redditi da pensione, pari a 1'955 euro, li esenta fino a 8'500 euro. Elevando la detrazione per reddito da dipendente a quest'ultimo livello, si riconoscono maggiori detrazioni per circa 289 milioni di euro. Circa 2,5 milioni di contribuenti hanno reddito complessivo, così come definito dal comma 2 dell'articolo 2, superiore a 50'000; tra questi, circa 1,5 milioni presentano in dichiarazione detrazioni per gli oneri di cui all'art. 2, comma 1, lett. da a) ad e) per un ammontare medio di circa 283 euro.

Gli effetti di gettito riguardanti il TFR sono stati determinati a partire dai dati dichiarati nelle certificazioni uniche presentate nell'ultimo anno disponibile ed elaborati in capo a ciascun contribuente, analogamente a quanto descritto sopra per la stima Irpef, considerando la nuova curva delle aliquote e degli scaglioni per l'anno 2024.

- In merito ai profili di quantificazione, la Commissione evidenzia che “andrebbero altresì forniti elementi informativi circa lo sviluppo per cassa degli effetti finanziari stimati, considerato che, sulla base di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1, non si tiene conto, in sede di determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'IRPEF e relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025 di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e che pertanto gli effetti IRPEF indicati per gli anni 2025 e 2026 dovrebbero interamente derivare dalla revisione della disciplina delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 2. Tanto premesso sarebbe quindi opportuno che siano forniti gli effetti finanziari per cassa con evidenza dei singoli articoli esplicitando le ipotesi sottostanti la stima degli stessi.

RISPOSTE MEF

Con riferimento alle addizionali locali, si sottolinea che l'imposta versata in ciascun anno è quella dovuta sui redditi del precedente anno d'imposta. Per questo motivo gli effetti ascrivibili alla normativa prevista per il 2024 si manifestano solamente nel 2025; in particolare l'addizionale comunale prevede anche il versamento di un acconto per l'anno successivo, sulla base di quanto versato nell'anno in corso. Il minore acconto versato determina il conguaglio (recupero di gettito) nel successivo anno 2026.

Relativamente all'andamento finanziario dell'Irpef, si precisa che per l'anno 2024 si è tenuto conto dell'effetto dell'aliquota e della detrazione di lavoro dipendente sulle ritenute operate dal sostituto d'imposta per i lavoratori dipendenti e pensionati (perdita di gettito). Per l'anno 2025, sono stati evidenziati gli effetti complessivi determinati dalla perdita di gettito dovuta all'effetto aliquota sui lavoratori non dipendenti e al recupero di gettito dovuto alla riduzione delle detrazioni di 260 euro prevista dall'articolo 2 per i soggetti con reddito superiore ai 50.000 euro. Per l'anno 2026, gli effetti sono riferibili esclusivamente al recupero del maggior acconto 2025 versato dalla platea dei soggetti interessata dall'intervento sulle detrazioni per oneri.

- In merito ai profili di quantificazione, la Commissione evidenzia che “in via generale, con riferimento al provvedimento nel suo complesso, che lo stesso non è corredato di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare

del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni diversamente da quanto espressamente previsto dal comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. In proposito, anche tenendo conto dei rilevanti effetti finanziari ascritti alla norma in esame e al complesso del provvedimento, appare necessario che sia fornito il predetto prospetto. Da ultimo, sempre con riguardo al provvedimento nel suo complesso, si rammenta che la legge delega n. 111 del 2023 ha previsto un articolato sistema di disposizioni finanziarie e di copertura sul quale ha inciso, mediante apposite condizioni, la Commissione Bilancio. (cfr pag 9 documento). Nel corso dell'esame parlamentare della legge delega (AC 1038, XIX legislatura), la Commissione Bilancio della Camera, nella seduta del 5 luglio 2023, ha posto la condizione di integrare il testo dell'atto prevedendo che la relazione tecnica dei decreti legislativi avrebbe dovuto dare conto degli "effetti [dei decreti legislativi] sulla pressione tributaria, che, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, non dovrà incrementarsi rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente". Detta condizione è stata recepita nel testo della legge delega. In proposito, andrebbero dunque fornite informazioni da parte del Governo circa gli effetti del presente schema di decreto sulla pressione tributaria."

RISPOSTE MEF

In merito alla ripartizione degli effetti sui saldi di finanza pubblica si fa integrale rinvio alla allegata nota del Dipartimento della RGS prot. n. 269727 del 27.11.2023.

In relazione agli effetti sulla pressione fiscale si evidenzia che l'intervento consiste nella riduzione delle aliquote dell'IRPEF applicabile all'intera platea dei contribuenti con una neutralizzazione degli effetti positivi per una parte della stessa platea agendo sulle detrazioni per oneri (contribuenti con redditi superiori a 50.000 euro). Pertanto, la pressione fiscale a seguito dell'intervento si riduce e quindi soddisfa quanto previsto dalla legge 111/2023 laddove si dispone che *la pressione fiscale non dovrà incrementarsi rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente.*

ARTICOLI 4 e 5 Maggiorazione costo neoassunti e abrogazione ACE

L'articolo 4 dispone che per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all'incremento occupazionale determinato ai sensi delle disposizioni successive. Inoltre, sempre per il periodo di imposta 2024, al fine di incentivare l'assunzione di particolari categorie di soggetti, si prevede che il costo riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione dell'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico sia moltiplicato per coefficienti di maggiorazione laddove il nuovo assunto rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all'Allegato I.

4. *In merito ai profili di quantificazione, la Commissione evidenzia che la norma prevede, per il solo 2024, la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni e l'abrogazione, a decorrere dal 2024, della disciplina relativa all'Aiuto alla crescita economica (ACE). In proposito, con riferimento alla maggiorazione del costo dei neoassunti, la Commissione evidenzia che la relazione tecnica riporta in modo molto dettagliato le fonti dei dati utilizzati e la metodologia applicata, ma non fornisce alcun elemento e dato quantitativo posto alla*

base della stima effettuata (come ad esempio l'ammontare delle retribuzioni medie e il numero atteso di nuovi occupati). Peraltro, la stima è effettuata utilizzando un modello di microsimulazione, senza che siano forniti i dati e gli elementi posti alla base della stessa. Non appare pertanto possibile effettuare una verifica della quantificazione proposta.

RISPOSTE MEF

In relazione all'osservazione sulla quantificazione degli effetti riferibili alla maggiorazione del costo dei neoassunti, si sottolinea che i modelli di microsimulazione stimano effetti aggregati partendo da una base dati costituita dalle informazioni dichiarative (anno d'imposta 2021) dei singoli contribuenti integrate, nel caso specifico, dai dati UNIEMENS. In particolare, la valutazione è il risultato dell'elaborazione di tali dati in capo ad ogni singolo soggetto utilizzando gli incrementi occupazionali 2021 rispetto al 2020 (questo incremento risulta il più elevato degli ultimi anni ed è stato considerato in un'ottica prudenziale) e le corrispondenti retribuzioni medie dei lavoratori assunti dai singoli soggetti, ripartite per categorie professionali. Pertanto, i dati relativi agli occupati e alle retribuzioni sono specifici per i soggetti interessati, ai fini della determinazione dell'agevolazione fruibile in base alla redditività degli stessi.

Si riporta di seguito una tabella con le informazioni di dettaglio relative al numero di dipendenti incrementali e la media delle retribuzioni per tipologia di soggetto e sezione di attività economica.

Dati UNIEMENS combinati con dati dichiarativi AI 2021						
TIPOLOGIA CONTRIBUENTE	Unità dipendenti incrementali		Costo lavoro incrementale complessivo		Costo lavoro medio incrementale	
	Freq.	Amm.	Freq.	Amm.	Freq.	Amm.
Enti non commerciali	5.106	17.609	5.097	312.755.462	17.761	17.761
Persone fisiche	90.961	158.285	89.768	1.988.555.046	12.563	12.563
Società di capitali	208.077	1.157.807	207.477	30.531.800.016	26.370	26.370
Società di persone	63.393	123.006	62.903	1.921.604.680	15.622	15.622
Totale	367.537	1.456.707	365.245	34.754.715.204	23.858	23.858
ATTIVITA' ECONOMICA - SEZIONE	Unità dipendenti incrementali		Costo lavoro incrementale complessivo		Costo lavoro medio incrementale	
	Freq.	Amm.	Freq.	Amm.	Freq.	Amm.
A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	434	1.239	434	20.375.407	16.445	16.445
B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE	425	1.114	425	39.207.357	35.195	35.195
C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	63.838	228.240	63.633	7.665.105.093	33.584	33.584
D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	619	3.707	617	194.305.564	52.416	52.416
E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE; ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI	2.494	15.629	2.493	516.437.641	33.044	33.044
F - COSTRUZIONI	53.951	166.632	53.670	3.813.722.195	22.887	22.887
G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI	73.258	195.529	72.817	4.831.730.632	24.711	24.711
H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	16.223	120.614	16.208	3.109.915.384	25.784	25.784
I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	64.050	204.215	63.786	2.027.593.409	9.929	9.929
J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	10.646	78.218	10.531	2.422.954.841	30.977	30.977
K - ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE	3.458	31.723	3.431	2.177.773.775	68.650	68.650
L - ATTIVITÀ IMMOBILIARI	3.711	6.817	3.648	154.803.236	22.708	22.708
M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	17.931	58.408	17.713	2.107.673.300	36.085	36.085
N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE	14.573	203.926	14.533	3.537.119.202	17.345	17.345
O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE	67	269	67	9.851.701	36.623	36.623
P - ISTRUZIONE	5.121	17.880	5.106	276.085.259	15.441	15.441
Q - SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	14.336	59.039	14.291	1.100.343.714	18.638	18.638
R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO	7.367	31.274	7.302	340.666.476	10.893	10.893
S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	15.022	32.207	14.527	407.962.109	12.667	12.667
T - ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER	2	2	2	33.789	16.895	16.895
U - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI	3	8	3	527.125	65.891	65.891
VALORE MANCANTE O ERRATO	8	17	8	527.995	31.059	31.059
TOTALE	367.537	1.456.707	365.245	34.754.715.204	23.858	23.858

Ammontari espressi in euro

L'articolo 5 dispone dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l'abrogazione dell'Aiuto alla crescita economica (ACE), di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011 e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016). Sino ad esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

5. *Con riferimento all'abrogazione dell'Aiuto alla crescita economica – ACE, la Commissione evidenzia che anche in tal caso la stima è effettuata utilizzando un modello di microsimulazione, senza che siano forniti i dati e gli elementi posti alla base della stessa. Non risulta pertanto possibile verificare la quantificazione proposta. Rileva, oltre a ciò, che gli importi di maggior entrata indicati dalla relazione tecnica non appaiono confrontabili con quelli forniti in occasione dei precedenti interventi normativi relativi alla medesima misura. La Commissione evidenzia infatti che all'ultimo intervento normativo di ripristino della disciplina relativa all'ACE effettuata dall'articolo 1, comma 287, della legge n. 160 del 2019, furono ascritti effetti di minore entrata pari a circa 1,3 miliardi annui (all'abrogazione in esame sono invece ascritti effetti di maggiore entrata pari a circa 2,8 miliardi annui). Sarebbe utile pertanto che il Governo fornisca elementi e dati quantitativi (come ad esempio il rendimento nozionale dichiarato dalle imprese e relativo capitale rilevato ai fini IRES e IRPEF) che permettano di verificare la stima effettuata.*

Si riportano, inoltre, alcune considerazioni, in relazione all'abrogazione della disciplina ACE, effettuate dall'Ufficio parlamentare di bilancio in occasione dell'Audizione sul disegno di legge di bilancio. In particolare, l'UPB ha evidenziato che la quantificazione non sembra tenere conto del fatto che l'abolizione dell'ACE aumenterà dal 2024 la capienza delle imprese e, pertanto, consentirà loro di dedurre totalmente o parzialmente le quote di ACE pregresse (accumulate negli anni) non ancora utilizzate. Queste ultime, secondi i dati forniti dall'Ufficio medesimo, nel 2021 ammontavano a 16 miliardi, a cui corrispondono 3,8 miliardi di minori imposte (il 24 per cento) da ripartire negli anni futuri. Qualunque sia l'ammontare finale nel 2023 di tali quote pregresse, le imprese potranno utilizzare lo spazio di capienza generato dalla abolizione dell'ACE già a partire dal 2024. Di conseguenza, il maggiore gettito potrebbe risultare più contenuto nei primi anni dopo l'abolizione per poi aumentare a regime una volta recuperati completamente gli effetti pregressi. Un discorso analogo vale per altre tipologie di deduzioni per le quali le imprese, venendo meno l'ACE, potrebbero risultare capienti. L'UPB evidenzia altresì come l'annuncio dell'abolizione dell'ACE potrebbe spingere le imprese ad anticipare incrementi di capitale programmati per i prossimi anni per ottenere il beneficio della deduzione ACE ancora nel 2023 (da riportare agli anni successivi per le imprese non capienti), determinando, rispetto alle stime della Relazione tecnica, possibili effetti di minor gettito nel 2024 e un corrispondente minore recupero negli anni successivi. Su tali aspetti appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

RISPOSTE MEF

Per quanto attiene la stima dell'abrogazione dell'ACE, l'utilizzo dei modelli di microsimulazione consente di valutare sul singolo contribuente effetti multipli anche di segno diverso.

In concreto, rispetto alle valutazioni indicate nei precedenti interventi normativi relativi alla medesima misura, come ad esempio l'articolo 1, comma 287, della legge n. 160 del 2019, si evidenzia che:

- il capitale sul quale calcolare il rendimento ACE è incrementato nei diversi periodi di imposta in quanto l'anno di riferimento del patrimonio è sempre il 2011;
- la relazione tecnica alla Legge 160/2019 utilizzava dati dell'anno di imposta 2017;

- l'attuale relazione tecnica utilizza i dati dell'anno di imposta 2021, i cui incrementi patrimoniali sono superiori rispetto alle annualità precedenti risentendo anche dell'effetto della cd "Super ACE";
 - i modelli di microsimulazione, inoltre, attualizzano il rendimento ACE al 2024.
- In relazione alle osservazioni dell'UPB sugli effetti dell'abrogazione dell'ACE, fermo restando che non è possibile stimare effetti comportamentali, si evidenzia che i modelli di microsimulazione - escludendo la deduzione del rendimento ACE del periodo - considerano lo spazio di capienza generato simulando l'utilizzo dello stesso sulle eccedenze pregresse e su altre eventuali deduzioni.**

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi. Atto n. 88.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI DEL GRUPPO AVS

La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (Atto n. 88);

premesso che tale schema di decreto è emanato in attuazione degli articoli 5, comma 1, lettera *a*), e 9, comma 1, lettera *g*), della legge n. 111 del 2023, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale »;

nello specifico lo schema di decreto agli articoli da 1 a 3, attua le disposizioni di cui al sopracitato articolo 5, comma 1, lettera *a*), finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche (IRPEF) nonché la graduale riduzione della relativa imposta in base a principi e criteri direttivi specifici volti a:

a) garantire il rispetto del principio di progressività nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un'imposta ad unica aliquota (cosiddetta *flat tax*), attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta e delle detrazioni dall'imposta lorda;

b) conseguire il graduale perseguimento dell'equità orizzontale prevedendo, nell'ambito dell'IRPEF, la progressiva applicazione della stessa *no tax area* e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando tale equiparazione innanzitutto tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione;

è noto che la prospettiva delineata dalla delega fiscale è la transizione del

sistema tributario verso l'aliquota impositiva unica, sarebbe pertanto legittimo domandarsi quale coerenza possa essere attribuita al suddetto insieme di impegnative e contraddittorie affermazioni;

la prima misura attraverso la quale lo schema di decreto Atto n. 88 attua il principio di progressività è la riduzione, sperimentalmente per il solo anno 2024, delle attuali aliquote (e relativi scaglioni) da applicarsi in sede di determinazione dell'imposta lorda, da quattro a tre, con conseguente riduzione di gettito, per quell'anno, di oltre 4 miliardi di euro;

l'IRPEF è oggi l'unica imposta progressiva pertanto una riduzione generalizzata del suo peso, anche se attuata attraverso la graduale riduzione delle sue aliquote, comporta inevitabilmente un'attenuazione della progressività del sistema nel suo insieme;

tutto ciò consolida il disegno di un sistema tributario fortemente squilibrato con il quale si trascura ogni logica di giustizia distributiva e attraverso il quale viene compromesso e tradito il contratto fiscale, che presuppone la corrispondenza tra onere delle imposte e ritorno in termini di benefici dei beni e servizi pubblici, tra chi le imposte è chiamato a pagarle e chi non lo è, per beni e servizi pubblici di cui tutti si avvalgono, e che rafforza un principio, ormai definitivamente assunto dall'attuale governo, secondo il quale il nostro sistema tributario non debba più rivestire un carattere di generalità, né debba fondarsi sul principio di equità orizzontale, potendo, invece, essere manovrato a piacere, per esigenze contingenti e completamente slegato dalle esigenze strutturali di spesa pubblica presenti e future;

pertanto il perseguimento dell'equità orizzontale del sistema tributario, laconicamente citato dalla relazione illustrativa dell'Atto n. 88, andando ad incidere sulla struttura dell'IRPEF sembra sottendere in realtà l'obiettivo, anche malcelato, di alleviare il prelievo fiscale sui redditi medio-bassi (ossia di tutti quelli superiori ai 15.000 euro), in un periodo di inflazione ancora elevata che richiederebbe, di contro, politiche redistributive improntate all'equità;

né vale il tentativo di assicurare la vera e propria equità orizzontale attraverso la contestuale previsione di un ampliamento della *no tax area* attualmente prevista per i redditi da lavoro dipendente da 8.150 euro a 8.500 euro per parificarla a quella già vigente a favore dei pensionati, al fine di arrivare ad applicare progressivamente lo stesso onere fiscale a tutte le tipologie di reddito prodotto;

l'aumento della soglia di esenzione per i lavoratori dipendenti, con equiparazione a quella dei pensionati, comporterà un guadagno pari a circa 75 euro, innalzamento che rischia, paradossalmente, di creare una seria perdita a quegli stessi lavoratori dipendenti, perché interagisce con un altro istituto: il trattamento integrativo che ha assorbito il vecchio bonus degli 80 euro;

secondo la tesi di fondo del governo (e che sottende l'intera legge di delega fiscale) una riduzione del carico fiscale produrrebbe effetti positivi sull'intero sistema economico, e non soltanto a favore di chi beneficia dello sgravio fiscale. Si tratta di una riproposizione della famosa « curva di Laffer » che, da un punto di vista teorico, stava alla base della riforma fiscale americana di Ronald Reagan, secondo la quale la riduzione del prelievo farebbe aumentare la produzione e, quindi, il gettito fiscale, con una sorta di effetto *win-win* o, comunque, di un doppio dividendo, destinato ad aumentare il benessere della collettività;

diversamente, per realizzare una piena equità distributiva occorre il coraggio politico per richiedere al cittadino uno

« sforzo » suppletivo: quello di farsi carico di una tassazione complessiva che cresce più che proporzionalmente al crescere della sua capacità contributiva. Tale operazione di redistribuzione del reddito consente di addossare un peso quantitativamente superiore di tassazione a chi è in grado di sopportarlo più agevolmente e con minore sofferenza, piuttosto che addossare a tutti indistintamente lo stesso peso;

alla progressività si deve pertanto continuare a riconoscere la capacità di distribuire il più equamente possibile il sacrificio rappresentato dalla tassazione al variare della ricchezza: tanto più un contribuente è ricco, tanto minore sarà il suo sacrificio, perché all'aumentare del reddito diminuisce l'utilità del reddito stesso, di conseguenza, il modello di riferimento non può che essere quello della progressività della tassazione perché il solo in grado di garantire un'effettiva uguaglianza verticale;

in un sistema tributario caratterizzato, come quello italiano, da una progressività per scaglioni, la riduzione del numero delle aliquote, come quella operata dall'articolo 1 dell'Atto n. 88, se non compensata da un allargamento degli scaglioni a più alta aliquota marginale o da un innalzamento di quest'ultima, si ha come effetto ineludibile quello di favorire maggiormente, in termini assoluti, i redditi più alti. Infatti i redditi più bassi sono già, di fatto, ampiamente al riparo dalla tassazione grazie al sistema delle detrazioni, pertanto l'onere del prelievo, per quanto complessivamente ridotto, viene caricato in misura relativamente maggiore sulle classi medie;

sono ormai tante le categorie di reddito che sfuggono alla progressività del prelievo e godono di regimi agevolativi differenziati, di natura generalmente proporzionale, un fenomeno ulteriormente confermato e incoraggiato dall'intero impianto della legge di delega per la riforma del sistema fiscale di cui l'Atto n. 88 costituisce il primo tassello attuativo;

dall'IRPEF non possono, invece, fuggire lavoratori dipendenti e pensionati ai

quali è riferibile l'83,5 per cento della sua base imponibile totale. Tale prevalenza in IRPEF del reddito da lavoro dipendente e da pensione si deve al fatto che nel corso degli anni altre tipologie di reddito si sono giovate di una « sartoria tributaria » grazie alla quale numerose categorie di contribuenti sono state in grado di ritagliarsi – in varia misura, con varie giustificazioni e trasversale sostegno politico – un'opzione di uscita dalla progressività ed in molti casi anche dal prelievo IRPEF regionale e comunale;

nonostante l'IRPEF sia oramai divenuta una imposta « speciale », cioè riferita largamente, come si è visto, ai soli redditi di lavoro dipendente e pensione, essa rappresenta comunque l'imposta di maggior peso del nostro ordinamento, l'unica a cui è affidato il compito di realizzare, in modo evidentemente parziale e sicuramente insufficiente, il principio costituzionale della progressività del prelievo sancito all'articolo 53 della Costituzione;

è a dir poco allarmante per la stabilità del sistema di prelievo che il primo tassello di attuazione di una delega presentata come la riforma epocale del sistema tributario si sostanzia in una revisione dell'IRPEF di portata abbastanza marginale, senza una prospettiva tracciata verso l'assetto finale ma, al contrario, con un orizzonte di breve termine;

la suddetta transitorietà dell'intervento non va certo nella direzione di ridare fiducia ai contribuenti e di sostenere, attraverso l'aumento del reddito disponibile, i consumi delle famiglie, a meno che il governo non consideri questa revisione come un impegno politico irreversibile (« da cui non si può tornare indietro »), e quindi da rinnovare di anno in anno, ipotecendo così le manovre finanziarie future per trovare, a legislazione vigente, le relative coperture economiche pari, per la sola IRPEF, ad oltre 4 miliardi di euro a cui aggiungere le risorse per rifinanziare gli sgravi contributivi: insomma una riedizione della clausola di salvaguardia Iva che ha ingessato le manovre di bilancio fino ad anni recenti;

un sistema tributario concepito in tal modo risulta incompatibile, nel futuro, con

un sistema di spesa che pretende di essere « universale » dal punto di vista della fruizione dei diritti posto che in un sistema universale, l'uscita dal prelievo (inclusa l'evasione) non comporta l'uscita dalle prestazioni universali. Al contrario, coloro che pagano interamente le imposte divengono oggetto di un paradosso: subiscono una crescente riduzione delle prestazioni pubbliche (in primo luogo quelle sanitarie), finanziariamente condizionate da risorse limitate, mentre alimentano un sistema di prelievo che alle altre categorie di contribuenti distribuisce esenzioni, agevolazioni e riduzioni di imposta;

né può conciliarsi, in termini prospettici, un sistema tributario interamente addossato su lavoratori, pensionati e consumatori in relazione alle proiezioni dell'inverno demografico che riguardano il nostro Paese, alla pressoché nulla dinamica dei salari e al livello inevitabilmente più basso delle future pensioni pubbliche basate sul metodo contributivo;

con l'Atto n. 88 essendosi rilevata la totale esclusione, già agli albori della delega, di una qualsivoglia finalità redistributiva, che porti ad una ricomposizione del prelievo, dai cespiti più tassati a quelli che non lo sono affatto o lo sono in misura estremamente ridotta, dal prelievo sui redditi dei fattori produttivi al prelievo sulle rendite, sui consumi o sui patrimoni, passando inevitabilmente, in questo caso, per una revisione del catasto che lo renda uno strumento meno iniquo;

avendo, al contrario, rilevato che l'approccio al disegno complessivo del sistema tributario è fortemente conservativo e non in grado di affrontare le profonde criticità del sistema in essere *in primis* quella della generalizzata e diffusa erosione della base imponibile Irpef da parte di una molteplicità di regimi sostitutivi e/o forfetari;

l'impianto della delega fiscale conferma e allarga la frammentazione e la cedolarizzazione della tassazione dei redditi, che comporta, come prima conseguenza, un forte squilibrio nella tassazione fra categorie reddituali con violazione del

principio di equità orizzontale per cui a parità di redditi si dovrebbe pagare la stessa imposta;

nell'ambito di applicazione di un'imposta personale progressiva, l'esclusione dalla base imponibile di alcune fonti di entrata comporta, come si è visto, la violazione del principio dell'equità orizzontale (per il quale soggetti con lo stesso reddito complessivo sono gravati da un carico fiscale differente) indebolendo le ragioni che sono alla base della progressività del sistema. L'imposta non risulterebbe infatti più commisurata all'effettiva capacità contributiva, che va necessariamente determinata sulla base del complesso delle risorse a disposizione del contribuente;

sul fronte delle imprese ed in via sperimentale queste, limitatamente all'anno 2024, potranno fruire di una deduzione maggiorata del 20 per cento del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il beneficio viene riconosciuto a condizione di aver esercitato l'attività imprenditoriale per almeno un anno e maggiorato fino al 30 per cento in caso di assunzione di lavoratrici o lavoratori «svantaggiati», *under 30* ed ex percettori del reddito di cittadinanza;

parallelamente viene abolita il cosiddetto ACE (Aiuto alla crescita), ossia quella deduzione dal reddito d'impresa del rendimento figurativo del capitale proprio introdotta per premiare fiscalmente chi reinveste gli utili, ossia risorse proprie dispo-

nibili, in luogo del ricorso al capitale di debito: una misura che, nell'intento di incentivare la capitalizzazione delle imprese mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, aveva consentito alle imprese di realizzare una maggiore efficienza o di rafforzare l'apparato produttivo;

la previsione della suddetta abolizione dell'ACE, (tra l'altro neanche prevista tra i principi e criteri direttivi della delega) senza la contestuale riduzione dell'aliquota dell'IRES sugli utili reinvestiti o la maggiorazione delle deduzioni del costo degli investimenti previsti dalla delega, sarà destinata ad aumentare il costo degli investimenti autofinanziati, in un momento in cui, a causa del vertiginoso aumento dei tassi di interesse, il canale bancario diviene per le imprese sempre più proibitivo;

altro *vulnus* è quello rappresentato dall'eliminazione tra le voci di spesa detraibili quella relativa alle erogazioni liberali, una misura prevista al solo scopo di fare cassa che arrecherà un forte pregiudizio all'attività delle ONLUS che proprio in tale tipo di agevolazioni rivolte al contribuente trovava un importante canale di raccolta fondi,

esprime

PARERE CONTRARIO

Grimaldi.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi. Atto n. 88.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI DEL GRUPPO M5S

La V Commissione (Bilancio tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (Atto n. 88);

tenuto conto dei principi e criteri direttivi contenuti nella delega di cui alla legge n. 111 del 2023;

premessi che:

lo schema di decreto legislativo in esame intende attuare le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), e all'articolo 9, comma 1, lettera *g*), della legge n. 111 del 2023;

in particolare, si propone l'obiettivo di realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche e la graduale riduzione della relativa imposta (IRPEF), nonché rivedere e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi;

in attuazione della delega fiscale, l'articolo 1, dello schema di decreto legislativo in esame prevede la revisione, per il solo anno 2024, delle aliquote IRPEF e degli scaglioni di reddito, disponendo altresì l'innalzamento a 1.955 euro della detrazione prevista per i redditi di lavoro dipendente – esclusi i redditi di pensione e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

per il solo anno 2024, dunque, le aliquote IRPEF si riducono, da quattro a tre, con accorpamento delle prime due ali-

quote e l'introduzione di una aliquota del 23 per cento per i redditi fino a 28.000 mila euro. La riduzione interessa in particolare i contribuenti con un reddito compreso tra 15.001 e 28.000 euro, ai quali nel 2024 si applicherà l'aliquota del 23 per cento, in luogo di quella attualmente vigente del 25 per cento;

le simulazioni condotte su diverse platee di contribuenti dimostrano come il vantaggio fiscale che consegue dalla rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni cresca all'aumentare del reddito entro un massimo di 260 euro di risparmio, beneficiando della riduzione d'imposta i redditi più elevati, entro il tetto massimo di reddito complessivo pari a 50.000 euro; di contro, un contribuente con un reddito di poco superiore ai 15.000 consegue un risparmio d'imposta di circa 71 euro annui. Oltre la soglia di reddito pari a 50.000 euro, l'articolo 2, per l'anno 2024, diminuisce di un importo pari a 260 euro, ai fini dell'IRPEF, l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante in relazione a taluni oneri;

il comma 2 dell'articolo 1, innalza, da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera *a*), del TUIR fino a 15.000 euro di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi di pensione) e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. La modifica amplia fino a 8.500 euro la soglia di *no tax* area prevista per i redditi di lavoro dipendente che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati. Anche in tal caso, però, il beneficio è concesso limitatamente al solo periodo d'imposta 2024;

L'articolo 2, al comma 1, diminuisce di un importo pari a 260 euro, ai fini dell'IRPEF, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000, l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante per l'anno 2024, mentre al comma 2, precisa che, ai fini del comma 1, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR;

L'articolo 3, prevede poi l'adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

L'articolo 4 introduce, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare cui si farà riferimento, per semplicità, nel prosieguo), ai fini della determinazione del reddito, una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti. L'articolo 4 dispone che, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all'incremento occupazionale. L'incentivo viene riconosciuto a condizione che i soggetti beneficiari abbiano esercitato l'attività nel periodo d'imposta 2023 per almeno 365 giorni. L'agevolazione presuppone, dunque, che l'impresa si trovi in condizioni di normale operatività, stante la necessità di realizzare incrementi occupazionali;

si prevede all'articolo 5 l'abrogazione dell'Aiuto alla crescita economica (ACE) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023;

dal combinato disposto degli articoli 4 e 5, non paiono derivare effetti com-

pletivamente « sostenibili »: l'incentivo, in forma di maggiorazione del costo del personale assunto, pur condivisibile nel duplice obiettivo di perseguire il consolidamento dei rapporti di lavoro e l'incremento dei livelli occupazionali, è suscettibile invero e in concreto di determinare aiuti alle imprese aventi già un elevato grado di solidità e continuità produttiva (escludendo, pertanto, le imprese in avviamento), a discapito di una misura (l'ACE) destinata alla generalità delle imprese in ottica di crescita e consolidamento patrimoniale;

si istituisce, infine, all'articolo 6, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per l'attuazione della delega fiscale con dotazione pari a 3,5 miliardi di euro per l'anno 2025, 2,6 per l'anno 2026, 2,8 per l'anno 2027 e 2,8 a decorrere dall'anno 2028;

considerato che:

le misure di favore introdotte dallo schema di decreto legislativo in esame, sebbene comportino complessivamente una riduzione della pressione fiscale, si traducono in un intervento di carattere temporaneo, limitato al solo anno 2024. Manca, dunque, un connotato essenziale della riforma fiscale ovvero il carattere strutturale dell'intervento;

peraltro, più che dalla volontà di attuare la riforma fiscale di cui alla legge delega, la revisione delle aliquote IRPEF di cui allo schema di decreto in esame sembra più dettata dall'esigenza di compensare l'effetto negativo indiretto della riduzione del cuneo fiscale (che si intende prorogare nel 2024) a causa dell'aumento dell'imponibile dovuto alla decontribuzione;

nel merito, le misure previste si sostanziano in un intervento dagli effetti economici contenuti in contrasto con i principi di cui alla legge delega. L'intervento sull'IRPEF, infatti, avrebbe dovuto favorire i redditi medio-bassi ma i guadagni maggiori, in termini assoluti, si realizzano soprattutto nelle fasce più elevate di reddito, cioè sopra i 28.000 e fino a 50.000, mentre i guadagni sono davvero limitati attorno ai 15.000 euro (soli 60 euro l'anno per redditi fino a 18.000 euro);

un effetto concentrato sulle fasce medio base deriva unicamente dall'applicazione congiunta della revisione IRPEF con la defiscalizzazione dei contributi sociali a carico dei lavoratori. Ma tale effetto è garantito solo a fronte di una accentuata complessità del sistema impositivo oltre che dalla presenza, come rilevano le simulazioni sull'applicazione combinata dei differenti regimi, di andamenti discontinui dei benefici (cosiddetti « salti » in conseguenza della riduzione o annullamento del beneficio), in valore assoluto e in percentuale, non sempre giustificabili sul piano dell'equità e con un potenziale effetto disincentivante sull'offerta di lavoro sopra una certa soglia di reddito;

ritenuto che:

lo schema di decreto legislativo in esame non è corredato di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni diversamente da quanto espressamente previsto dal comma 3 dell'articolo 17 della legge di contabilità n. 196 del 2009;

in proposito, si rammenta che nel corso dell'esame parlamentare della legge delega (AC 1038, XIX legislatura), questa Commissione, nella seduta del 5 luglio 2023, ha posto la condizione di integrare il testo dell'atto prevedendo che la relazione tecnica dei decreti legislativi avrebbe dovuto dare conto degli « effetti [dei decreti legislativi] sulla pressione tributaria, che, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, non dovrà incrementarsi rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente ». Detta condizione è stata recepita nel testo della legge delega. A riguardo, quindi, In proposito, mancano informazioni da parte del Governo circa gli effetti dello schema di decreto in esame sulla pressione tributaria;

stante comunque gli elementi forniti dalla relazione tecnica riferita agli articoli citati in premessa in merito ai profili di copertura finanziaria, e in assenza di

indicazioni specifiche nell'ambito della stessa relazione tecnica circa la conferma delle disposizioni di cui all'articolo 2, in materia di revisione della disciplina delle detrazioni fiscali (suscettibili di determinare anche effetti onerosi, verosimilmente riferiti all'anno 2026, oltre a quelli di minore spesa utilizzati con finalità di copertura), l'articolo 6, comma 2, lettere da a) a c), provvede agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione dello schema in esame. Questi sono valutati in 4,2 miliardi di euro per l'anno 2024, in 1,3 per l'anno 2025 e in 143,6 milioni di euro per l'anno 2026 con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 4, cui si aggiungono quelli derivanti dall'istituzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 6, comma 1;

quanto agli effetti finanziari dell'intervento sull'IRPEF, si evidenzia il carattere estemporaneo e per certi versi aleatorio delle risorse utilizzate. Come illustrato nella relazione tecnica al provvedimento, l'onere finanziario conseguente all'effetto combinato della riduzione dell'aliquota e dell'innalzamento della *no tax area* per i lavoratori dipendenti è stimato, relativamente all'IRPEF e alle addizionali locali, in complessivi 4,6 miliardi di euro. Di contro, l'effetto positivo complessivo dell'intervento in materia di detrazioni citate risulta pari a 243,5 milioni di euro (sebbene non si comprenda la ragione di una simile ponderazione della minor spesa utilizzata con finalità di copertura, né tanto meno la relativa previsione). L'onere residuo pari a 4,2 miliardi per l'anno 2024 viene coperto, quanto a 4,06 miliardi, con una corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale e, quanto ai residui 216,1 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale;

si rammenta tuttavia come il Fondo per la riduzione della pressione fiscale, introdotto, dalla legge di bilancio n. 197 del 2022 (articolo 1, comma 130), non prevede una dotazione finanziaria predefinita e programmata nel tempo bensì si alimenta attraverso le maggiori entrate conseguibili

da diverse misure, il cui gettito non può essere determinato con certezza. In tal senso, quindi, il Fondo è stato rifinanziato per l'importo di 4,06 miliardi di euro per l'anno 2024 dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, recante « Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro », e che tale importo corrisponde a quello riportato nelle tabelle annesse al disegno di legge AS 926, recante il bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, attualmente all'esame del Senato, ed altresì può essere alimentato dalle maggiori entrate ascrivibili all'imposizione sui redditi derivanti da plusvalenze relative a operazioni aventi ad oggetto le crypto-attività. Ne consegue la scarsa solidità finanziaria della riforma e l'incertezza della sua conferma per le annualità future;

quanto al Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale, l'articolo 23, comma 4, del decreto-legge n. 145 del 2023, attualmente all'esame del Senato, prevede un incremento per l'anno 2024 sia in misura corrispondente a quella indicata nello schema in esame. Stante ciò, secondo quanto stabilito dalla norma istitutiva (articolo 1, comma 2, della legge di bilancio n. 178 del 2020) al Fondo affluiscono le risorse stimate come maggiori entrate permanenti, rispetto alle previsioni tendenziali, derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, a tale riguardo, si ricorda che, secondo quanto evidenziato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1-bis), le variazioni registrate nell'andamento della cosiddetta *tax compliance* non consentono di prevedere per l'anno in corso l'assegnazione di risorse al Fondo in parola;

quanto al Fondo per l'attuazione della delega, istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del schema di decreto in esame, in esso confluiscono le maggiori entrate conseguibili dall'abolizione dell'ACE, pari a 4,8 miliardi per l'anno 2025 e 2,8 miliardi per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 (al netto delle risorse impiegate per far fronte

ai maggiori oneri derivanti dalla misura di cui all'articolo 4, di cui si dirà a breve);

in proposito, con riferimento alla maggiorazione del costo dei neoassunti, si evidenzia che la relazione tecnica non fornisce alcun elemento e dato quantitativo posto alla base della stima effettuata (come ad esempio l'ammontare delle retribuzioni medie e il numero atteso di nuovi occupati). Peraltro, la stima è effettuata utilizzando un modello di microsimulazione, senza che siano forniti i dati e gli elementi posti alla base della stessa e, pertanto, non appare possibile effettuare una verifica della quantificazione proposta;

con riferimento all'abrogazione dell'Aiuto alla crescita economica – ACE, oltre ad una stima similmente effettuata utilizzando un modello di microsimulazione, senza che siano quindi forniti dati ed elementi posti alla base della stessa, e non risultando possibile verificare la quantificazione proposta, si rileva che gli importi di maggior entrata indicati dalla relazione tecnica non appaiono confrontabili con quelli forniti in occasione dei precedenti interventi normativi relativi alla medesima misura. Mentre all'ultimo intervento normativo di ripristino della disciplina relativa all'ACE (articolo 1, comma 287, della legge n. 160 del 2019), furono ascritti effetti di minore entrata pari a circa 1,3 miliardi annui, all'abrogazione disposta dallo schema di decreto legislativo in esame sono invece ascritti effetti di maggiore entrata pari a circa 2,8 miliardi annui e, pertanto, risultano indispensabili elementi e dati quantitativi (come ad esempio il rendimento nominale dichiarato dalle imprese e relativo capitale rilevato ai fini IRES e IRPEF) al fine di verificare la stima effettuata. Ulteriori effetti di minor gettito nel 2024 e corrispondente minore recupero negli anni successivi potrebbero altresì derivare dalla circostanza per cui l'abolizione dell'ACE aumenterà dal 2024 la capienza delle imprese e, pertanto, consentirà loro di dedurre totalmente o parzialmente le quote di ACE pregresse (accumulate negli anni) non ancora utilizzate, così come evidenziato dall'Ufficio parlamentare di bilancio

nel corso dell'audizione sul disegno di legge di bilancio del 14 novembre 2023 u.s.;

valutato che:

la relazione illustrativa e tecnica al provvedimento non consente inoltre di individuare le platee di riferimento ai fini di una compiuta analisi dell'impatto delle misure;

è importante ricordare i principi e i criteri direttivi fissati dall'articolo 5 della delega fiscale e che non sono stati considerati dal provvedimento in esame. In particolare, secondo quanto previsto dalla legge di delega, la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche avrebbe dovuto anzitutto perseguire la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto del principio di progressività, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalità e favorendo in particolare: i nuclei familiari con disabilità e con figli; la tutela del bene costituito dalla casa, in proprietà o in locazione, e di quello della salute delle persone, dell'istruzione e della previdenza complementare; agli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente nonché della rigenerazione urbana e della rifunzionalizzazione edilizia, anche favorendo la propensione a stipulare assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi; l'inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età;

la riforma del sistema di imposizione sui redditi dovrebbe altresì perse-

guire l'obiettivo dell'equità orizzontale, anche attraverso la possibilità di consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfetizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso nonché la possibilità per il contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito della pertinente categoria e l'eccedenza dal reddito complessivo;

lo schema di decreto legislativo in esame non recepisce tali principi e criteri direttivi, accentuando la complessità del sistema impositivo e le iniquità di trattamento, nonché contenendo anche disposizioni in eccesso di delega o in aperto contrasto con essa, come nel caso dell'abolizione dell'Ace o delle limitazioni in materia di detrazioni per i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi nonché in materia di sostegno alle ONLUS ed enti del terzo settore;

in definitiva, lo schema di decreto legislativo in esame procede all'attuazione della delega al Governo per la riforma fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023, in modo eccessivamente parziale, temporaneo e incerto rispetto a molti dei principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 5 della delega stessa, non consentendo pertanto una valutazione circa la direzione né effetto complessivi che ne deriverebbero, soprattutto considerando la limitazione degli interventi al solo anno 2024 (eccettuata l'abolizione dell'ACE) e le estemporanee fonti di finanziamento,

esprime

PARERE CONTRARIO

Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. C. 1515 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 80

SEDE REFERENTE

Giovedì 30 novembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO.

La seduta comincia alle 14.05.

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti.

C. 1515 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 novembre 2023.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che lo scorso 23 novembre la Commissione ha concluso l'esame delle proposte emendative.

Comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, VII Cultura, X Attività produttive e XI Lavoro, mentre la XIV Commissione Politiche UE

ha comunicato che non esprimerà il parere. Il Comitato per la legislazione ha invece formulato una condizione e alcune osservazioni.

Enrica ALIFANO (M5S) interviene per preannunciare l'astensione dal voto del proprio gruppo parlamentare sul provvedimento in esame.

Al riguardo rileva che il disegno di legge, nel suo complesso, reca alcune semplificazioni a sostegno del mercato italiano dei capitali, il quale si trova in una situazione di svantaggio rispetto a quelli degli altri Paesi dell'Unione europea. Rammenta che l'idea ispiratrice del disegno di legge in esame è invertire la tendenza del mercato azionario italiano, decisamente meno vivace rispetto a quello degli altri Paesi europei.

Riconosce specifico valore ad alcune misure, tra cui l'ampliamento della definizione di piccole e medie imprese quotate. Rammenta tuttavia che il provvedimento, sotto altri aspetti, suscita non poche perplessità, soprattutto con riferimento al depotenziamento dei poteri della Consob. Siffatto depotenziamento sembra emergere da quanto previsto dall'articolo 6 in materia di flottante, dall'articolo 8 in tema di semplificazione delle procedure di ammissione

alla quotazione e, infine, dall'articolo 10 in tema di segnalazione delle operazioni effettuate dagli azionisti di controllo. Al riguardo ricorda che alcuni emendamenti presentati dal proprio gruppo parlamentare, poi non accolti, prevedevano la soppressione del menzionato articolo 10. Sebbene rilevi che si tratta di poteri dell'Autorità di vigilanza sulla cui utilità sono stati da più parti sollevati dubbi, ritiene tuttavia che tali poteri sono presidi di tutela soprattutto a favore dei piccoli risparmiatori.

Rammenta poi che nel corso del dibattito in Commissione è stato ampiamente discusso il contenuto dell'articolo 12 in tema di lista presentata dal consiglio di amministrazione, soprattutto con riferimento al cosiddetto premio di minoranza. Si tratta a suo parere di una tematica non sufficientemente approfondita, e che avrebbe meritato una più attenta discussione, che si sarebbe potuta svolgere nell'ambito dell'ampia delega attribuita al Governo per la riforma del Testo Unico Finanziario, contenuta nell'articolo 19.

Ricorda quindi la finalità di alcune proposte emendative presentate dal suo gruppo parlamentare, non accolte tuttavia dalla Commissione: evitare il cumulo di incarichi presso gli organi apicali; promuovere la trasparenza nella formazione delle liste per l'elezione degli amministratori; inserire i rappresentanti dei lavoratori nei consigli di amministrazione, per favorire una maggiore democraticità dei processi rappresentativi e decisori; promuovere, in generale, la trasparenza dei mercati azionari; porre un limite alla remunerazione degli organi societari apicali.

Conclude rammentando che, nel complesso, le proposte emendative presentate dal proprio gruppo parlamentare sono state finalizzate a garantire maggiore democraticità, a evitare l'abuso di posizioni dominanti e conflitti di interesse.

Virginio MEROLA (PD-IDP), nel ribadire la posizione del suo gruppo, già emersa in occasione dell'esame preliminare del provvedimento e anche in sede di esame degli emendamenti, intende sottolineare come il disegno di legge nel suo insieme, la cui storia è iniziata con i Governi precedenti,

debba considerarsi molto utile rispetto alla sua finalità originaria, ovvero il rafforzamento delle possibilità del mercato dei capitali per le piccole e medie imprese.

Deve purtroppo evidenziare che quanto la maggioranza, nel corso dell'esame presso il Senato, ha voluto introdurre nel testo del provvedimento – prima mediante una proposta emendativa, poi con un ulteriore intervento correttivo del Ministero dell'economia, riguardante la lista del consiglio di amministrazione – suscita forti preoccupazioni, sia con riferimento ai profili di costituzionalità, come peraltro emerso anche nel parere approvato dal Comitato per la Legislazione, sia per il merito stesso delle disposizioni introdotte, che rischiano di determinare problemi proprio per le società quotate in borsa, perché la tutela delle minoranze non può essere confusa, nei voti del consiglio di amministrazione, con l'efficacia dei consigli stessi e soprattutto le minoranze non possono svolgere una funzione interdittiva rispetto alle decisioni di società anche molto importanti del Paese.

Esprimendo, a nome del gruppo del PD, forte contrarietà su tale aspetto e auspicando che la legge delega possa introdurre elementi migliorativi, ritiene, in ogni caso, che il provvedimento debba essere salvaguardato nel suo intento originario e preannuncia pertanto l'astensione dal voto del Partito Democratico, sottolineando, a futura memoria, gli elementi di preoccupazione richiamati.

Saverio CONGEDO (FDI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia, che si riconosce pienamente nel lavoro svolto in Senato, così come nella relazione del collega Filini.

Bruno TABACCI (PD-IDP), nel condividere l'astensione dal voto preannunciata dal capogruppo del PD in Commissione, onorevole Merola, intende richiamare le osservazioni puntuali, di notevole impatto ma pertinenti, espresse dal Comitato per la Legislazione, del quale è Presidente, che rivendica e che danno a suo avviso la misura ed il senso della posizione di astensione assunta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.15.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica del comma 83-*bis* dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di esonero dall'insegnamento per i docenti che svolgono funzioni vicarie nelle istituzioni scolastiche affidate in reggenza. C. 1086 Miele (*Seguito esame e rinvio*) 83

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi di laurea. Atto n. 95 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 84

Schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico. Atto n. 96 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 88

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 92

SEDE REFERENTE

Giovedì 30 novembre 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 13.50.

Modifica del comma 83-*bis* dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di esonero dall'insegnamento per i docenti che svolgono funzioni vicarie nelle istituzioni scolastiche affidate in reggenza. C. 1086 Miele.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 settembre 2023.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo

a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che la Commissione ha concluso il ciclo di audizioni sul provvedimento in esame. Cede la parola alla relatrice on. Miele che ha chiesto di intervenire.

Giovanna MIELE (LEGA), *relatrice*, chiede alla presidenza se sia possibile rinviare il previsto termine per la presentazione di proposte emendative dal momento che a seguito degli elementi acquisiti nel corso delle audizioni intende depositare un nuovo testo del provvedimento. Evidenzia, al riguardo, che a seguito di un'interlocuzione con gli uffici del Ministero ha potuto acquisire la disponibilità a prevedere l'utilizzo di ulteriori risorse finanziarie per le finalità della proposta.

Rossano SASSO (LEGA) chiede alla presidenza se sia possibile adottare il nuovo testo base nella seduta odierna.

Federico MOLLICONE, *presidente*, comunica che a seguito della proposta della

relatrice di adottare un nuovo testo base per il seguito dell'esame del provvedimento, il termine per la presentazione delle proposte emendative, già fissato per domani alle ore 10, si intende rinviato a data da definire.

Avverte, quindi, che la Commissione procederà, nel corso della prossima settimana, all'adozione del nuovo testo base proposto dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 30 novembre 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi di laurea.

Atto n. 95.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte quindi che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in esame è fissato a martedì 12 dicembre prossimo. Cede quindi la parola alla relatrice, on. Matteoni, per la relazione introduttiva.

Nicole MATTEONI (FDI), *relatrice*, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del Regolamento, sullo schema di decreto ministeriale

recante la disciplina delle classi di laurea che si compone di 7 articoli ed un allegato.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per ogni ulteriore approfondimento segnalo che, il provvedimento in esame è stato adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 95 della legge n. 127 del 1997 (recante « Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo »).

Nello specifico, l'articolo 17, comma 95 della predetta legge prevede che l'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge n. 341 del 1990, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti dell'attuale Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con altri Ministri interessati.

Come ricorda la relazione illustrativa, il provvedimento ha la finalità di attuare la riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, relativa alle classi di laurea. Tale riforma prevede l'aggiornamento dei curricula universitari, al fine di ridurre i rigidi confini esistenti che limitano la possibilità di creare percorsi interdisciplinari. Ci si attende, inoltre, che essa ampli le possibilità di attuazione di programmi di formazione professionale introducendo classi di laurea innovative professionalizzanti.

In relazione ad essa – un primo traguardo, con scadenza 31 dicembre 2021 – risulta conseguito con l'articolo 14 del decreto-legge n. 152 del 2021 (legge n. 233 del 2021), che ha disposto, in attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR, che, nell'ambito dei criteri generali per la definizione, da parte degli atenei, degli ordinamenti dei corsi di studio, una parte dei crediti formativi universitari (CFU) possa essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari (SSD) o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studi.

Inoltre, tale articolo ha previsto la razionalizzazione e l'aggiornamento dei medesimi SSD. L'articolo 14, comma 6-*bis* del decreto-legge n. 36 del 2022 (legge n. 79 del 2022), ha poi sostituito l'articolo 15 della legge n. 240 del 2010, in materia di gruppi e settori scientifico-disciplinari.

Un secondo traguardo della Riforma 1.5, al 31 dicembre 2023, prevede l'entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alla riforma, ove necessario. In tale ottica, si colloca il provvedimento in esame (come l'analogo atto del Governo 96, relativo alle classi di laurea magistrali e magistrali a ciclo unico sempre all'esame della VII Commissione).

Come anticipato, la denominazione di tali classi di laurea (che, si ricorda, sono una sorta di « contenitori » che raggruppano i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili) resta invariata, mentre mutano i contenuti delle stesse, indicati nelle tabelle dell'allegato riferite a ciascuna delle 45 classi.

Si ricorda, infatti, che l'allegato in esame (richiamato nell'articolato, con il quale costituisce parte integrante) presenta anzitutto l'elenco di 45 classi di laurea (L).

Nell'allegato allo schema di decreto, per ciascuna delle 45 classi di laurea sono successivamente riportate, nell'ordine sopra indicato, delle tabelle che indicano:

A) gli obiettivi formativi qualificanti a loro volta suddivisi tra:

- a) obiettivi culturali della classe;
- b) contenuti disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe;
- c) competenze trasversali non disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe;
- d) possibili sbocchi occupazionali e professionali dei corsi della classe;
- e) livello di conoscenza di lingue straniere in uscita dai corsi della classe;

f) conoscenze e competenze richieste per l'accesso a tutti i corsi della classe;

g) caratteristiche della prova finale per tutti i corsi della classe;

h) attività pratiche e/o laboratoriali previste per tutti i corsi della classe;

i) Tirocini previsti per tutti i corsi della classe;

B) le attività formative indispensabili. Queste ultime sono suddivise tra « attività formative di base » e « attività formative caratterizzanti », con l'indicazione, per entrambe: degli ambiti disciplinari, della descrizione di tali attività formative, dei crediti formativi universitari (CFU), con l'indicazione del numero minimo di CFU riservati alle attività formative di base, del numero minimo di CFU riservati alle attività formative caratterizzanti e della loro somma.

L'articolo 1 del provvedimento, al comma 1, prevede che lo schema di decreto definisca, ai sensi dell'articolo 4 del DM 22 ottobre 2004, n. 270 le classi dei corsi di laurea individuate nell'allegato allo schema in esame (un elenco di tabelle – come anticipato – che segue l'articolato), che ne costituisce parte integrante, e si applica a tutte le università statali e non statali, ivi comprese le università telematiche.

Il comma 2 dell'articolo 1, inoltre, prevede che le università, nell'osservanza dell'articolo 9 del DM 22 ottobre 2004, n. 270, procedono all'istituzione – ove necessario – e all'attivazione dei corsi di laurea e corsi di laurea professionalizzante individuando, in sede di ordinamento didattico, le classi di appartenenza. Non possono essere istituiti due diversi corsi di laurea afferenti alla medesima classe qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 40 crediti.

Ai sensi del comma 3, qualora l'ordinamento didattico di un corso di laurea soddisfi i requisiti di due classi differenti, l'università può istituire il corso di laurea

come appartenente ad ambedue le classi, fermo restando che ciascuno studente indica al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al secondo anno.

Il comma 4, poi, prevede che i regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 11 del DM 22 ottobre 2004, n. 270.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 in commento, poi, è previsto che, in applicazione del precedente comma 4, le università attuino le modifiche ai vigenti regolamenti didattici di ateneo, con riferimento all'istituzione di nuovi corsi, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e, comunque, attuano l'adeguamento entro l'anno accademico 2025/2026.

Il successivo comma 6, inoltre, prevede che le modifiche sono approvate dalle università in tempo utile per assicurare l'avvio dei corsi di laurea e corsi di laurea professionalizzante con gli ordinamenti in vigore all'inizio di ciascun anno accademico.

Il comma 7, infine, prevede che le modifiche possono riguardare anche singoli corsi di laurea ma devono comunque prevedere l'adeguamento contemporaneo di tutti i corsi di laurea attivati nella medesima classe.

L'articolo 2 dello schema di decreto in esame, composto di un solo comma, prevede che i regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità attraverso le quali un corso di laurea può essere realizzato con il concorso di più dipartimenti della stessa università o di più università.

L'articolo 3, al comma 1, prevede che, per ogni corso di laurea i regolamenti didattici di ateneo determinano un numero intero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa, specificando quali di essi contribuiscono al rispetto delle condizioni previste negli allegati al presente schema di decreto. A tale scopo, limitatamente alle attività formative previste nelle lettere a) e b) dell'articolo 10, comma 1, del DM 270/

2004, sono indicati il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare.

Si ricorda che il suddetto articolo 10 del DM 270/2004, in materia di obiettivi e attività formative qualificanti delle classi, prevede al comma 1, che i decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie: a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base; b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe.

Il comma 2 del medesimo articolo 3 prevede che i regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare ai settori scientifico-disciplinari ricompresi in ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell'allegato. La determinazione dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa è effettuata tenendo conto degli obiettivi formativi specifici dell'attività, in coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.

Ai sensi del successivo comma 3, si dispone che, limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.

Il comma 4 del medesimo articolo 3, poi, prevede che i regolamenti didattici possono prevedere, per ciascun corso di laurea, negli ambiti relativi alle attività di base o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate al presente decreto, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti ai settori scientifico-disciplinari previsti dalle ta-

belle almeno il 40 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

Ai sensi del comma 5, gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea assicurano agli studenti una solida preparazione con particolare riferimento alle discipline di base e caratterizzanti, favorendo le occasioni di approfondimento critico degli argomenti nonché evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Assicurano altresì agli studenti il pieno accesso alle attività formative di cui all'articolo 10, comma 5, del DM 22 ottobre 2004, n. 270, riservando un numero di crediti non inferiore a 12 alle attività ivi previste alla lettera *a*), e non inferiore a 18 a quelle previste alla lettera *b*).

Ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 3, le attività formative affini o integrative a quelle di base e caratterizzanti sono definite dalle università nella loro autonomia anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare. Tali attività sono finalizzate all'acquisizione di una formazione multidisciplinare e interdisciplinare, di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale proposto, costituiscono un ambito disciplinare dell'ordinamento didattico per il quale sono forniti una descrizione sintetica delle attività previste e il numero di crediti formativi universitari ad esso complessivamente assegnati, nonché possono fare riferimento anche a settori scientifico-disciplinari già presenti negli ambiti di base o caratterizzanti, laddove sia necessario al migliore conseguimento degli obiettivi formativi del corso di studi.

Il comma 7 prevede poi che i regolamenti didattici assicurano la possibilità, su richiesta dello studente, di conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui la prova finale è redatta in lingua straniera (comma 8).

Il comma 9, inoltre, prevede che, nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, le università specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT.

Ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 3, relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea ad un altro, ovvero da un'università ad un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

Il successivo comma 11 prevede che, esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50 per cento di quelli già maturati.

L'articolo 4, poi, prevede, al comma 1, che le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'articolo 12, comma 2, del DM 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.

Ai sensi del successivo comma 2, le università garantiscono l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione eccessiva delle attività formative. In ciascun corso di laurea, fatti salvi quelli regolati da normative dell'Unione Europea, non possono comunque essere previsti in totale più (di) 20 esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più

insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste nei regolamenti didattici di ateneo ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera *d*) (in relazione – come anticipato – alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio), e dell'articolo 12, comma 2, lettera *d*) (in relazione alla tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

Ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 4, gli Atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 del DM 22 ottobre 2004, n. 270, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a 12.

Il comma 3 del medesimo articolo 5, infine, dispone che gli studenti che maturano 180 crediti secondo le modalità previste nel regolamento didattico del corso di laurea, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, sono ammessi a sostenere la prova finale e conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

L'articolo 6, al comma 1, prevede che le università rilasciano, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del DM 270/2004, il titolo di laurea con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea, assicurando che la denominazione di quest'ultimo corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.

Ai sensi del comma 2, i regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denomi-

nazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.

Il comma 3, infine, prevede che le Università provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell'articolo 11, comma 8 del DM 270/2004, e con le modalità indicate nel DM 25 settembre 2017, n. 692 (in materia di anagrafe nazionale degli studenti), come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

L'articolo 7, prevede, al comma 1, che ai sensi dell'articolo 13, commi 5 e 6, del DM 270/2004, le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente schema di decreto.

Ai sensi del comma 2, infine, si dispone che, nel primo triennio di applicazione del presente provvedimento modifiche tecniche alle tabelle delle attività formative indispensabili relative alle classi di corsi di laurea contenute nell'allegato sono adottate con decreto ministeriale, sentito il CUN.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico.

Atto n. 96.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del parere è fissato a martedì 12 dicembre prossimo. Cede quindi la parola alla relattrice, on. Di Maggio, per la relazione introduttiva

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relattrice*, riferisce che la VII Commissione è chiamata ad esprimere un parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, sullo schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico, trasmesso ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il provvedimento si compone di 8 articoli.

Nel rinviare alla documentazione elaborata dagli Uffici per ogni ulteriore approfondimento, sul versante del contesto normativo di riferimento ricorda che l'articolo 11 della legge n. 341 del 1990 ha attribuito autonomia didattica agli atenei, demandando loro la definizione degli ordinamenti degli studi dei corsi universitari, nel quadro di criteri generali definiti dal Ministero competente, in base all'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997. Il regolamento sull'autonomia didattica degli atenei è stato disciplinato dapprima con D.M. 509/1999 e poi con D.M. 270/2004, che ha sostituito il precedente.

Ricorda, altresì, che le università rilasciano titoli di laurea (L), di durata triennale, per conseguire i quali occorre acquisire 180 crediti formativi universitari (CFU), e di laurea magistrale (LM), di durata biennale, per conseguire i quali occorre acquisire 120 CFU. Sussistono, inoltre, per talune discipline come giurisprudenza e medicina e chirurgia, titoli di laurea magistrale a ciclo unico, di durata quinquennale (300 CFU) o esennale (360 CFU). I corsi di studio dello stesso livello sono raggruppati in classi di appartenenza (articolo 4 del D.M. 270/2004). Le classi di laurea sono disciplinate dal D.M. 16 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2007, mentre le classi di laurea magistrale sono disciplinate dal D.M. 16 marzo

2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2007. Rispetto ad entrambi i decreti ministeriali sono state emanate linee guida per l'istituzione e l'attivazione da parte delle università dei corsi di studio con D.M. 26 luglio 2007.

Successivamente è intervenuto l'articolo 4 del D.M. n. 270/2004, da ultimo modificato dal D.M. 36/2023, che stabilisce che le classi dei corsi di studio sono individuate, modificate o istituite con decreto ministeriale, anche su proposta delle università, sentito il CUN.

Occorre, inoltre, evidenziare che il PNRR prevede, nell'ambito della Missione n. 4 (« Istruzione e ricerca »), Componente 1 (« Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università »), la Riforma delle classi di laurea (M4C1-R.1.5). Con riguardo alla tempistica, si prevede l'adozione della riforma entro il quarto trimestre 2021, e l'entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alla riforma, ove necessario, entro il quarto trimestre 2023 (M4C1-10).

In particolare, il PNRR evidenzia che la complessità crescente che caratterizza le nuove sfide poste dalla modernità – tra cui, pandemia, trasformazione digitale, transizione ecologica – richiedono, oltre alla specializzazione, conoscenze sempre più ampie. Per questa ragione, occorre mantenere una apertura nei primi tre anni di università per abbracciare il sapere in modo più ampio e consentire una specializzazione durante i percorsi di laurea magistrale o di dottorato. A questo proposito, sottolinea che la presenza di programmi di studi vincolati da un sistema di crediti formativi basato su settori disciplinari stretti non permette l'ampiezza nel corso delle lauree triennali. Occorre, quindi, allargare i settori disciplinari e congiuntamente consentire la flessibilità nella programmazione dei singoli corsi di laurea triennali.

La riforma prevede, pertanto, l'aggiornamento della disciplina per la costruzione degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, riducendo i rigidi confini esistenti che limitano fortemente la possibilità di creare percorsi interdisciplinari.

La riforma, inoltre, amplierà le classi di laurea professionalizzanti, facilitando l'accesso all'istruzione universitaria per gli studenti provenienti dai percorsi degli Istituti tecnici superiori (ITS).

Al riguardo segnala che l'articolo 14 del decreto-legge n. 152 del 2021 (come convertito dalla legge n. 233 del 2021) ha modificato il quadro normativo primario, entro il 2021, per il conseguimento del traguardo previsto dalla citata riforma M4C2-1. Esso interviene sulla disciplina per la definizione degli ordinamenti degli studi dei corsi universitari, di cui all'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, stabilendo che, nell'ambito dei criteri generali cui devono conformarsi gli atenei, una parte dei CFU complessivi può essere riservata ad attività affini o integrative – comunque relative a SSD o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del « corso di studio » –, che possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attività, purché finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal medesimo « corso di studio ». Inoltre, dispone che, anche al fine di assicurarne la rispondenza agli elementi di flessibilità e di interdisciplinarietà di cui al comma 1, si provvede alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei SSD, con la procedura di cui al comma 99 dello stesso articolo 17 della legge n. 127 del 1997.

Successivamente, per la piena attuazione dei traguardi del PNRR in tale materia, l'articolo 14, comma 6-bis, del decreto-legge n. 36 del 2022 (come convertito dalla legge n. 79 del 2022) ha innovato la disciplina dei settori concorsuali e settori scientifico disciplinari recata dall'articolo 15 della legge n. 240 del 2010, introducendo gruppi scientifico disciplinari, articolati in settori scientifico-disciplinari.

Passando al contenuto dello schema in esame si rileva che l'articolo 1, prevede che le disposizioni in esame si applichino a tutte le università, statali e non statali, ivi comprese le università telematiche.

L'allegato allo schema di decreto, individua le classi dei corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico (CdLM e CdLMCU).

Le università provvedono all'attivazione dei corsi di laurea magistrale individuandone la classe di appartenenza. I corsi di laurea magistrale, istituiti nella medesima università e appartenenti alla medesima classe, devono differenziarsi per almeno 30 crediti.

Qualora l'ordinamento didattico di un corso di laurea soddisfi i requisiti di due classi differenti, l'università può istituire tale corso quale appartenente a due diverse classi. In tali casi, lo studente, in sede di immatricolazione, deve indicare una delle classi, potendo comunque modificare la propria scelta successivamente, purché tale scelta diventi definitiva al momento dell'iscrizione al secondo anno. Con riferimento all'istituzione di nuovi corsi, le università sono chiamate ad adeguare i regolamenti didattici di ateneo a decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e comunque danno attuazione a tali adeguamenti entro l'anno accademico 2023/2026.

I regolamenti didattici (articolo 2) dovranno disciplinare le modalità da seguire ove più dipartimenti (della medesima o di più università) concorrano a realizzare il corso di laurea.

L'articolo 3, comma 1, demanda ai regolamenti didattici di ateneo la determinazione di un numero intero di crediti da assegnare a ciascuna attività formativa, indicando quali, tra questi crediti, siano assegnati ai fini del rispetto delle condizioni poste dall'allegato al presente provvedimento. Riguardo agli obiettivi formativi qualificanti – e alle attività formative caratterizzanti indispensabili per conseguirli – richiamati dall'articolo 10, comma 4, del DM 270/2004, si prevede l'obbligo di indicare il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento.

Si rammenta che il richiamato articolo 10, comma 4, del DM n. 270 prevede che i decreti ministeriali individuino preliminarmente per ogni classe di corsi di laurea magistrale gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative caratterizzanti

indispensabili per conseguirli, in misura non superiore al 40 per cento dei crediti complessivi.

I commi da 2 a 4 dell'articolo 3 recano vari criteri da seguire per l'assegnazione del numero di crediti in relazione ai diversi settori scientifico-disciplinari. In ogni caso (commi 5 e 6) gli ordinamenti didattici dovranno assicurare una solida preparazione sulle discipline di base ed evitare l'eccessiva dispersione in un numero eccessivo di discipline. Dovranno inoltre assicurare agli studenti il pieno accesso alle attività formative di cui all'articolo 10, comma 5, del DM 270/2004. Alle attività formative autonomamente scelte dallo studente (articolo 10, comma 5, lettera *a*)) non dovranno essere assegnati meno di 8 crediti; a quelle afferenti a uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti (comma 5, lettera *b*)) non si dovranno assegnare meno di 12 crediti.

Il comma 6, inoltre, reca disposizioni specifiche su talune classi di laurea magistrale a ciclo unico. In particolare, si prevede che possano essere erogati, oltre agli 8 CFU a scelta dello studente, ulteriori 8 CFU a scelta dello studente nell'ambito dei crediti di tirocinio obbligatori previsti dalla Classe per le attività formative professionalizzanti per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in « Medicina e chirurgia » (classe LM-41) e in « Odontoiatria e protesi dentaria » (classe LM-46), nell'ambito dei 30 crediti. Nel settore Architettura e Ingegneria edile-architettura – a ciclo unico quinquennale – i crediti minimi indispensabili restano definiti dalla somma dei crediti minimi della classe delle lauree magistrali in Architettura e Ingegneria edile-architettura biennale e di quelli relativi alla classe delle lauree in Scienze dell'Architettura, ambito disciplinare per ambito disciplinare, incluse le attività formative di cui al citato articolo 10, comma 5, lettere *a*) e *b*) del DM n. 270.

L'articolo 3, comma 7, specifica che le attività affini o integrative sono definite dalle università nella loro autonomia, anche con riferimento alla cultura di contesto e alla formazione interdisciplinare. La medesima disposizione reca, inoltre, taluni

criteri di carattere generale per la definizione di tali attività. Il comma 8 prevede la possibilità, a certe condizioni, di approntare un piano di studio individuale mentre il comma 9 stabilisce che i regolamenti didattici debbano determinare i casi in cui la tesi venga redatta in lingua straniera. Gli obiettivi formativi devono essere specificati anche in termini di risultato di apprendimento attesi e individuando gli sbocchi professionali (comma 10). I commi 11 e 12 recano disposizioni inerenti al riconoscimento di crediti già maturati in caso di trasferimento da un corso di laurea ad un altro. Si prevede, in linea generale che i regolamenti didattici assicurino il riconoscimento del maggior numero di crediti e che il mancato riconoscimento debba essere adeguatamente motivato.

L'articolo 4, comma 1, demanda al regolamento didattico, la definizione degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'articolo 12, comma 2, del DM n. 270. Tale comma 2 stabilisce che il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare: *a*) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative; *b*) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa; *c*) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; *d*) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti; *e*) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.

Il comma 2 stabilisce che le università debbano garantire l'attribuzione di un congruo numero intero di crediti a ciascun insegnamento, evitando l'eccessiva parcelizzazione e prevedendo comunque un totale di esami o valutazioni di profitto non superiore a 12, fatti salvi specifici insegnamenti regolati direttamente da disposizioni dell'Unione europea.

Per i corsi di laurea a ciclo unico il comma 3 fissa il numero massimo di esami a 30 (per i corsi di 5 anni) e 36 (per i corsi

di 6 anni). Il comma 4 disciplina il riconoscimento di abilità maturate in attività formative a cui l'università abbia concorso, prevedendo un numero massimo di crediti riconoscibili pari a 12. Tale possibilità è peraltro prevista dall'articolo 5, comma 7, del DM n. 270, esplicitamente richiamato dalla disposizione in oggetto.

L'articolo 5, comma 1, prevede che un credito formativo universitario corrisponde a 25 ore di impegno medio per studente.

I regolamenti didattici determinano, per ciascun corso di laurea, l'impegno orario che deve rimanere a disposizione dello studente e che non deve essere inferiore al 50 per cento dell'impegno orario complessivo, salvo quando siano previste attività formative ad alto contenuto sperimentale o pratico (comma 2).

Gli studenti che abbiano maturato 120 crediti sono ammessi a sostenere la prova finale per il conseguimento del titolo di studio (comma 3).

L'articolo 6 dispone in ordine ai requisiti curricolari di ammissione al corso di laurea. Tali requisiti sono stabiliti dai regolamenti didattici sulla base di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del DM n. 270. Quest'ultimo prevede che per l'ammissione al corso di laurea magistrale lo studente debba aver conseguito la laurea o diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Ove non sia previsto l'accesso con numero programmato, l'università stabilisce specifici criteri di accesso.

L'articolo 7 prescrive che il titolo di laurea magistrale debba contenere le denominazioni della classe di appartenenza e

del corso di laurea. Si prevede, tra l'altro, che le università rilascino (secondo le modalità stabilite dal DM n. 692/2017 sull'Anagrafe Nazionale Studenti) un certificato che riporti, anche in lingua inglese e secondo modelli adottati dagli altri paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente che ha conseguito il titolo di studio.

Segnala, in proposito, che il comma 1 dell'articolo 7 dello schema richiama l'articolo 3, comma 1, lettera *a*) del DM n. 270. Tale lettera fa riferimento al rilascio del titolo di laurea (L) e non al titolo di laurea magistrale (LM), richiamato dalla lettera *b*) del medesimo comma.

L'articolo 8 prevede che le università assicurino la conclusione dei corsi e il rilascio dei titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti. Demanda altresì a decreto ministeriale, sentito il CUN, le modifiche tecniche alle tabelle delle attività formative indispensabili nel primo triennio di applicazione del presente provvedimento.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 30 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina della professione di guida turistica. C. 1556 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla X Commissione) (*Esame e rinvio*) 93

COMITATO DEI NOVE:

DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474-A Governo 94

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 30 novembre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 9.

Disciplina della professione di guida turistica.
C. 1556 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Graziano PIZZIMENTI (LEGA), *relatore*, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che il disegno di legge è stato dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, dalla nota di aggiornamento al DEF 2022 e dal Documento di Economia e Finanza 2023. Il disegno di legge governativo dà inoltre attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, laddove, tra le riforme da attuare, contempla l'ordinamento delle professioni delle guide turistiche.

Rileva, per gli aspetti di interesse della Commissione, che il comma 2 dell'articolo

2 definisce il perimetro dell'attività propria della professione di guida turistica, includendovi l'illustrazione e l'interpretazione, nel corso di visite guidate con persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali. Il comma 3 dell'articolo in esame, alle lettere *a)* e *b)*, chiarisce, più in particolare, quali sono le finalità della visita guidata, oggetto dell'attività propria della professione di guida turistica, che sono volte ad evidenziare le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etnoantropologici, paesaggistici del patrimonio nazionale, anche attraverso percorsi esperienziali multisensoriali, che permettano di approfondire la conoscenza delle tradizioni, del patrimonio e degli ulteriori elementi di identità locali, nonché valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza, corretta e aggiornata di tale patrimonio, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con parti-

colare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio e alla loro educazione alla necessità di rispettarlo.

In conclusione, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Mauro ROTELLI *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.05.

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 30 novembre 2023.

DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.

C. 1474-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 9.20 alle 9.30.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	95
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	97

SEDE REFERENTE

Giovedì 30 novembre 2023. – Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il viceministro delle imprese e del made in Italy Valentino Valentini.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*.

C. 1341 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 novembre 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha esaminato le proposte emendative relative al provvedimento in esame e che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti è stato quindi trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni XI e XII e il parere favorevole con osservazione espresso dalla I Commissione mentre la Commissione per le Questioni Regionali

non renderà il proprio parere sul provvedimento.

Comunica altresì che la Commissione Bilancio esprimerà il parere direttamente all'Assemblea.

Avverte che verrà ora posta in votazione la proposta di conferire il mandato ai relatori, onorevoli Giovine e Gusmeroli, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) osserva che il suo gruppo ha più volte posto la questione concernente le modalità di lavoro, seguite per moltissimi provvedimenti esaminati dalla Camera, condizionate dalla compressione dei tempi a disposizione e dal continuo ricorso al voto di fiducia da parte del Governo. Intende quindi dare atto che in questo caso, pur avendo la Presidenza accelerato i lavori, è stato possibile in Commissione condurre un confronto serio e che il Governo, attraverso il suo rappresentante, non si è sottratto alle necessarie interlocuzioni con i membri della Commissione.

Ritiene di poter affermare che quando il Parlamento è messo in grado di lavorare veramente ci guadagnano tutti e si riesce a raggiungere risultati anche apprezzabili. Esprime soddisfazione che molte proposte emendative del suo gruppo, per quanto in

parte riformulate, siano state accolte e che contribuiscano a migliorare il testo licenziato.

Evidenzia, tuttavia, che alcuni nodi critici segnalati dal suo gruppo rimangono irrisolti. Si riferisce, in particolare, al Fondo di cui all'articolo 4 del provvedimento, impropriamente definito sovrano viste le sue scarse risorse, del quale sottolinea la possibile sovrapposizione con altri strumenti già esistenti nell'ordinamento. Rileva poi che le problematiche emerse relative all'articolo 13 non sono state affatto risolte con l'approvazione dell'emendamento dei relatori sostitutivo dell'articolo e osserva, infine, che altri articoli del disegno di legge volti a investire il Ministero delle imprese del *made in Italy* di talune funzioni e di accentrarvi alcuni Fondi finiscono per creare più confusione che razionalizzazione.

Annunciando che gli emendamenti già presentati in Commissione verranno, comunque, ripresentati in Assemblea per cercare di porre rimedio alle predette criticità, dichiara che il suo gruppo esprimerà un voto di astensione sulla proposta di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) osserva che il provvedimento all'esame aveva suscitato molte aspettative, sia in conseguenza dell'approfondito lavoro che la Commissione aveva svolto in sede di indagine conoscitiva sul *made in Italy* sia per gli annunci che erano stati fatti quando il disegno di legge era stato deliberato dal Consiglio dei Ministri. Rileva che fin da subito, tuttavia, queste aspettative sono state tradite e che, purtroppo, non è stata colta l'occasione di migliorare il testo attraverso l'accoglimento delle molte proposte emendative presentate in Commissione che cercavano di innervare un provvedimento che sembrava una scatola vuota. Osserva che non solo l'occasione è stata sprecata ma che sono stati introdotti nuovi elementi assai criticabili come, ad esempio, la previsione di poter legalizzare con autodichiarazione la regolarità della proprietà di natanti detenuti all'estero, misura che non si può certo definire come di sostegno al settore produttivo della

nautica italiana e comunque del *made in Italy*.

Riguardo al Fondo sovrano di cui all'articolo 4 – ricordando peraltro che la sua forza politica non è contraria ad assumere iniziative che vadano in quella direzione essendo favorevole, ad esempio, alla creazione di una banca pubblica per i medesimi fini –, esprime forti riserve per la sua mancata armonizzazione con le misure già esistenti nell'ordinamento, che rischia di creare sovrapposizioni, e considera la sua istituzione, quindi, come l'ennesima creazione di uno strumento con una sua propria *governance* – ipotizzando che forse sia stata istituita solo per questo motivo – e poche risorse, dimostrando ancora una volta che questo Governo è solo capace di distribuire male le scarse risorse esistenti. Sottolinea, inoltre, che al Governo è stata conferita praticamente una delega in bianco a completare il provvedimento attraverso i molti decreti attuativi.

Stigmatizza l'assenza di una seria visione dell'innovazione quasi che essa rappresenti un nemico per il *made in Italy* e non invece un punto di forza. Relativamente al percorso di studi sul *made in Italy*, ricorda poi che il Ministero competente già dal 2018 ha riformato l'indirizzo di studi in questione presso gli istituti tecnici e che quindi non si ravvisava certo la necessità di istituire un liceo.

In conclusione, ritiene che tutto ciò dia la netta impressione che si è voluto adottare un mero provvedimento di propaganda da agitare come una bandiera.

Dichiara, quindi, che il suo gruppo esprimerà voto contrario sulla proposta di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA) ringrazia per il contributo fornito ai lavori i colleghi, i relatori e il Governo. Il provvedimento chiude un percorso importante che è partito dall'ampia indagine conoscitiva svolta dalla Commissione sul tema del *made in Italy*. Ritiene rilevante che il Governo abbia preso le mosse dal documento finale della predetta indagine per la redazione del provvedimento. Sottolinea come il testo sia mi-

giorato alla luce delle tante proposte emendative approvate. Ritiene che il voto di oggi non sia un atto conclusivo ma solo un mattone necessario per migliorare un *asset* fondamentale quale quello del *made in Italy*. Dichiarò quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al proficuo lavoro svolto, sottolinea la centralità ritrovata del Parlamento in questa occasione, evidenziando che il provvedimento ha recepito gran parte dei contenuti del documento conclusivo all'esito dell'indagine sul *made in Italy* svolta dalla Commissione. Si tratta, a suo avviso, di un esempio virtuoso dei rapporti tra Parlamento e Governo e rileva che il testo in esame, come raramente avvenuto in passato, è nato dall'ascolto di tutte le categorie dallo stesso interessate. Sottolinea, infine, l'importanza del contributo dato al risultato odierno da tutti i gruppi politici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di conferire ai relatori il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea nonché di essere autorizzati a riferire oralmente in Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 30 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	98
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	104

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01678 Barzotti: Sulla situazione di effettiva attivazione dei progetti utili alla collettività rispetto agli ex percettori del reddito di cittadinanza e ai nuovi beneficiari del supporto per la formazione e il lavoro	102
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	105
5-01679 D'Alessio: Iniziative volte a consentire ai lavoratori di Poste Italiane Spa di usufruire di un costante aggiornamento dell'indennità di buonuscita	102
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	106
5-01680 Scotto: Iniziative volte a verificare le condizioni di lavoro delle maestranze Amazon in Italia	102
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	108
5-01681 Soumahoro: Iniziative volte a limitare il lavoro flessibile e precario presso Poste Italiane Spa	102
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	109
Sui lavori della Commissione	103

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti, C. 1128 Rizzetto e C. 1395 Tenerini	103
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 30 Novembre 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durignon.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*.

C. 1341 Governo.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Immacolata ZURZOLO (FDI), relatrice, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla X Commissione (Attività produttive) il parere di competenza sul disegno

di legge C. 1341, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*, come risultante dagli emendamenti approvati.

Si osserva, preliminarmente, che il provvedimento in titolo è stato dichiarato dal Governo quale collegato alla decisione di bilancio. La presente iniziativa legislativa, come evidenziato nella relazione illustrativa, si inquadra in un contesto macroeconomico che vede la manifattura italiana al centro di una complessa fase di transizione post-pandemica legata alla strozzatura delle filiere globali, alla crisi energetica nonché agli effetti recessivi innescati dal conflitto in Ucraina. La relazione illustrativa indica quale obiettivo del disegno di legge il sostegno allo sviluppo e alla modernizzazione dei processi produttivi e delle connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del *made in Italy*. La medesima relazione sottolinea come il Governo, in sede di elaborazione del disegno di legge, abbia tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'indagine conoscitiva sul tema « *Made in Italy*: valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi », svolta dalla X Commissione (Attività produttive) della Camera nei primi mesi dell'anno e conclusasi con l'approvazione di un documento conclusivo il 17 maggio 2023.

Il disegno di legge consta di sei titoli, cinquantanove articoli e un allegato: il titolo I enuncia i « Principi e obiettivi » del disegno di legge (articoli da 1 a 3); il titolo II, rubricato « Crescita e consolidamento delle filiere strategiche nazionali », consta di nove articoli e reca al capo I (articoli da 4 a 6) « Misure orizzontali », a favore di tutti i comparti produttivi, e al capo II « Misure settoriali », a sostegno di specifiche attività produttive (articoli da 7 a 12); il titolo III reca disposizioni in materia di « Istruzione e formazione » (articoli 13 e 14); il titolo IV reca « Misure di promozione » e si compone di sedici articoli (articoli da 15 a 30); il titolo V, rubricato « Tutela dei prodotti *made in Italy* », è composto da sedici articoli ripartiti in tre capi: il capo I, in materia di « Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica pro-

tetta » (articoli da 31 a 36), il capo II, dedicato alle « Nuove tecnologie » (articoli 37 e 38), il capo III, recante disposizioni in materia di « Lotta alla contraffazione » (articoli da 39 a 46); il titolo VI, infine, reca le « Disposizioni finali » (articoli 47 e 48).

Con riferimento alle norme di diretto interesse della XI Commissione, rileva, anzitutto, che l'articolo 2 prevede che le amministrazioni centrali e locali orientino la propria azione e le relative misure di incentivazione ai principi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri, alla promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche nonché del turismo. Le stesse amministrazioni sono tenute ad assicurare che le misure di incentivazione che caratterizzano e qualificano la loro azione siano coerenti con i principi della sostenibilità ambientale, della digitalizzazione e l'ecoinnovazione, della inclusione sociale e della valorizzazione del lavoro femminile e giovanile.

L'articolo 5 istituisce un'apposita riserva, per un importo di euro 15 milioni, a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del decreto ministeriale 30 novembre 2004, destinata al finanziamento di iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili.

L'articolo 13, comma 1, introduce l'opzione « *made in Italy* » nell'ambito dell'articolazione del sistema dei licei, al fine di promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al *made in Italy*. Il comma 2 prevede l'emanazione di un regolamento governativo, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e acquisito il parere della Conferenza unificata, con cui provvedere alla disciplina dell'opzione « *made in Italy* », sulla base di una serie di criteri, tra cui: prevedere il rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento attraverso la connessione con i percorsi formativi degli ITS *Academy* e con il tessuto socio-economico produttivo di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio; prevedere

l'acquisizione e l'approfondimento, con progressiva specializzazione, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze connesse ai settori produttivi del *made in Italy*, anche in funzione di un qualificato inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni, attraverso il potenziamento dei percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il comma 3 dispone che il suddetto regolamento sia adottato nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei principi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nonché dei più ampi spazi di flessibilità per l'adeguamento dell'offerta formativa alla vocazione economica e culturale del territorio. Il comma 4 dispone infine, a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2024/2025, la confluenza dell'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, subordinatamente alla sussistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nell'opzione «*made in Italy*», ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell'opzione economico-sociale. L'attivazione dei suddetti percorsi liceali del *made in Italy* avviene nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi di cui all'articolo 19, commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e senza esuberi di personale ATA e docente in una o più classi di concorso e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 5 prevede una disciplina transitoria, mentre il comma 6 prevede che il percorso liceale del «*made in Italy*» di cui al comma 1 è oggetto di monitoraggio e valutazione da parte di un tavolo nazionale coordinato dal Ministero dell'istruzione e del merito, di cui fanno parte i Ministeri interessati, le regioni, gli enti locali, le parti sociali, avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione e dell'Istituto nazionale di documen-

tazione, innovazione e ricerca educativa. Ai partecipanti al tavolo di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate svolgono la loro attività di monitoraggio e valutazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Assume quindi rilievo l'articolo 14, laddove dispone la costituzione della Fondazione denominata «*Imprese e competenze per il made in Italy*». La Fondazione ha il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del *made in Italy* e i Licei del *made in Italy* e lo scopo di diffondere la cultura d'impresa del *made in Italy* tra gli studenti e favorire iniziative mirate ad un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro. La Fondazione conferisce ogni anno il premio di «*Maestro del made in Italy*» a imprenditori che si sono particolarmente distinti per la loro capacità di trasmettere il sapere e le competenze alle nuove generazioni nei settori di eccellenza del *made in Italy*, anche attraverso iniziative formative e di sensibilizzazione dei giovani. I requisiti e le modalità per l'assegnazione del premio sono disciplinati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della cultura e il Ministro del turismo. La Fondazione si correla con gli altri soggetti pubblici e privati che operano nel settore della formazione professionale e del trasferimento tecnologico nonché nel Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. Per lo svolgimento dei propri compiti la Fondazione di cui al comma 1 può avvalersi, mediante convenzione, di personale, anche di livello dirigenziale, a tale scopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La Fondazione può avvalersi della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, di università e di istituti di ricerca.

L'articolo 19 interviene in tema di imprese culturali e creative, facendo riferimenti anche al lavoratore autonomo.

L'articolo 23-*bis* prevede che, al fine di potenziare gli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l'Italia, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha facoltà di effettuare, nell'anno 2024, assunzioni di personale temporaneo a contratto di cui all'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, da destinare esclusivamente a tali sedi, in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. I contratti stipulati con il personale di cui al primo periodo cessano in ogni caso alla data del 31 dicembre 2024.

L'articolo 37, al comma 1, autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 26 milioni di euro per l'anno 2024 affinché il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) promuova e sostenga la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo della tecnologia basata su registri distribuiti (DLT) per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del *made in Italy*. Il comma 4 consente al MIMIT di concedere alle piccole e medie imprese che ne facciano richiesta contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato per: a) progetti che prevedano la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti per la realizzazione di sistemi di tracciabilità delle filiere produttive del *made in Italy*; b) la consulenza e la formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi basata su registri distribuiti o per l'acquisto di servizi per la tracciabilità.

Formula infine una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), di cui raccomanda l'approvazione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza la gestione dei lavori da parte della presidenza, facendo notare che si è proceduti alla votazione senza dare l'opportunità ai deputati – alcuni dei quali erano nel frattempo impegnati a registrare la presenza – di intervenire sul merito del provvedimento. Non comprendendo per quale ragione vi sia tanta fretta nel concludere gli *iter* di esame dei provvedimenti, ricorda che il presidente ha il dovere di garantire un ordinato svolgimento dei lavori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, in risposta al deputato Scotto, fa presente di aver posto in votazione la proposta di parere solo dopo aver verificato l'assenza di interventi sul punto. Invita il deputato Scotto, il cui comportamento è stato di recente già oggetto di censura da parte della presidenza, ad una maggiore correttezza.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo ancora sull'ordine dei lavori, si riserva di replicare nelle sedi opportune una volta appreso nel dettaglio a quale comportamento oggetto di censura si riferisca il presidente. Ritiene che anche nell'odierna seduta vi sia stata una conduzione dei lavori sbrigativa e non rispettosa del confronto parlamentare.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ritiene di aver assicurato la massima libertà di espressione e di intervento anche nell'odierna seduta.

La seduta termina alle 14.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 30 Novembre 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.05.

5-01678 Barzotti: Sulla situazione di effettiva attivazione dei progetti utili alla collettività rispetto agli ex percettori del reddito di cittadinanza e ai nuovi beneficiari del supporto per la formazione e il lavoro.

Valentina BARZOTTI (M5S) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Valentina BARZOTTI (M5S), replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatta, facendo notare che il rappresentante del Governo non ha fornito alcuna delucidazione su quanti siano i progetti utili alla collettività (PUC) in corso né ha chiarito le modalità di riconoscimento del supporto per la formazione e il lavoro. Ricorda che il suo gruppo ha già sollecitato in Assemblea lo svolgimento di una informativa urgente circa lo stato di attuazione del supporto per la formazione e il lavoro, facendo notare che risulta che tale sostegno economico non venga neanche erogato, oltre a non essere state predisposte offerte formative adeguate. Manifesta infine forte preoccupazione per il fatto che risulta ancora completamente inattuata la parte del PNRR relativa al rafforzamento dei centri per l'impiego, aspetto in relazione al quale, peraltro, il Governo non garantisce alcuna trasparenza dei dati.

5-01679 D'Alessio: Iniziative volte a consentire ai lavoratori di Poste Italiane Spa di usufruire di un costante aggiornamento dell'indennità di buonuscita.

Antonio D'ALESSIO (AZ-PER-RE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Fabrizio BENZONI (AZ-PER-RE), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, ritiene paradossale che sia congelata di fatto l'indennità di buonuscita di circa 200 mila dipendenti

postali, considerato che la prestazione viene calcolata sulla base dei valori retributivi utili in vigore al 28 febbraio 1998, a differenza di quanto avviene per gli altri lavoratori pubblici e privati. Auspica un intervento del Governo che ponga fine a tale evidente stortura, che è stata segnalata a più riprese con vari strumenti di sindacato ispettivo.

5-01680 Scotto: Iniziative volte a verificare le condizioni di lavoro delle maestranze Amazon in Italia.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati (*vedi allegato 4*).

Arturo SCOTTO (PD-IDP), pur accogliendo come positivo quanto affermato dal rappresentante del Governo circa le iniziative assunte in ambito regionale, si dichiara insoddisfatto della risposta, ritenendo necessario piuttosto procedere d'urgenza alla convocazione di un tavolo di confronto che, facendo leva sul fatto che nel 2021 l'Anti-trust ha condannato Amazon a pagare 1,1 miliardi di euro per abuso di posizione dominante, verifichi le condizioni di lavoro di chi lavora presso le sedi Amazon in Italia, anche dal punto di vista della regolarità dell'applicazione di diverse tipologie contrattuali nei diversi impianti del nostro Paese. Auspica, dunque, si ponga fine alle forme di discriminazione attuate nei confronti dei lavoratori interessati, assicurando livelli salariali e condizioni di lavoro migliori.

5-01681 Soumahoro: Iniziative volte a limitare il lavoro flessibile e precario presso Poste Italiane Spa.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati (*vedi allegato 5*).

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, dalla quale ritiene si desuma l'assenza di volontà dell'Esecutivo di porre realmente fine allo stato di precarietà che caratterizza certi rapporti di lavoro nell'ambito di Poste Italiane Spa. Ritiene grave che si sia instaurata presso un'impresa pubblica la prassi di ricorrere a contratti flessibili, che rischiano di condannare ad una situazione di precarietà esistenziale numerosi lavoratori.

Sui lavori della Commissione.

Dario CAROTENUTO (M5S), intervenendo sui lavori della Commissione, fa riferimento allo stato di agitazione degli oltre 400 lavoratori del deposito logistico di Leroy Merlin, a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, facendo notare che l'azienda non sembra intenzionata a concludere positivamente la vertenza, alla luce delle proposte da essa formulate. Intende dunque richiamare l'attenzione della Commissione su tale vicenda, auspicando inoltre una riflessione sulle evidenti lacune normative che impediscono di assicurare adeguate tutele ai lavoratori dipendenti di imprese multinazionali.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sui lavori della Commissione, si associa alle considerazioni testé svolte dal deputato Carotenuto, facendo notare che ai lavoratori del deposito logistico di Leroy Merlin sono state prospettate soluzioni inaccettabili, che prevedono il trasferimento presso la sede di Mantova di taluni pochi lavoratori e il licenziamento degli altri. Ritenendo che i livelli salariali e le condizioni dei lavoratori alle dipendenze di certe multinazionali siano drammatiche, invoca un pronto intervento del Governo, che si traduca, anche nel caso

testé richiamato, nella convocazione di un tavolo di confronto, al fine di individuare soluzioni adeguate e porre fine alla vertenza.

Il sottosegretario Claudio DURIGON, ricorrendosi alle considerazioni testé svolte, intende anzitutto rivolgere un ringraziamento ai deputati della XI Commissione per l'impegno profuso sul tema delle vertenze aziendali, a tutela della sorte dei lavoratori coinvolti, ritenendo che ciò rappresenti uno stimolo importante e utile all'azione del Governo, a prescindere dalle logiche di schieramento. Assicura che vi è il massimo impegno del Ministero in vista del raggiungimento di una soluzione alla vertenza richiamata, anche attraverso una interlocuzione con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, pur precisando che le azioni da svolgere in tale fase non possono che riguardare gli organismi competenti a livello territoriale. Ritiene che la risoluzione di questo tipo di vertenze debba registrare la condivisione di tutti, in nome della salvaguardia degli interessi di tutti i lavoratori coinvolti.

La seduta termina alle 14.40.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 30 Novembre 2023.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti, C. 1128 Rizzetto e C. 1395 Tene-rini.

Il Comitato si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

ALLEGATO 1

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*. C. 1341 Governo.**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C.1341, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*, come risultante dagli emendamenti approvati;

rilevato che l'obiettivo del disegno di legge è il sostegno allo sviluppo e alla modernizzazione dei processi produttivi e delle connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del *made in Italy*;

condiviso che l'articolo 2, nel prevedere che le amministrazioni centrali e locali orientino la propria azione e le relative misure di incentivazione ai principi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri, alla promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche, nonché del turismo, stabilisce che le stesse amministrazioni sono tenute ad assicurare che le misure di incentivazione che caratterizzano e qualificano la loro azione siano coerenti con i principi della sostenibilità ambientale, della digitalizzazione e l'ecoinnovazione, della inclusione sociale e della valorizzazione del lavoro femminile e giovanile;

condivise le misure destinate al finanziamento di iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili previste all'articolo 5;

osservato che l'articolo 13 introduce l'opzione «*made in Italy*» nell'ambito dell'articolazione del sistema dei licei, al fine di promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al *made in Italy*, prevedendo il rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, attraverso la connessione con i percorsi formativi degli ITS *Academy*, e contemplando il potenziamento dei percorsi di apprendistato;

rilevato che l'articolo 14 dispone la costituzione della Fondazione denominata «Imprese e competenze per il *made in Italy*», che ha, tra l'altro, il compito lo scopo di diffondere la cultura d'impresa del *made in Italy* tra gli studenti e favorire iniziative mirate ad un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro;

preso atto delle norme recate dall'articolo 23-*bis*, che, al fine di prevedere un potenziamento degli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l'Italia, contemplano la facoltà del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di effettuare, nell'anno 2024, assunzioni di personale temporaneo a contratto, in deroga ai limiti del contingente previsti dalla normativa vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-01678 Barzotti: Sulla situazione di effettiva attivazione dei progetti utili alla collettività rispetto agli ex percettori del reddito di cittadinanza e ai nuovi beneficiari del supporto per la formazione e il lavoro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti circa la situazione di effettiva attivazione dei Progetti utili per la collettività (PUC), sia con riferimento agli ex percettori del Reddito di Cittadinanza che con riguardo ai beneficiari della nuova misura di Supporto formazione e lavoro.

Preliminarmente, rilevo che sono state acquisite informazioni da parte della competente Direzione Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nel merito, i PUC sono progetti a titolarità dei comuni o di altre pubbliche amministrazioni con questi convenzionate, svolti in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e a tutela di beni comuni, individuati sulla scorta di bisogni ed esigenze della comunità di riferimento.

Tali progetti, già attivati per i beneficiari del reddito di cittadinanza, sono ora previsti anche dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, istitutivo delle due nuove misure di contrasto alla povertà, l'Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro.

A tal proposito, colgo l'occasione per comunicare che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativo alle modalità e termini di attuazione dei PUC, è in via di definizione ed è già all'attenzione della Conferenza Unificata. Il decreto contiene, tra l'altro, alcune innovazioni rispetto a quanto previsto per la precedente misura, anche al fine di gestire una transizione complessa e articolata, nello spirito

di massima collaborazione istituzionale e comune responsabilità.

Tra le novità introdotte, allo scopo di promuovere un coinvolgimento più ampio della società civile e della comunità locale, c'è la possibilità di partecipare ad attività di volontariato presso enti del Terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento previsti per i PUC.

Inoltre, per i componenti dei nuclei familiari di età compresa tra 18 e 59 anni che intendano accedere al Supporto Formazione e Lavoro, la partecipazione ai suddetti Progetti determina l'accesso a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari a un importo mensile di 350 euro.

Infine, in relazione alla situazione di effettiva attivazione dei PUC, allo stato risulta che stiano partecipando ad un Progetto 805 soggetti beneficiari della misura Supporto formazione e lavoro e 2117 soggetti già percettori del reddito di cittadinanza, le cui attività ad oggi risultano non ancora terminate.

Concludo, assicurando che ulteriori indicazioni in merito alla platea dei beneficiari ed agli interventi finanziabili, saranno declinate nelle Linee Guida che seguiranno all'adozione dei decreti attuativi relativi all'Assegno di inclusione e del Nuovo Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali 2024-2026.

ALLEGATO 3

5-01679 D'Alessio: Iniziative volte a consentire ai lavoratori di Poste Italiane Spa di usufruire di un costante aggiornamento dell'indennità di buonuscita.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Passo ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo con cui l'Onorevole chiede quali iniziative di competenza si intendono adottare per consentire ai lavoratori di Poste Italiane S.p.A., sia quelli cessati sia quelli ancora in servizio, di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita.

Acquisiti elementi da parte di Poste Italiane S.p.A., dalla competente direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative e da INPS, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, è opportuno ricordare che il processo di privatizzazione di Poste italiane S.p.A. ha avuto inizio con l'emanazione del decreto-legge n. 390 del 1993 che ha segnato l'avvio del passaggio dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni nell'ente pubblico economico Poste italiane. Il provvedimento ha, tra l'altro, previsto che, a decorrere dal primo agosto 1994, al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l'ente Poste italiane provvedesse l'istituto postelegrafonici (Ipost), oggi Gestione Commissariale fondo buonuscita per i lavoratori di Poste italiane, applicando la normativa prevista per il personale statale.

In ragione del completamento del procedimento di privatizzazione, la legge n. 449 del 1997 ha disposto che al personale dipendente di Poste italiane S.p.A. spetta, per il servizio prestato a decorrere dal 28 febbraio 1998, il trattamento di fine rapporto (TFR), di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente anteriormente alla suindicata data.

Con riferimento a quanto rilevato dall'interrogante in ordine alla mancata rivaluta-

zione ed anticipazione dell'indennità di buonuscita, occorre precisare quanto segue.

L'indennità di buonuscita dovuta al personale postelegrafonico, relativa alla parte del rapporto avente natura pubblicistica, è disciplinata, in via generale, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973 e dall'articolo 53 della legge n. 449 del 1997 che, nel confermare che la buonuscita va calcolata in base alla normativa in vigore alla data della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni, non prevede alcuna forma di rivalutazione dell'indennità in argomento.

Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale che, nella sentenza n. 366 del 2006, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 53, comma 6, lettera a) della legge n. 449 del 1997, nella parte in cui non prevede alcuna forma di indicizzazione (o di adeguamento monetario) nel tempo per l'indennità di buonuscita.

Anche la Corte di cassazione, con le sentenze nn. 28281 del 2008 e 8444 del 2013 ha affermato il principio di diritto in base al quale « la componente del complessivo trattamento di fine rapporto dovuto ai dipendenti delle Poste Italiane S.p.A. per il servizio prestato a tutto il 28 febbraio 1998, data in cui l'ente è stato trasformato in società per azioni, è costituito dall'ammontare dell'indennità di buonuscita, calcolata nel suo ammontare sulla retribuzione corrisposta a tale data e secondo i criteri fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973 ».

Concludo, infine, rappresentando che la vicenda esposta dall'Onorevole interrogante è meritoria di attenzione da parte del Governo ma, allo stesso tempo, è importante precisare che l'ipotesi di un aggior-

namento del valore dell'indennità di buonuscita comporterebbe, unitamente alla modifica dell'attuale disciplina in materia di buonuscita, l'allocazione di ingenti risorse

finanziarie, la cui possibilità di reperimento deve essere valutata alla luce dell'attuale quadro congiunturale e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

ALLEGATO 4

5-01680 Scotto: Iniziative volte a verificare le condizioni di lavoro delle maestranze Amazon in Italia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo con il quale viene chiesto al Governo quali iniziative intenda adottare per verificare le condizioni di lavoro dei dipendenti di Amazon in Italia.

In particolare, gli Onorevoli Interroganti fanno riferimento ad uno sciopero che ha visto la partecipazione anche dei lavoratori di Amazon di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza e di Milano.

Al riguardo, la regione Emilia-Romagna, interpellata sul tema, ha comunicato che risulta essere stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra FILTCGIL, RSA, Assocesspressi e ditte appaltatrici che svolgono le consegne (cosiddette di « ultimo miglio ») nella filiera di Amazon, con particolare riferimento agli autisti.

La regione, in particolare, ha riferito che a seguito della firma del protocollo, lo stato di agitazione è stato sospeso e che l'organizzazione e i carichi di lavoro saranno sottoposti a verifica e rivisti.

Faccio presente, altresì, che anche la Direzione Lavoro regionale della regione Lombardia, sentita sui temi oggetto dell'interrogazione parlamentare, ha evidenziato la disponibilità per un'eventuale attività di mediazione e di sensibilizzazione nell'eser-

cizio di una funzione di *moral suasion* istituzionale e, laddove possibile, di supporto con strumenti e dispositivi eventualmente applicabili.

Ciò posto, con specifico riferimento alle competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in termini generali occorre considerare che il vigente quadro normativo non consente di imporre l'applicazione di uno specifico contratto di lavoro, la cui scelta è invece demandata al singolo datore di lavoro in funzione dell'attività economica e produttiva concretamente esercitata. D'altra parte, è sempre più evidente e condivisa la necessità di garantire l'applicazione del contratto collettivo di lavoro il più possibile rispondente alle attività in concreto svolte dai lavoratori.

Per quanto attiene allo specifico quesito concernente le verifiche delle condizioni di lavoro dei dipendenti di Amazon in Italia, al fine di assicurare il massimo rispetto dei diritti dei lavoratori, in particolare sotto il profilo della sicurezza sul lavoro e delle tutele economiche e normative, posso assicurare che l'ispettorato nazionale del lavoro proseguirà nell'attività di controllo di competenza, tenuto anche conto di segnalazioni ricevute a livello territoriale.

ALLEGATO 5

5-01681 Soumahoro: Iniziative volte a limitare il lavoro flessibile e precario presso Poste Italiane Spa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Il presente atto di sindacato ispettivo chiede quali iniziative di competenza si intendono adottare affinché Poste Italiane S.p.A. promuova percorsi di stabilizzazione del personale e riduca il ricorso a forme di lavoro flessibili.

Sul punto, acquisiti elementi da parte di Poste Italiane S.p.A., si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, come noto, Poste Italiane è una società per azioni, attiva nei servizi postali, bancari, finanziari, logistici e di telecomunicazioni e telematica pubblica.

La società in oggetto è controllata dallo Stato italiano attraverso la partecipazione maggioritaria del Ministero dell'economia e delle finanze e di Cassa depositi e prestiti.

I processi di « *Recruiting* e Selezione » sono disciplinati da una procedura che tiene conto dei principi di controllo previsti dal modello organizzativo adottato dal Gruppo Poste Italiane, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001.

Il ricorso alle diverse tipologie contrattuali (contratto a termine, contratto a tempo indeterminato, contratto di apprendistato, *eccetera*) viene definito, in coerenza con le caratteristiche delle attività per le quali si procede agli inserimenti.

A titolo esemplificativo, per le attività presso gli uffici postali (operatori di sportello e consulenti finanziari) le assunzioni avvengono di norma con contratto a tempo indeterminato, in considerazione delle esigenze strutturali per le quali viene attivato il processo di reclutamento; mentre nel settore del recapito, la « stagionalità » di tale tipologia di lavoro (caratterizzato da picchi di attività in alcuni periodi dell'anno) rende necessario il ricorso a tipologie contrattuali flessibili, come il con-

tratto a tempo determinato, il cui utilizzo avviene sempre nel rispetto delle previsioni normative e dei limiti fissati.

Poste Italiane ha precisato, inoltre, che attraverso la pubblicazione del bilancio integrato pubblicato nella specifica sezione del sito della società, informa sul numero di contratti a tempo determinato e indeterminato.

Inoltre, a partire dal 2018, Poste Italiane e le organizzazioni sindacali hanno concordato un piano di stabilizzazione ovvero di assunzioni a tempo indeterminato nel settore del recapito, al quale possono concorrere coloro che abbiano precedentemente prestato servizio come portalettere o addetto allo smistamento con contratto a tempo determinato. In base a tali accordi, sono stati definiti il numero delle stabilizzazioni da realizzare, i criteri di accesso al percorso e quelli di redazione delle graduatorie sulla base delle quali vengono inseriti i candidati.

Al riguardo, dal secondo semestre del 2018 alla fine del 2022 (anche durante la pandemia) sono stati stabilizzati a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale circa 12.500 ex lavoratori a tempo determinato nel recapito; mentre, nell'anno in corso, sono state già stabilizzate oltre 2700 risorse.

Con riguardo, invece, alla retribuzione della prestazione lavorativa resa dai dipendenti di Poste Italiane – siano essi lavoratori a termine o a tempo indeterminato – l'Azienda ha dichiarato di procedere al pagamento dei relativi emolumenti nel rispetto delle previsioni vigenti di legge e di contratto, anche con specifico riferimento alla retribuzione del lavoro straordinario che sia stato richiesto ed autorizzato dalla Società.

Rappresento, infine, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto di competenza, vigilerà sulla questione poste dall'Onorevole interrogante al fine di garantire la tutela dei lavoratori

coinvolti. Poste Italiane S.p.A. ha – comunque – confermato l'impegno aziendale di continuare il percorso legato alla stabilizzazione dei contratti a tempo determinato.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . Nuovo testo C. 1341 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	111
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	114

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di direttiva recante un codice dell'Unione relativo ai medicinali per uso umano (COM(2023)192 final) e della Proposta di regolamento sull'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano (COM(2023)193 final), di rappresentanti della Società italiana di farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle aziende sanitarie (SIFO)	113
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00051 Marianna Ricciardi e 7-00170 Ciancitto, in materia di sicurezza delle cure e dei pazienti e di contrasto alla medicina difensiva, di rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO) e della Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche (FNOPI)	113
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 30 novembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*.

Nuovo testo C. 1341 Governo.
(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata, ai fini dell'espressione del parere alla X Commissione (Attività produttive), per l'esame del nuovo testo del disegno di legge recante « Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* » (C. 1341 Governo), come risultante dall'esame delle proposte emendative.

Ricorda, altresì, che la Commissione aveva già espresso, nella seduta di ieri, un parere favorevole sul testo base adottato dalla Commissione competente in sede referente. Fa presente che quest'ultima, nella serata di ieri, ha trasmesso il testo risultante dall'esame delle proposte emendative: talune delle modifiche apportate riguardano questioni di competenza della nostra

Commissione. Alla luce di questo, e facendo seguito a quanto già prospettato nella seduta di ieri, la Commissione è stata nuovamente convocata, al fine di esprimere un nuovo parere riferito al testo aggiornato del provvedimento in esame.

Dà la parola alla relatrice, deputata Vietri, per lo svolgimento della relazione e per l'illustrazione della proposta di parere.

Imma VIETRI (FDI) fa presente che concentrerà la sua relazione sulle sole disposizioni di interesse per la XII Commissione inserite nel corso dell'esame delle proposte emendative, rinviando per il resto alla relazione già svolta nella seduta del 23 novembre scorso, in occasione dell'esame del testo iniziale del provvedimento.

L'articolo 18-*bis* reca modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, in materia di tutela del settore termale. In primo luogo è sostituito il comma 2 dell'articolo 2, in materia di definizioni, prevedendo che i termini « terme », « termale », « acqua termale », « fango termale », « idrotermale », « stazione idromineraie », « thermae » possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento agli stabilimenti termali e alle prestazioni dagli stessi erogate ai sensi della citata legge. La norma attualmente in vigore prevede invece che tali termini, con l'aggiunta del termine « spa (*salus per aquam*) », si riferiscano alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione.

La disposizione in commento integra inoltre l'articolo 14 della predetta legge n. 323 del 2000, in materia di sanzioni, prevedendo che, in caso di violazione del divieto di effettuare la pubblicità delle terme e degli stabilimenti termali senza la prescritta autorizzazione da parte dall'autorità sanitaria competente per territorio, quest'ultima dispone la cessazione immediata della pubblicità e la sospensione dell'attività da tre mesi a un anno. Inoltre si prevede che in caso di erogazione da parte di centri estetici delle attività di cure termali disciplinate dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*) della medesima legge, oltre alla multa già prevista sia disposta anche la

sospensione dell'attività da tre mesi a un anno.

L'articolo 19 reca la definizione di « imprese culturali e creative », rinviando ad un decreto attuativo la disciplina relativa alle modalità e alle condizioni del riconoscimento della medesima qualifica. Definisce, quindi, *start up* innovative culturali e creative le imprese che rispondono sia alla definizione di *start up* innovativa, che a quella di impresa culturale e ricreativa. Infine, prevede che le imprese culturali e creative siano iscritte in un'apposita sezione nel registro delle imprese.

A seguito della fase emendativa è stato inserito il comma 2-*ter* che precisa che le disposizioni dell'articolo si applicano anche agli enti del Terzo settore previsti dall'articolo 11, comma 2, del codice del Terzo settore, alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e agli enti di cui al libro primo, titolo II, capo II, del codice civile che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente le attività di ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.

Formula, infine, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nicola STUMPO (PD-IDP), rileva che, come da lui osservato già nella seduta precedente, la Commissione avrebbe potuto attendere ed esprimere il proprio parere in sede consultiva direttamente sul testo risultante dagli emendamenti approvati. Nell'esprimere l'auspicio che vi sia in futuro una maggiore collaborazione tra i gruppi su tali questioni procedurali, conferma il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, ricorda che la possibilità che la Commissione si riconvocasse per esprimere un nuovo parere, nel caso di modifiche al testo vertenti su materie d'interesse, era già stata da lui chiaramente prospettata nella seduta precedente. La decisione, assunta in tale occasione, di esprimere un parere sul testo

iniziale del provvedimento era dovuta all'esigenza di assicurare che un parere venisse comunque espresso, in un contesto in cui non erano ancora chiari i tempi di trasmissione del testo emendato da parte della Commissione di merito.

Marco FURFARO (PD-IDP) precisa che il voto contrario espresso dai deputati del Partito democratico è determinato anche da ragioni di merito, in quanto il provvedimento rappresenta in gran parte una « scatola vuota », con risorse troppo esigue per rendere efficace la promozione del *made in Italy* nel mondo. Sottolinea che, ancora una volta, a parole roboanti seguono misure poco incisive e rileva che la scarsa considerazione a livello internazionale dell'azione di promozione condotta dal Governo è confermata anche dal grave insuccesso registrato nella recente votazione per individuare la sede dell'Expo 2030.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole formulata dalla relattrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relattrice.

La seduta termina alle 14.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 30 novembre 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di direttiva recante un codice dell'Unione relativo ai medicinali per uso umano (COM(2023)192 final) e della Proposta di regolamento sull'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano (COM(2023)193 final), di rappresentanti della Società italiana di farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle aziende sanitarie (SIFO).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 30 novembre 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00051 Marianna Ricciardi e 7-00170 Ciancitto, in materia di sicurezza delle cure e dei pazienti e di contrasto alla medicina difensiva, di rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO) e della Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche (FNOPI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.50.

ALLEGATO

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*. Nuovo testo C. 1341 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 1341 Governo, recante « Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* »;

rilevato che in diversi articoli del provvedimento è previsto il coinvolgimento diretto del Ministero della salute, in particolare all'articolo 12, in materia di tutela della produzione di alta qualità della pasta di semola di grano duro, all'articolo 25, in materia di certificazione distintiva di « ristorante italiano nel mondo », e all'articolo 29, in materia di valorizzazione delle infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, l'alpeggio e altre pratiche tradizionali locali;

preso atto che l'articolo 18-*bis* reca talune modifiche, di carattere definitorio, all'articolo 2 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, in materia di tutela del settore termale;

considerato, inoltre, che il medesimo articolo 18-*bis* reca modifiche all'articolo 14 della citata legge 24 ottobre 2000, n. 323, in materia di sanzioni, prevedendo che in caso di violazione del divieto di effettuare la pubblicità delle terme senza la prescritta autorizzazione, l'autorità sanitaria competente disponga la cessazione immediata della pubblicità e la sospensione dell'attività da tre mesi a un anno, e che una sospensione dell'attività di analoga durata sia prevista anche in caso di erogazione da parte di centri estetici delle attività di cure termali;

osservato che l'articolo 19 del provvedimento, che reca la definizione di « imprese culturali e creative », prevedendo che esse siano iscritte in un'apposita sezione nel registro delle imprese, si applica anche agli enti del Terzo settore, alle imprese sociali e alle fondazioni e associazioni che svolgono, prevalentemente in forma di impresa, attività di natura culturale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (UNRAE), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle norme di circolarità per la progettazione dei veicoli e alla gestione dei veicoli fuori uso. COM (2023) 451 final	115
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/2/CE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione per le infrastrutture per l'informazione territoriale. COM(2023) 584 final.	
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/12/CE, 2009/33/CE e (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/67/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada. COM(2023) 592 final.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1379/2013, (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione. COM(2023) 643 final. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	115
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 30 novembre 2023.

Audizione informale di rappresentanti dell'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (UNRAE), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle norme di circolarità per la progettazione dei veicoli e alla gestione dei veicoli fuori uso. COM (2023) 451 final.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 30 novembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.30.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/2/CE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione per le infrastrutture per l'informazione territoriale. COM(2023) 584 final.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/12/CE, 2009/33/CE e (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e

del Consiglio e la direttiva 96/67/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada.

COM(2023) 592 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1379/2013, (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione.
COM(2023) 643 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, in sostituzione dell'on. Candiani, impossibilitato a prendere parte alla seduta, rileva che le proposte in esame sono intese a semplificare, razionalizzare o eliminare alcuni obblighi di comunicazione cui sono tenuti gli Stati membri nell'attuazione di numerosi atti normativi vigenti in diversi ambiti, tra cui il trasporto aereo e su strada, il mercato dei prodotti della pesca, l'omologazione e la vigilanza del mercato di veicoli agricoli o a due o tre ruote.

Le proposte sono state presentate il 17 ottobre scorso al termine di un processo di revisione nel corso del quale la Commissione europea ha valutato la ragionevolezza e la rilevanza di una serie di obblighi di comunicazione posti dalla normativa vigente in capo agli Stati membri. Ciò al fine di evitare sovrapposizioni, eliminare gli oneri e adempimenti inutili e favorire il ricorso a soluzioni digitali e interoperabili. Si tratta finalmente di un intervento ispirato ad una logica di riduzione di oneri superflui ed obsoleti in quanto non più necessari per garantire una corretta applicazione e un adeguato monitoraggio della legislazione europea. Ricorda che l'obiettivo della riduzione degli obblighi di comunicazione del 25 per cento entro il 2030 è stata prevista dalla comunicazione « Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030 », dello scorso marzo, in base alla quale il sistema normativo deve garantire il rag-

giungimento degli obiettivi con il contenimento dei costi al minimo.

Nelle relazioni illustrative che accompagnano le tre proposte la Commissione pone l'accento sugli oneri sproporzionati che gli obblighi di comunicazione possono comportare per tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti. Sottolinea altresì che il loro accumulo nel tempo può comportare la presenza di obblighi ridondanti, duplicati o obsoleti, l'inadeguatezza della frequenza e della tempistica o l'assenza di metodi di raccolta idonei. Ricorda inoltre che lo snellimento degli obblighi di comunicazione e la riduzione degli oneri amministrativi costituiscono una delle priorità della Commissione.

Venendo al contenuto delle tre proposte, si limita a riportarne gli aspetti essenziali, rinviando alla documentazione Ufficio RUE per una illustrazione più dettagliata.

La prima proposta di decisione interviene sulla direttiva vigente per ridurre la frequenza delle comunicazioni obbligatorie per le infrastrutture per l'informazione territoriale, che in sostanza vengono ricondotte ad una cadenza biennale al posto di quella annuale, a partire dal 31 marzo 2025.

La seconda proposta di decisione, riferita al trasporto aereo e su strada, prevede:

a) la presentazione ogni cinque anni, anziché ogni tre, delle relazioni degli Stati membri alla Commissione in merito agli appalti di veicoli puliti, previsti dalla direttiva vigente e delle relazioni della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio;

b) la semplificazione dell'obbligo per gli Stati membri, previsto dalla direttiva sulle procedure di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose, di comunicare alla Commissione i dati relativi al trasporto di merci pericolose. Viene inoltre ridotta la frequenza di tale comunicazione, che dovrebbe essere trasmessa ogni due anni, anziché ogni anno. Infine prevede la trasmissione ogni quattro anni, anziché ogni tre, della relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, a seguito di due serie di relazioni trasmesse dagli Stati membri;

c) la soppressione dell'obbligo per gli Stati membri, previsto dalla direttiva sull'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra, di comunicare alla Commissione l'elenco degli aeroporti soggetti all'obbligo di applicazione delle norme sui servizi di assistenza a terra, nonché dell'obbligo per la Commissione di pubblicare tale elenco;

d) la soppressione dell'obbligo per gli Stati membri di pubblicare l'elenco degli aeroporti soggetti alle norme sui diritti aeroportuali previsto dalla direttiva vigente in materia.

Da ultimo, la terza proposta modifica tre regolamenti eliminando gli obblighi di comunicazione. Il primo regolamento riguarda l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Esso attualmente prevede un obbligo di comunicazione al fine di impedire la commercializzazione di pesci che non corrispondono a determinati requisiti di freschezza per il consumo umano e per standardizzare le classificazioni per categoria di freschezza e di calibro utilizzate al momento della prima vendita onde stabilire i livelli di prezzo. La Commissione europea ritiene che tale obbligo abbia perso in larga misura la sua rilevanza dal momento che la sicurezza alimentare è ora garantita dalla legislazione alimentare generale ed in particolare dal regolamento che ne istituisce i principi e requisiti generali.

Il secondo regolamento stabilisce norme relative all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali. Prevede che gli Stati membri informino la Commissione, rispettivamente, sull'applicazione delle procedure di omologazione e sulle omologazioni individuali dei veicoli, e che la Commissione presenti a sua volta relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio. A seguito di uno studio condotto nel 2022, la Commissione europea ha concluso che tali obblighi di informazione e di relazione non sono più necessari, essendo le procedure di omologazione, anche riferite ai singoli veicoli, soddisfacenti.

Il terzo regolamento reca norme per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli. Questo prevede che gli Stati informino la Commissione, rispettivamente, sull'applicazione delle procedure di omologazione e sulle omologazioni individuali dei veicoli, e la Commissione a sua volta è tenuta a presentare relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio. Come per il regolamento precedente, a seguito di uno studio condotto nel 2022, la Commissione europea ha ritenuto soddisfacenti le procedure di omologazione e non più necessari i relativi obblighi di informazione e relazione.

Venendo all'esame della coerenza delle tre proposte con i principi relativi alle competenze dell'UE, osserva anzitutto che la prima proposta, relativa agli obblighi di comunicazione delle infrastrutture di informazione territoriale, è correttamente fondata sull'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che consente l'adozione, secondo la procedura legislativa ordinaria, di misure di protezione dell'ambiente, compreso l'uso dei dati disponibili per predisporre la politica in materia ambientale.

La seconda proposta è correttamente fondata, oltre che sull'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) anche sull'articolo 91 e sull'articolo 100, paragrafo 2, del medesimo Trattato, che consentono, rispettivamente, l'adozione secondo la procedura legislativa ordinaria, di norme comuni applicabili ai trasporti, inclusa la relativa sicurezza, e di disposizioni per la navigazione marittima e aerea.

Per la terza proposta, la Commissione individua quale base giuridica appropriata l'articolo 43, paragrafo 2 e l'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che consentono l'adozione, secondo la procedura legislativa ordinaria, rispettivamente, di disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca e delle norme per il ravvicinamento delle discipline nazionali che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

Le proposte risultano pienamente coerenti anche con il principio di sussidiarietà: gli obblighi di comunicazione sono infatti imposti dal diritto dell'UE e la loro semplificazione e razionalizzazione non può che essere effettuata a livello dell'Unione per garantire la certezza del diritto.

Analoga valutazione positiva vale per il principio di proporzionalità: l'eliminazione o razionalizzazione degli obblighi di comunicazione semplifica il quadro giuridico e consegue una riduzione di oneri amministrativi.

Con riguardo alla scelta dell'atto giuridico, nei primi due atti la Commissione sottolinea che le modifiche proposte alle direttive vigenti, applicandosi ad atti di comunicazione di informazioni alla Commissione da parte degli Stati membri, non devono essere da questi recepite. Per tale ragione ha ritenuto opportuno ricorrere a una decisione. Con riferimento alla terza proposta, invece, che modifica disposizioni contenute in tre regolamenti, la Commis-

sione ha ritenuto necessario adottare la forma del regolamento.

Segnala ai fini della prosecuzione dell'esame che il termine per la verifica di sussidiarietà scadrà, per le due proposte di decisioni, il 13 dicembre prossimo ed il 19 dicembre per la proposta di regolamento. Propone, conclusivamente, lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 30 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	119
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione della Direttrice Rai Cultura ed educational (<i>Svolgimento</i>)	119

Giovedì 30 novembre 2023. — Presidenza della presidente Barbara FLORIDIA. — Interviene la direttrice Rai Cultura ed educational, dottoressa Silvia Calandrelli, accompagnata dal vice direttore dottor Lorenzo Ottolenghi, e dalla dottoressa Angela Mariella, direttrice Relazioni istituzionali.

La seduta comincia alle 8.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Giovedì 30 novembre 2023.

Audizione della Direttrice Rai Cultura ed educational. (*Svolgimento*).

La PRESIDENTE saluta e ringrazia per la disponibilità la dottoressa Silvia Calandrelli, direttrice Rai Cultura ed educational, accompagnata dal vice direttore, dottor Lorenzo Ottolenghi, e dalla dottoressa Angela Mariella, direttrice Relazioni istituzionali.

Rileva che l'audizione odierna costituisce una preziosa occasione di confronto per la Commissione in relazione sia a tematiche specifiche che investono la Direzione di cui la dottoressa Calandrelli è al vertice, sia il Servizio pubblico in generale.

Cede quindi la parola alla dottoressa Calandrelli per la sua esposizione introduttiva, alla quale seguiranno quesiti ed osservazioni da parte dei Commissari.

La dottoressa CALANDRELLI svolge il suo intervento.

Intervengono per porre quesiti e svolgere osservazioni la deputata ORRICO (M5S), i deputati GRAZIANO (PD-IDP) e LUPI (NM(N-C-U-I)-M), il senatore BERGESIO (LSP-PSd'Az) e la PRESIDENTE.

La dottoressa CALANDRELLI e il dottor OTTOLENGHI svolgono una replica.

La PRESIDENTE ringrazia l'audita e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle 8.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

V COMITATO – ADEMPIMENTI URGENTI	120
--	-----

V COMITATO – ADEMPIMENTI URGENTI

Giovedì 30 novembre 2023.

Il Comitato V – adempimenti urgenti si
è riunito dalle 16 alle 17.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sulle condizioni di sicurezza e sullo stato
di degrado delle città e delle loro periferie**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 30 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.05 alle 9.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 30 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.35 alle 8.55.

INDICE GENERALE

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	3
---	---

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	4
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	19

SEDE REFERENTE:

DL 144/2023: Disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum. C. 1491 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	13
ALLEGATO 2 (<i>Correzioni di forma approvate</i>)	21
Modifica all'articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di revoca delle onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. C. 110 Panizzut, C. 883 Rizzetto e C. 886 Rampelli (<i>Esame e rinvio</i>)	14
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18

III Affari esteri e comunitari

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro informale con una delegazione del Consiglio degli Affari parlamentari dell'Assemblea Nazionale della Repubblica socialista del Vietnam	22
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	24
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. C. 1515 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	44

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia. C. 113 (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora. C. 433 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	35
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	57
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi. Atto n. 88 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	36
ALLEGATO 3 (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	61
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati del gruppo Avs</i>)	71
ALLEGATO 5 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati del gruppo M5s</i>)	75
Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Atto n. 90 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. C. 1515 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	80
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Modifica del comma 83-bis dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di esonero dall'insegnamento per i docenti che svolgono funzioni vicarie nelle istituzioni scolastiche affidate in reggenza. C. 1086 Miele (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	83
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi di laurea. Atto n. 95 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	84
Schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico. Atto n. 96 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	92

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina della professione di guida turistica. C. 1556 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	93
--	----

COMITATO DEI NOVE:

DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474-A Governo	94
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	95
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	97

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	98
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	104

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01678 Barzotti: Sulla situazione di effettiva attivazione dei progetti utili alla collettività rispetto agli ex percettori del reddito di cittadinanza e ai nuovi beneficiari del supporto per la formazione e il lavoro	102
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	105
5-01679 D'Alessio: Iniziative volte a consentire ai lavoratori di Poste Italiane Spa di usufruire di un costante aggiornamento dell'indennità di buonuscita	102
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	106
5-01680 Scottò: Iniziative volte a verificare le condizioni di lavoro delle maestranze Amazon in Italia	102
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	108
5-01681 Soumahoro: Iniziative volte a limitare il lavoro flessibile e precario presso Poste Italiane Spa	102
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	109
Sui lavori della Commissione	103

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti, C. 1128 Rizzetto e C. 1395 Tenerini	103
--	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . Nuovo testo C. 1341 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	111
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	114

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di direttiva recante un codice dell'Unione relativo ai medicinali per uso umano (COM(2023)192 final) e della Proposta di regolamento sull'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano (COM(2023)193 final), di rappresentanti della Società italiana di farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle aziende sanitarie (SIFO)	113
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00051 Marianna Ricciardi e 7-00170 Ciancitto, in materia di sicurezza delle cure e dei pazienti e di contrasto alla medicina difensiva, di rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO) e della Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche (FNOPI)	113
--	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (UNRAE), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle norme di circolarità per la progettazione dei veicoli e alla gestione dei veicoli fuori uso. COM (2023) 451 final	115
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/2/CE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione per le infrastrutture per l'informazione territoriale. COM(2023) 584 final.	
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/12/CE, 2009/33/CE e (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/67/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada. COM(2023) 592 final.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1379/2013, (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione. COM(2023) 643 final. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	115
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	119
-----------------------------------	-----

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione della Direttrice Rai Cultura ed educational (<i>Svolgimento</i>)	119
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

V COMITATO – ADEMPIMENTI URGENTI	120
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122
---	-----

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0065080